



Documento di seduta

A9-0035/2023

17.2.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione)
(COM(2021)0803 – C9-0468/2021 – 2021/0425(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Jens Geier

Relatrice per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:

Maria Grapini, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(Rifusione – articolo 110 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	216
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	219
LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	221
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	227
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	274
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	278
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	279

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione)
(COM(2021)0803 – C9-0468/2021 – 2021/0425(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0803),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0468/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati ceca e dal Senato ceco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 maggio 2022¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2022²,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi³,
 - vista la lettera in data 2 febbraio 2023 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0035/2023),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non

¹ GU C 323 del 26.8.2022, pag. 101.

² GU C 498 del 30.12.2022, pag. 83.

³ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

2021/0425 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,
paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■ .

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ ha subito varie e sostanziali modifiche⁷. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
 - (2) Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione in tutta l'Unione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile.
 - (3) La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale.
- (3 bis) Le norme del mercato interno relative ai combustibili gassosi devono essere allineate alla normativa dell'Unione in materia di clima ed energia, in particolare al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. Il quadro giuridico stabilito dalla presente direttiva è pertanto opportunamente modificato.***
- (3 ter) In risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato globale dell'energia causate dall'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, e in linea con la comunicazione della Commissione del 18***

⁴ GU [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU [...] del [...], pag. [...].

⁶ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

⁷ Si veda l'allegato III, parte A.

⁸ ***Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).***

maggio 2022 "Piano REPowerEU" (il "piano REPowerEU"), l'Unione e gli Stati membri dovrebbero quanto prima eliminare gradualmente la loro dipendenza dalle importazioni di energia dalla Russia e ben prima del 2030, poiché tali importazioni pregiudicano gli obiettivi dell'Unione dell'energia, tra cui la solidarietà energetica, l'efficace funzionamento e la concorrenza nel mercato interno dell'energia, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e gli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri.

(3 quater) Il piano REPowerEU si impegna a eliminare gradualmente e quanto prima le importazioni di gas dalla Russia, pari a 155 miliardi di metri cubi nel 2019 ovvero il 40 % della domanda finale di gas fossile, si traduce in una maggiore ambizione per quanto riguarda il risparmio di gas e l'accelerazione della diffusione di alternative rinnovabili, tra cui il biometano, l'elettricità, il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, nonché l'espansione del mercato europeo dell'idrogeno. Tenendo conto dell'aumento della domanda di gas fossile nell'Unione negli ultimi anni, è necessario istituire una governance alla base di tale ambizione e dell'indipendenza dell'Unione.

(4) Il regolamento (UE) 2019/943 *del Parlamento europeo e del Consiglio*⁹ e la direttiva (UE) 2019/944 *del Parlamento europeo e del Consiglio*¹⁰, parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" proposto dalla Commissione il 30 novembre 2016, hanno rappresentato un ulteriore passo avanti nello sviluppo di un mercato interno dell'energia elettrica in cui i cittadini siano in primo piano e che contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'Unione di realizzare la transizione verso un sistema energetico pulito e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il mercato interno del gas naturale dovrebbe fondarsi sugli stessi principi e garantire in particolare un pari livello di tutela dei consumatori. *In particolare, la politica energetica dell'Unione dovrebbe rivolgersi ai consumatori vulnerabili e far fronte alla povertà energetica.*

⁹ *Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).*

¹⁰ *Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).*

- (5) L'Unione *deve* ridurre le emissioni di gas a effetto serra *e promuovere sistemi energetici moderni, decentrati, efficienti e integrati*. Ha pertanto adottato una serie di iniziative a tal fine, tra cui la strategia per l'integrazione del sistema energetico, *la comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2020 su una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra (la "strategia dell'UE per l'idrogeno")*, *la raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione¹¹*, *la risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia¹²*, nonché i regolamenti (UE) 2018/1999 e (UE) 2021/1119, che *insieme* delincono modalità di ammodernamento dei mercati dell'energia, ivi compresa la decarbonizzazione dei mercati del gas. *Tali iniziative chiedono inoltre di realizzare una transizione verso un sistema energetico più decentrato e imperniato sull'efficienza energetica e l'efficienza del sistema energetico, una maggiore elettrificazione diretta dei settori d'uso finale, privilegiare soluzioni orientate alla domanda ogniqualvolta si dimostrino più efficaci sotto il profilo dei costi rispetto agli investimenti nelle infrastrutture energetiche, prestare una maggiore attenzione alle soluzioni di stoccaggio dell'energia e favorire l'uso dell'idrogeno da parte degli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare, per i quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico ed economico. L'Unione ha inoltre adottato una serie di iniziative e obiettivi vincolanti per incoraggiare la decarbonizzazione in suddetti settori*. La presente direttiva dovrebbe contribuire a raggiungere tali obiettivi *nonché l'ambizione del piano REPowerEU di eliminare gradualmente le importazioni di combustibili fossili dalla Russia il prima possibile*, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e il corretto funzionamento del mercato interno *del gas*, incluso l'idrogeno, *e favorendo sistemi energetici efficienti e integrati*.
- (6) La presente direttiva mira ad agevolare la penetrazione *del gas rinnovabile* e a basse emissioni di carbonio nel sistema energetico, consentendo così l'abbandono del gas di origine fossile, e a far sì che *questo nuovo gas possa contribuire al* perseguimento degli obiettivi climatici *ed energetici* dell'Unione per il 2030 e della neutralità

¹¹ *Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica – Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre (GU L 350 del 4.10.2021, pag. 9).*

¹² *GU C 371 del 15.9.2021, pag. 58.*

climatica entro il 2050, *nonché a orientare l'utilizzo delle molecole gassose verso le applicazioni e i settori che non possono essere direttamente elettrificati con energia da fonti rinnovabili, creando in tal modo lo spazio necessario per l'energia elettrica da fonti rinnovabili e altre energie termiche rinnovabili a fini di riscaldamento e trasporto*. La *presente* direttiva mira inoltre a predisporre un quadro normativo che permetta a tutti i partecipanti ai mercati di *abbandonare il* gas di origine fossile e pianificare le proprie attività, e fornisca loro incentivi in tal senso, onde evitare effetti di dipendenza ("lock-in") e garantire un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento.

(6 bis) L'integrazione del biometano nel sistema del gas naturale sostiene gli obiettivi climatici dell'Unione e contribuisce a diversificare l'approvvigionamento energetico, in linea il piano REPowerEU. Le richieste di connessione alla rete per la produzione di gas rinnovabile dovrebbero essere valutate entro termini ragionevoli e le procedure di autorizzazione non dovrebbero essere ostacolate dalla mancanza di capacità amministrative. Dovrebbe essere possibile dare priorità alle richieste di connessione per la produzione di gas rinnovabile rispetto alle richieste di connessione per la produzione di gas naturale e a basse emissioni di carbonio.

(7) La strategia dell'UE per l'idrogeno riconosce che, poiché gli Stati membri presentano potenzialità diverse per la produzione di idrogeno rinnovabile, un mercato unionale aperto e competitivo, contraddistinto dall'assenza di barriere al commercio transfrontaliero, reca considerevoli vantaggi per la concorrenza, l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento. Sottolinea altresì che il passaggio a un mercato liquido in cui l'idrogeno sia scambiato come una materia prima agevolerebbe l'ingresso di nuovi produttori e rafforzerebbe l'integrazione con altri vettori energetici. Invierebbe inoltre segnali di prezzo favorevoli per investimenti e decisioni operative. È pertanto opportuno che le norme stabilite nella presente direttiva siano atte a favorire l'emergere di mercati dell'idrogeno, scambi di idrogeno come materia prima e centri di scambio liquido e che gli Stati membri eliminino eventuali barriere ingiustificate a quanto precede. Le norme vigenti per i mercati e gli scambi di energia elettrica e gas, che hanno reso possibili operazioni commerciali efficienti, dovrebbero essere rese applicabili ai mercati unionali dell'idrogeno, per

quanto opportuno e in tempi adeguati, prendendo atto delle differenze intrinseche e *tenendo conto anche delle perdite di metano e idrogeno.*

- (7 bis) È opportuno dare priorità all'idrogeno come materia prima o quale materia prima nell'industria nei settori difficili da decarbonizzare, quali quello dell'acciaio o delle sostanze chimiche, e nelle applicazioni marittime e aeronautiche difficili da decarbonizzare. Per contro, dovrebbe essere compiuto ogni sforzo per evitare che l'idrogeno sia utilizzato per applicazioni per le quali esistono opzioni più efficienti sotto il profilo energetico ed economico. Altri gas rinnovabili, come il biogas, saranno in grado di contribuire agli obiettivi energetici e climatici a condizione che vengano prodotti utilizzando soltanto materie prime davvero sostenibili, come i rifiuti e i residui di cui all'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.*
- (8) In linea con la strategia dell'UE per l'idrogeno *e il piano REPowerEU*, si prevede che *10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile prodotto internamente e 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile importato troveranno applicazione già a partire dal 2030 per potenziare la flessibilità del sistema elettrico e decarbonizzare determinati settori e applicazioni per i quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico ed economico*, che spaziano dai trasporti aerei e marittimi ai comparti industriali di difficile decarbonizzazione. *L'idrogeno contribuirà inoltre a sostituire il più rapidamente possibile i combustibili fossili russi. Nei settori difficili da decarbonizzare per i quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico ed economico sarebbe opportuno dare priorità all'utilizzo dell'idrogeno prodotto internamente o importato da paesi terzi.* Tutti i clienti finali connessi ai sistemi dell'idrogeno godranno dei diritti fondamentali dei consumatori riconosciuti ai clienti finali connessi al sistema del gas naturale, quali il diritto di cambiare fornitore e il diritto a informazioni di fatturazione precise. I clienti che sono connessi alla rete dell'idrogeno, ad esempio i clienti industriali, godranno degli stessi diritti di tutela dei consumatori applicabili ai clienti del gas naturale. Tuttavia al sistema dell'idrogeno non si applicano le disposizioni relative ai consumatori studiate per incoraggiare la

¹³ *Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).*

partecipazione delle famiglie al mercato, quali le disposizioni in materia di strumenti di confronto dei prezzi e clienti attivi ■ .

- (9) In linea con la strategia dell'UE per l'idrogeno, la priorità dell'Unione è sviluppare l'idrogeno rinnovabile prodotto usando principalmente energia eolica e solare. ***L'idrogeno rinnovabile prodotto da energia da biomassa rientra nella definizione di "biogas" ai sensi dell'articolo 2, punto 28, della direttiva (UE) 2018/2001.*** Si tratta ***della sola*** opzione ■ compatibile con gli obiettivi ***dell'Unione*** di neutralità climatica e inquinamento zero nel lungo periodo, oltre ad essere la più coerente con un sistema energetico integrato. ***Tuttavia, la produzione di idrogeno rinnovabile difficilmente crescerà in modo sufficientemente rapido per soddisfare le previsioni di crescita della domanda di idrogeno nell'Unione.*** I combustibili a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, possono ***pertanto*** essere funzionali alla transizione energetica, ***in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione,*** soprattutto nel breve e nel medio periodo, per ridurre rapidamente le emissioni dei combustibili esistenti e sostenere ***la transizione delle industrie dell'Unione nei settori difficili da decarbonizzare per i quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico ed economico, compreso il trasporto pesante.*** Per sostenere la transizione occorre ***adottare un approccio tecnologicamente neutrale e*** fissare una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili sintetici in forma gassosa e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio. Tale soglia dovrebbe diventare più rigorosa per l'idrogeno prodotto in impianti che entrano in funzione a partire dal 1° gennaio 2031, così da tenere conto degli sviluppi tecnologici e stimolare più efficacemente progressi dinamici verso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della produzione di idrogeno. La strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico ha evidenziato la necessità di introdurre un sistema di certificazione a livello dell'Unione che contempli anche i combustibili a basse emissioni di carbonio, affinché gli Stati membri possano confrontarli con altre opzioni di decarbonizzazione e considerare la possibilità di includerli nel proprio mix energetico come soluzione praticabile. Per garantire che i combustibili a basse emissioni di carbonio ***abbiano*** lo stesso impatto di altre alternative rinnovabili in termini di decarbonizzazione, è importante che siano certificati seguendo un approccio metodologico analogo basato sulla valutazione delle emissioni totali di gas a effetto serra nel ciclo di vita, ***che dovrebbe almeno tenere conto delle emissioni a***

*monte prodotte dall'estrazione dei combustibili fossili, dalla produzione e del trasporto delle materie prime, delle emissioni prodotte dalla produzione e dal trattamento dei combustibili a basse emissioni di carbonio e quelle relative al trasporto e alla distribuzione degli stessi, nonché delle emissioni relative all'uso finale, tenendo in considerazione le perdite di metano lungo l'intera catena del valore. Fino all'adozione dell'atto delegato che ne stabilisce la metodologia, la definizione dei combustibili a basse emissioni di carbonio a fini di finanziamento dovrebbe essere orientata dai requisiti del regolamento delegato della Commissione (UE) 2021/2139¹⁴ per la produzione di idrogeno. Ciò consentirebbe di applicare in tutta l'Unione un sistema di certificazione esaustivo che copra l'intero mix energetico. Poiché i combustibili a basse emissioni di carbonio e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio non sono combustibili rinnovabili, non è stato possibile includere la relativa terminologia e certificazione nella proposta di revisione della direttiva (UE) 2018/2001 ■ . La loro inclusione nella presente direttiva colma pertanto questa lacuna. *Nell'utilizzare la banca dati dell'Unione come sistema unico di equilibrio di massa per la certificazione dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, all'interno del sistema unico di equilibrio di massa non dovrebbe esistere alcun tracciamento fisico delle molecole.**

(9 bis) Sebbene sia opportuno dare priorità alla promozione della produzione domestica di idrogeno all'interno dell'Unione, l'Unione potrebbe non essere in grado di produrre idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in quantità sufficiente per soddisfare la sua domanda. Potrebbero essere necessarie importazioni di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio per poter disporre in tempi rapidi dei grandi quantitativi di idrogeno necessari per soddisfare il fabbisogno dell'Unione, in particolare da paesi e regioni vicini come la Norvegia, l'Ucraina, il Nord Africa e il Medio Oriente. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto avviare un dialogo aperto e costruttivo al fine di

¹⁴ *Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).*

istituire una cooperazione e partenariati reciprocamente vantaggiosi con le regioni limitrofe, tutelando gli interessi strategici dell'Unione e la sicurezza energetica dell'Unione e dei suoi partner. I partenariati per l'idrogeno e gli accordi intergovernativi con i paesi terzi sulle importazioni di idrogeno dovrebbero contribuire alla creazione di mercati di tecnologie nuove e pulite mediante il trasferimento di conoscenze e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. È opportuno promuovere condizioni di parità, basate su norme o standard equivalenti nei paesi terzi in termini di protezione dell'ambiente, sostenibilità e mitigazione dei cambiamenti climatici, evitando al contempo effetti sociali o ambientali negativi, ad esempio la delocalizzazione dell'impatto ambientale, comprese le emissioni di gas a effetto serra, ritardi nella decarbonizzazione dell'elettricità nei paesi terzi, l'accesso delle popolazioni locali all'energia, minacce all'approvvigionamento di acqua potabile o condizioni di lavoro di sfruttamento. In tale contesto, la produzione e l'esportazione di idrogeno da paesi terzi dovrebbero essere soggette a principi di dovuta diligenza riconosciuti a livello internazionale, quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese. L'idrogeno dovrebbe diventare un elemento della cooperazione internazionale dell'Unione, anche nel quadro dei lavori dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), della cooperazione in materia di ricerca, della diplomazia climatica ed energetica e della politica europea di vicinato. La metodologia di certificazione e valutazione del ciclo di vita dei combustibili a basse emissioni di carbonio dovrebbe essere applicata anche alle importazioni. Ciò garantirebbe a tutti i paesi partner la facile identificazione dei requisiti dell'Unione in materia di certificazione dei combustibili a basse emissioni in quanto tali, nonché la fiducia dei mercati, e favorirebbe importazioni trasparenti di combustibili a basse emissioni. Grazie allo sviluppo di tale metodologia, l'Unione può inoltre assumere un ruolo guida nell'elaborazione di norme globali per la certificazione dei combustibili a basse emissioni e consolidare la sua posizione di leader mondiale in materia di clima, utilizzando la diplomazia climatica per costruire con i partner esportatori una cooperazione reciprocamente vantaggiosa.

(9 ter) Nel contesto della strategia dell'UE per l'idrogeno e del piano REPowerEU, la Commissione dovrebbe valutare nella relazione la necessità di misure aggiuntive, quali la fissazione di un obiettivo indicativo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra per il gas consumato nell'Unione entro il 2030, per far fronte a investimenti intesi a diffondere ulteriormente il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio in tutta l'Unione, tenendo conto nel contempo della graduale eliminazione del gas fossile e della prevista riduzione della domanda di gas in settori diversi dai settori difficili da decarbonizzare per i quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico ed economico. Dette misure potrebbero garantire prevedibilità per i consumatori, in particolare nei settori difficili da decarbonizzare, affinché compiano gli investimenti necessari a trasformare le proprie operazioni. Fatte salve le priorità stabilite per la diffusione e l'utilizzo del gas rinnovabile, tali misure possono anche far sì che diverse tecnologie contribuiscano all'obiettivo indicativo dell'Unione e ai suoi impegni generali in materia di decarbonizzazione. Il gas a basse emissioni di carbonio dovrebbe essere considerato una soluzione transitoria, fintantoché il gas rinnovabile, e in particolare l'idrogeno rinnovabile, sarà una fonte di difficile reperibilità.

(9 quater) I corridoi per l'idrogeno, quali identificati nel piano REPowerEU, dovrebbero essere coadiuvati dalle relative infrastrutture dedicate all'idrogeno, compresi le reti dell'idrogeno, gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e i terminali di importazione dell'idrogeno, al fine di conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU per la produzione e le importazioni di idrogeno entro il 2030. I piani di sviluppo della rete dovrebbero pertanto individuare carenze di investimenti, in particolare per quanto riguarda la garanzia delle adeguate capacità transfrontaliere che sono necessarie alla creazione di un mercato europeo integrato dell'idrogeno, che consenta all'idrogeno di circolare liberamente attraverso le frontiere, tenendo conto dello sviluppo dello stoccaggio dell'idrogeno e dell'integrazione delle importazioni di idrogeno.

(9 quinquies) Le definizioni di "infrastruttura pronta per l'idrogeno" e "applicazioni d'uso finale" dovrebbero garantire un approccio comune nei programmi di finanziamento dell'Unione e negli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a favore del clima e dell'energia.

- (10) La libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi assicurate ai cittadini dell'Unione dal trattato possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
- (11) Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese di gas naturale. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, i diritti di accesso ai servizi essenziali, ivi compresa l'energia, e **la lotta** contro la povertà energetica, come sancito nella comunicazione **della Commissione del 26 aprile 2017 che istituisce un** pilastro europeo dei diritti sociali, garantendo tra l'altro una maggiore trasparenza **per quanto riguarda i prezzi. A tale riguardo, è opportuno evitare sussidi incrociati della rete dell'idrogeno mediante tariffe di rete del gas naturale o dell'energia elettrica, in quanto ciò porrebbe l'onere della transizione energetica del settore industriale sugli utenti del gas naturale o dell'elettricità, compresi gli utenti civili.** La protezione dei consumatori dovrebbe assicurare che tutti i consumatori nel contesto più ampio dell'Unione traggano profitto da un mercato del gas competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, dalle autorità di regolazione.
- (12) Il pilastro europeo dei diritti sociali annovera l'energia tra i servizi essenziali a cui tutti hanno il diritto di accedere e invita ad adottare misure di sostegno per le persone in stato di bisogno (principio 20). Anche l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 7 delle Nazioni Unite esorta ad assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. **La presente direttiva si basa sui concetti globali e comuni di cliente vulnerabile e povertà energetica.**
- (13) Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto dell'Unione dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri.

(14) ***Gli Stati membri dovrebbero garantire ai clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, alle piccole imprese, il diritto di essere riforniti di gas di una qualità specifica a prezzi facilmente comparabili, trasparenti e competitivi.*** Gli Stati membri dovrebbero ***mantenere*** un ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore del gas per perseguire obiettivi di interesse economico generale, ***senza ostacolare la transizione verso un sistema energetico integrato, altamente efficiente sotto il profilo energetico e basato sulle energie rinnovabili, conformemente agli obiettivi, al diritto e alle strategie pertinenti dell'Unione.*** Tuttavia gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori e restrizione della concorrenza, oltre che un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica del gas naturale per i cittadini. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura di gas naturale dovrebbero aver luogo solo in quanto obblighi di servizio pubblico, ***■ essere limitati nel tempo e, nel contempo,*** essere soggetti a specifiche condizioni. Un mercato al dettaglio del gas completamente liberalizzato e ben funzionante stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

(14 bis) ***Gli Stati membri dovrebbero assicurare la disponibilità continua e ininterrotta di energia e la sicurezza tecnica dell'approvvigionamento energetico tramite l'aumento dell'efficienza e dell'interoperabilità delle reti di trasmissione e distribuzione, la promozione della flessibilità del sistema, la prevenzione della congestione, la garanzia della resilienza delle catene di approvvigionamento, la cibersicurezza e la protezione e l'adattamento ai cambiamenti climatici di tutte le infrastrutture, in particolare quelle critiche, oltre che la contestuale riduzione delle dipendenze energetiche strategiche.***

- (15) Gli **interventi pubblici** sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale dovrebbero essere utilizzati in circostanze e per beneficiari ben definiti, senza prevalere sul principio di apertura dei mercati, e dovrebbero avere una durata limitata. ***In circostanze eccezionali, ad esempio quando l'approvvigionamento è fortemente limitato, il che comporta un prezzo del gas significativamente più alto del normale, o in caso di carenze del mercato ove gli interventi delle autorità di regolamentazione e delle autorità garanti della concorrenza si siano dimostrati inefficaci, gli Stati membri possono ampliare l'ambito di applicazione dell'intervento pubblico nella fissazione dei prezzi per la fornitura del gas a categorie diverse dai clienti vulnerabili e dai clienti in condizioni di povertà energetica, quali le microimprese, altri clienti civili e i clienti protetti, quali definiti all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/1938, al fine di prevenire un impatto significativo sull'economia e sulla società.*** Al fine di mitigare gli effetti distorsivi degli **interventi pubblici** nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale e ***di ridurre il bilancio pubblico destinato nel tempo a tali interventi***, gli Stati membri che ricorrono a tali interventi dovrebbero porre in essere misure aggiuntive, comprese misure che impediscano le distorsioni nella fissazione dei prezzi sui mercati all'ingrosso, ***e destinare almeno un importo finanziario equivalente a sostegno dei beneficiari negli investimenti in progetti relativi all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, il che contribuirebbe a tutelarli in modo sostenibile dalle fluttuazioni dei prezzi del gas naturale, senza ricorrere a interventi ripetuti sui prezzi***. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i beneficiari di prezzi regolati siano in grado di beneficiare pienamente delle offerte disponibili sul mercato competitivo, se decidono di farlo. A tal fine dovrebbero essere informati direttamente e periodicamente delle offerte e dei risparmi disponibili sul mercato competitivo e dovrebbero ricevere assistenza per rispondere alle offerte basate sul mercato e beneficiarne.
- (16) Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale non dovrebbero dare luogo a sussidi incrociati diretti tra diverse categorie di clienti. In virtù di tale principio, i sistemi di prezzi non devono far ricadere esplicitamente su talune categorie di clienti il costo degli interventi sui prezzi che riguardano altre categorie di clienti.

- (17) I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui gli Stati membri, le autorità di regolazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese di gas naturale, ha istituito una lista di controllo europea per i consumatori di energia accessibile e di facile consultazione che fornisce ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. La lista di controllo per i consumatori di energia dovrebbe essere tenuta aggiornata, fornita a tutti i consumatori e resa pubblicamente disponibile.
- (18) È opportuno che gli Stati membri tengano conto del fatto che il buon esito della transizione *ecologica* richiede maggiori investimenti nell'istruzione, *nella formazione* e nelle competenze dei lavoratori del settore *dell'energia, compreso il settore del gas, e delle relative catene del valore, nonché* in relazione allo sviluppo infrastrutturale *e alla diffusione delle energie rinnovabili, come la diffusione di pompe di calore e altre alternative rinnovabili*. Ciò sarebbe in linea con *le proposte* di revisione della *direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵* (2021/0203 (COD)) *e della direttiva (UE) 2018/2001 (2018/0201 (COD)), nonché con il piano REPowerEU. Le parti sociali devono ricoprire un ruolo chiave in tale processo.*
- (19) È opportuno che le regole di mercato proteggano i consumatori e li mettano nelle condizioni di fare *le scelte più efficienti sotto il profilo energetico*, così che *il nuovo gas rinnovabile* e a basse emissioni di carbonio *possa* diventare parte integrante della transizione energetica *ed essere indirizzato verso quei settori d'uso finale per i quali non sono disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico ed economico. Ad esempio, la fornitura di idrogeno a singoli impianti di riscaldamento ha vantaggi finanziari o ambientali limitati, e tali usi, in generale, non dovrebbero pertanto essere incoraggiati.*
- (20) Il gas naturale ricopre ancora un ruolo chiave nell'approvvigionamento energetico, in quanto il consumo domestico di energia proveniente dal gas naturale è tuttora superiore a quello di energia elettrica. Sebbene l'elettrificazione sia un elemento

¹⁵ *Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).*

fondamentale della transizione verde, in futuro le famiglie continueranno a consumare gas naturale, con volumi sempre maggiori di gas rinnovabile, **in particolare il biometano**.

- (21) Poiché il settore del gas naturale, compreso il mercato al dettaglio del gas naturale, non rientrava nel pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", le disposizioni **sulla pianificazione e gli investimenti infrastrutturali e** sul coinvolgimento e la protezione dei consumatori in questo settore non sono state adeguate alle esigenze della transizione energetica e rispecchiano ancora la situazione al momento dell'adozione del terzo pacchetto Energia, oltre dieci anni fa.
- (22) Il mercato del gas naturale è **attualmente** caratterizzato **da circostanze eccezionali che determinano prezzi elevati e che si stima rimarranno tali anche negli anni a venire**, bassi livelli di coinvolgimento e soddisfazione dei clienti e da una diffusione lenta **del nuovo gas rinnovabile, del gas a basse emissioni di carbonio e di altre alternative rinnovabili**, aspetti che riflettono una concorrenza limitata in molti Stati membri **nonché un contesto normativo sfavorevole all'elettrificazione e ad altre alternative rinnovabili**. ■ Nell'ultimo decennio i prezzi del gas naturale per i clienti civili sono cresciuti e di conseguenza questi pagano il doppio o il triplo rispetto ai clienti industriali per quello che consumano.
- (22 bis) La crisi dei prezzi dell'energia ha messo in luce l'incapacità del mercato liquido di fornire il giusto segnale di prezzo e di riflettere adeguatamente le dinamiche della domanda e dell'offerta nel meccanismo di formazione dei prezzi. Ha inoltre dimostrato l'inadeguatezza del mercato liquido nel far fronte a situazioni di emergenza, come le interruzioni dell'approvvigionamento e le pratiche di manipolazione del mercato. Al fine di evitare un'elevata volatilità dei prezzi e scoraggiare comportamenti anticoncorrenziali, le piattaforme di negoziazione dovrebbero utilizzare strumenti simili a quelli già utilizzati sui mercati finanziari agli stessi fini. Come proposto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, tali strumenti dovrebbero consistere, tra l'altro, in meccanismi di blocco delle negoziazioni o in limiti di prezzo. L'ACER e le autorità di regolamentazione dovrebbero continuare a indagare su eventuali casi di manipolazione e distorsione del mercato.**

- (23) Come nel settore dell'energia elettrica, anche in quello del gas naturale la flessibilità del mercato e un quadro giuridico adeguato in materia di diritti dei consumatori a livello dell'Unione sono essenziali, ***come anche la necessità di rafforzare il settore del gas naturale***, affinché i consumatori possano partecipare alla transizione energetica e godere di prezzi accessibili, buoni livelli di servizio e un'effettiva facoltà di scelta tra offerte che tengono il passo con gli sviluppi ***sostenibili*** della tecnologia. ***A differenza del settore dell'energia elettrica, nel mercato del gas naturale i consumatori dovrebbero essere tutelati dall'aumento delle tariffe in caso di deprezzamento degli impianti per il gas naturale, dal sovvenzionamento incrociato tra gli utilizzatori del gas e dell'idrogeno e dall'aumento delle tariffe del gas a fronte della diminuzione del numero di clienti. In futuro il ruolo dei combustibili gassosi per il riscaldamento o il raffreddamento negli edifici diminuirà a favore delle alternative rinnovabili, in particolare l'elettrificazione, il teleriscaldamento o l'energia termica rinnovabile.***
- (24) Il passaggio dal gas di origine fossile ad alternative rinnovabili può avvenire soltanto se l'energia da fonti rinnovabili diventa un'opzione attraente e non discriminatoria per i consumatori, sulla base di informazioni davvero trasparenti e di una distribuzione equa dei costi della transizione tra i vari gruppi di consumatori e operatori del mercato. ***Tuttavia, a differenza del settore dell'energia elettrica, il passaggio dal gas ad altre tecnologie rinnovabili non è in genere altrettanto facile a causa dell'effetto di dipendenza connesso all'infrastruttura di base. Il passaggio obbligatorio ad altri combustibili dovrebbe essere accompagnato da misure volte a eliminare gli effetti negativi sui clienti finali, in particolare quelli vulnerabili e in condizioni o a rischio di povertà energetica, nonché da misure per attenuare e risolvere le disuguaglianze che derivano dalla transizione energetica.***
- (25) Per colmare le lacune esistenti nel mercato al dettaglio del gas occorre superare le difficoltà sul piano tecnico e della concorrenza che attualmente ostacolano ***l'approvvigionamento di energie alternative basate su fonti rinnovabili***, l'offerta di nuovi servizi, migliori livelli di servizio e prezzi al consumo più contenuti, e garantire al contempo la protezione dei consumatori vulnerabili e ***dei clienti*** in condizioni ***o a rischio*** di povertà energetica.

- (26) Al fine di assicurare un livello di protezione e responsabilizzazione dei consumatori elevato e uniforme in tutti i settori energetici, è opportuno riprodurre nell'assetto normativo del mercato del gas decarbonizzato le disposizioni di tutela e, se del caso, responsabilizzazione dei consumatori che vigono sul mercato dell'energia elettrica **e tenere conto dell'efficienza del sistema energetico, degli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.**
- (27) Nell'interesse della coerenza e dell'efficacia di tale approccio è opportuno, se fattibile, che il parallelismo interessi tutte le disposizioni di tutela e responsabilizzazione dei consumatori, laddove queste possono essere adattate al mercato del gas. Ciò dovrebbe riguardare aspetti quali i diritti contrattuali di base e le norme sulle informazioni di fatturazione, il cambio di fornitore di energia, la disponibilità di strumenti di confronto attendibili, la protezione dei **clienti** vulnerabili e in condizioni **o a rischio** di povertà energetica, l'adeguata protezione dei dati per i contatori intelligenti e la gestione dei dati, nonché le norme su meccanismi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie. **I contatori intelligenti dovrebbero essere introdotti solo dopo una valutazione costi-benefici con esito positivo.**
- (28) Nel perseguire la coerenza intersettoriale delle disposizioni, è opportuno che gli oneri in capo alle amministrazioni nazionali e alle imprese siano limitati e proporzionati, anche alla luce dell'esperienza maturata con il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei".
- (29) Si prevede che la modernizzazione **e la decarbonizzazione** del settore del gas apporterà vantaggi economici **e ambientali** sostanziali in termini sia di intensificazione della concorrenza al dettaglio, con conseguenti benefici sociali e distributivi, sia di responsabilizzazione dei consumatori, ivi compresi il rafforzamento dei diritti contrattuali e il miglioramento delle informazioni disponibili sul consumo e le fonti di energia, che dovrebbero favorire scelte più rispettose dell'ambiente, **che comprendono anche l'adozione di misure di efficienza energetica e la riduzione o il passaggio dal gas fossile ad altre fonti di energia rinnovabile più sostenibili ed efficienti. Nel riconoscere la necessità di produrre biometano e nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2011 e delle norme ambientali quali prevenire le perdite di metano nonché**

evitare problematiche legate alla sicurezza alimentare, la produzione e la fornitura locali di biometano potrebbero apportare vantaggi economici a livello locale, in particolare nel settore dell'agricoltura e per i clienti civili e non civili che si trovano in prossimità delle aree di produzione. In quanto concetto organizzativo mirato a promuovere l'innovazione sociale, le comunità energetiche rinnovabili di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 dovrebbero contribuire alla diffusione del gas rinnovabile.

- (30) Il cambio di fornitore è un indicatore importante del coinvolgimento dei *clienti* e uno strumento altrettanto importante per stimolare la concorrenza *sia* sul mercato del gas naturale *sia su quello dell'idrogeno, e dovrebbe pertanto essere garantito quale diritto fondamentale dei clienti. Tuttavia* tra gli Stati membri persistono disparità nelle percentuali di clienti che cambiano fornitore e gli oneri di recesso e risoluzione del contratto dissuadono i consumatori dall'effettuare il cambio *per quanto riguarda sia la fonte di energia che il fornitore*. Sebbene sopprimere tali oneri possa limitare la scelta dei *clienti*, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, imporre ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori, indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato, *tra cui la promozione dell'uso del biometano e di altri gas a basse emissioni di carbonio e rinnovabili.*
- (31) È probabile che tempi più brevi per il cambio di fornitore incoraggino i clienti a cercare offerte energetiche migliori e a cambiare fornitore. Con la maggior diffusione delle tecnologie dell'informazione, entro il 2026 dovrebbe in genere essere possibile completare entro 24 ore, in qualsiasi giorno lavorativo, la procedura tecnica di cambio, consistente nella registrazione di un nuovo fornitore in un punto di misura presso l'operatore di mercato. Garantire che entro tale data sia possibile che la procedura tecnica avvenga al massimo in 24 ore ridurrebbe al minimo i tempi di cambio, contribuendo ad accrescere la partecipazione dei consumatori così come la concorrenza nella distribuzione al dettaglio.
- (32) Diversi fattori impediscono ai *clienti* di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. Ne consegue che è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte *assicurando ai clienti informazioni adeguate, tra l'altro in merito all'impatto ambientale delle offerte di*

energia, e offrendo a tutti loro strumenti di confronto, nonché rimuovere gli ostacoli *ingiustificati* al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei *clienti*.

- (33) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori più piccoli possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa *in modo chiaro e facilmente comprensibile. Laddove si promuova l'impatto ambientale come caratteristica essenziale dell'offerta, gli strumenti di confronto dovrebbero includere anche una descrizione di detto impatto ambientale.* È di fondamentale importanza che i clienti più piccoli abbiano accesso almeno a uno strumento di confronto e che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali, trasparenti e *di facile comprensione.* A tal fine, gli Stati membri potrebbero garantire uno strumento di confronto gestito da un'autorità nazionale o da un'impresa privata. *È inoltre fondamentale fornire ai clienti informazioni precontrattuali chiare e comprensibili, in modo che siano pienamente consapevoli dei dettagli e delle conseguenze del contratto.*
- (34) *In alcuni casi* i clienti finali, *in particolare quelli del settore agricolo o a livello locale o comunale, sono* in grado di consumare, immagazzinare e vendere il gas rinnovabile autoprodotta. *Nella misura in cui sono in grado di svolgere tali attività rispettando gli standard ambientali, compresa la mitigazione delle emissioni di metano, tali clienti dovrebbero poter partecipare a tutti i mercati del gas naturale, compresa la fornitura locale,* fornendo al sistema servizi ausiliari, ad esempio attraverso lo stoccaggio dell'energia, *mantenendo nel contempo i loro diritti di clienti finali. Tali accordi collettivi tra clienti attivi possono offrire ai prestatori di servizi e alle imprese locali, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), l'opportunità di contribuire al bilanciamento e alla flessibilità del sistema locale.* Nel diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse in merito a tasse e oneri per i clienti attivi individuali e consorziati.

I

- (37) Le bollette e le informazioni di fatturazione sono uno strumento importante di informazione e responsabilizzazione del cliente finale. Le bollette restano la preoccupazione più diffusa e il primo motivo di reclamo tra i consumatori, fattore che peraltro concorre al loro basso livello di soddisfazione e coinvolgimento nel settore del gas. Inoltre le disposizioni relative alle informazioni di fatturazione nel settore del gas non hanno tenuto il passo con l'evoluzione dei diritti riconosciuti ai consumatori nel settore dell'energia elettrica. È pertanto necessario procedere a un allineamento e fissare requisiti minimi per le bollette e le informazioni di fatturazione nel settore del gas, così che i consumatori ricevano informazioni trasparenti, **complete** e facilmente comprensibili. Le bollette dovrebbero dare ai clienti finali informazioni sui loro consumi e costi, **sull'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, sul tipo di energia e sulla relativa quota e quantità**, in modo da agevolare il raffronto tra offerte e il cambio di fornitore **o di fonti energetiche**, nonché informazioni sui loro diritti in quanto consumatori (ad esempio per quanto riguarda la risoluzione alternativa delle controversie). Dovrebbero inoltre rappresentare uno strumento per coinvolgere attivamente i consumatori nel mercato, consentendo loro di adeguare i propri modelli di consumo e fare scelte più rispettose dell'ambiente. **È importante fornire informazioni complete e accurate ai consumatori affinché siano consapevoli del loro impatto ambientale e possano quindi esprimere la loro preferenza per i vettori energetici più sostenibili.**
- (38) La fornitura regolare di informazioni di fatturazione precise e basate sul consumo effettivo di gas ■ è importante per aiutare i clienti a controllare i propri consumi e costi relativi al gas. I clienti, in particolare i clienti civili, dovrebbero tuttavia avere accesso a soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle bollette.
- (39) Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. In tal modo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il loro consumo e conoscere i relativi prezzi e costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali informazioni. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. I pagamenti anticipati non dovrebbero andare a eccessivo svantaggio degli utenti e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell'energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori dovrebbero creare un

incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.

- (40) ■ La decisione a livello nazionale circa l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti per il gas naturale *per i clienti* dovrebbe essere **subordinata a una valutazione costi-benefici positiva, al fine di evitare investimenti non recuperabili per i clienti**. Detta valutazione dovrebbe tenere conto dei benefici a lungo termine per i *clienti* e per l'intera filiera derivanti dalla realizzazione di sistemi di misurazione intelligenti, **compresi i benefici per i clienti derivanti dall'uso di contatori intelligenti e dalla sottoscrizione di offerte basate sui contatori intelligenti**. Se la valutazione dovesse concludere che l'introduzione di tali sistemi di misurazione è economicamente ragionevole ed efficace sotto il profilo dei costi solo per i consumatori **industriali** con una certa quantità di consumo di gas naturale, gli Stati membri dovrebbero poterne tener conto quando introducono i sistemi di misurazione intelligenti. ■
- (41) Per favorire la partecipazione attiva dei clienti finali al mercato, è opportuno che i sistemi di misurazione intelligenti che **potrebbero essere** introdotti tengano debitamente conto, **dopo una valutazione costi-benefici positiva**, dell'applicazione delle pertinenti norme disponibili, comprese quelle che consentono l'interoperabilità in termini di modello di dati e livello di applicazione, delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo dello scambio di dati, nonché di servizi energetici futuri e innovativi. Inoltre i sistemi di misurazione intelligenti installati non dovrebbero ostacolare il cambio di fornitore da parte dei consumatori di gas naturale e dovrebbero essere dotati di funzionalità atte a consentire al cliente finale di accedere tempestivamente ai dati sul proprio consumo, modulare il proprio comportamento in cambio di un compenso e ottenere risparmi in bolletta. **I gruppi di consumatori dovrebbero essere informati in merito a come migliorare la loro efficienza energetica mediante l'utilizzo di contatori intelligenti.**
- (42) Gli Stati membri che non procedono all'introduzione sistematica di sistemi di misurazione intelligenti per il gas naturale dovrebbero consentire ai consumatori **industriali** che lo richiedono di beneficiare dell'installazione di un contatore

intelligente, a condizioni eque e ragionevoli, e dovrebbero fornire loro tutte le informazioni necessarie.

- (43) Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione e assicurino il massimo livello di cibersecurity e protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che trattano i dati.
- (44) Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità di misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i **clienti**. Gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure di trattamento dei reclami rapide ed efficaci. ***I contratti stipulati con i clienti e le informazioni di fatturazione dovrebbero includere indicazioni sulle modalità di presentazione dei reclami.***
- (45) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate, come l'erogazione di prestazioni attraverso sistemi di assistenza sociale, volte a garantire il necessario approvvigionamento ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti dell'efficienza energetica, ***comprese le ristrutturazioni degli edifici e l'impiego delle energie rinnovabili***, al fine di affrontare ***in maniera sostenibile*** la povertà energetica ove riscontrata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ ***e della direttiva*** (UE) .../...¹⁷⁺, anche nel contesto più ampio di povertà. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e ***dovrebbero*** includere misure sociali o di politica energetica riguardanti il pagamento delle bollette del gas di qualsiasi tipo, investimenti nell'efficienza energetica dell'edilizia residenziale o la protezione dei consumatori, ad esempio dalla disattivazione dell'erogazione. ***La***

¹⁶ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

¹⁷ ***Direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del... relativa all'efficienza energetica (GU L ...).***

⁺ ***GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuto nel documento PE-CONS .../... (2021/0203(COD)) e il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU di tale direttiva nella nota a piè di pagina.***

disconnessione dei clienti vulnerabili in condizioni o a rischio di povertà energetica dovrebbe essere vietata in periodi critici e in ogni caso durante l'inverno.

- (46) In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 **■**, la Commissione ha fornito orientamenti indicativi¹⁸ su indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di "numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica". ***La direttiva (UE).../...⁺ fornisce una definizione chiara e una serie di criteri di riserva nel caso in cui uno Stato membro non definisca la povertà energetica conformemente alla legislazione pertinente.***
- (47) La semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative di autorizzazione, insieme a termini chiari per l'adozione di una decisione da parte delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, dovrebbero assicurare che gli impianti di produzione dell'idrogeno e l'infrastruttura del sistema dell'idrogeno siano realizzati a ritmi adeguati ***senza ostacolare le consultazioni pubbliche***. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a riferire sui progressi compiuti. Con il passaggio al trasporto nei gasdotti di idrogeno (puro) anziché di gas naturale, si renderà necessario un regime di grandfathering delle autorizzazioni – quali licenze, permessi, concessioni o approvazioni – concesse ai sensi del diritto nazionale per la costruzione e la gestione dei gasdotti per il gas naturale esistenti e di altri attivi della rete. Ciò dovrebbe scongiurare indebiti ritardi nella conversione al trasporto di idrogeno dei gasdotti per il gas naturale esistenti e di altri attivi della rete. È opportuno evitare che le condizioni di autorizzazione delle infrastrutture del sistema dell'idrogeno siano sostanzialmente diverse, salvo in casi sufficientemente motivati. Considerazioni tecniche di sicurezza potrebbero giustificare un approccio differenziato per quanto riguarda il grandfathering delle autorizzazioni esistenti o la concessione di nuove autorizzazioni. È opportuno che le disposizioni sulle procedure autorizzative si applichino facendo salvo il diritto internazionale e dell'Unione, segnatamente le disposizioni tese a proteggere l'ambiente, ***la biodiversità*** e la salute

¹⁸ Raccomandazione della Commissione del 14.10.2020 sulla povertà energetica, C(2020) 9600 final.

⁺ ***GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento PE-CONS .../... (2021/0203(COD)).***

umana. Ove debitamente giustificato da circostanze straordinarie, dovrebbe essere possibile prorogare fino a un anno i termini delle procedure autorizzative.

- (48) L'offerta di orientamenti ai richiedenti, per mezzo di uno sportello amministrativo, durante l'iter di presentazione della domanda e concessione del permesso mira a ridurre le complessità cui devono far fronte i promotori dei progetti e a migliorare l'efficienza e la trasparenza. All'efficienza può contribuire anche la possibilità per i richiedenti di presentare i documenti in formato digitale e di consultare un manuale delle procedure. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità che applicano le procedure autorizzative siano coinvolte attivamente nell'eliminazione dei rimanenti ostacoli che impediscono loro di trattare un numero crescente di procedimenti, compresi gli ostacoli di natura non finanziaria come l'insufficienza delle conoscenze e delle risorse umane e digitali.
- (49) In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura ("separazione effettiva"), vi è un rischio di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.
- (50) Le norme in materia di separazione giuridica e funzionale ai sensi della direttiva 2003/55/CE non hanno tuttavia consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasporto. Nella riunione dell'8 e 9 marzo 2007 il Consiglio europeo ha pertanto invitato la Commissione a elaborare proposte legislative per la "separazione effettiva delle attività di approvvigionamento e produzione dalle operazioni in rete".
- (51) Solo eliminando l'incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di produzione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità, ha definito la separazione proprietaria a livello di trasporto come il mezzo più efficace

per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nell'infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare un controllo su un'impresa di produzione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasporto o un gestore di sistema di trasporto. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasporto o un gestore di sistema di trasporto dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un'impresa di produzione o di fornitura. Entro tali limiti, un'impresa di produzione o di fornitura dovrebbe essere legittimata ad avere una partecipazione di minoranza in un sistema di trasporto o in un gestore di sistema di trasporto.

- (52) Qualsiasi sistema di separazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d'interessi tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasporto, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l'accesso di nuovi operatori sul mercato nell'ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace, e non dovrebbe creare un regime regolamentare eccessivamente oneroso per le autorità di regolazione.
- (53) La definizione del termine "controllo" è tratta dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento comunitario sulle concentrazioni)¹⁹.
- (54) In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell'energia elettrica, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero applicarsi in entrambi i settori.

I

- (56) In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della produzione e impedire lo scambio di informazioni riservate, lo stesso soggetto non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto e di un'impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, lo stesso soggetto non dovrebbe essere

¹⁹ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

legittimato a nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare un controllo o eventuali diritti su un'impresa di produzione o di fornitura.

- (57) L'istituzione di un gestore di sistema o di un gestore di trasporto indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione dovrebbe consentire ad un'impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre un'effettiva separazione degli interessi, purché tale gestore di sistema o tale gestore di trasporto indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistema e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.
- (58) Se il 3 settembre 2009 un'impresa proprietaria di un sistema di trasporto faceva parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l'istituzione di un gestore di sistema o di un gestore di trasporto che sia indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione.
- (59) Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente integrate, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni dell'impresa integrata in azioni dell'impresa proprietaria della rete e azioni della residuante impresa di fornitura e produzione, purché siano osservati gli obblighi derivanti dalla separazione proprietaria.
- (60) La piena efficacia dell'istituzione di un gestore di sistema indipendente o di un gestore di trasporto indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sul gestore di trasporto indipendente prevedono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'integrazione dei mercati del gas. Una separazione effettiva attraverso le disposizioni relative ai gestori di trasporto indipendenti dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori dei sistemi di trasporto, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all'integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. L'indipendenza del gestore di trasporto dovrebbe, tra l'altro, essere anche assicurata

mediante taluni periodi "di riflessione" durante i quali nell'impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione.

- (61) Al fine di sviluppare la concorrenza nel mercato interno del gas, i grandi clienti non civili impegnati in attività commerciali su vasta scala dovrebbero poter scegliere i loro fornitori nonché concludere contratti con diversi fornitori per coprire il loro fabbisogno di gas. Tali clienti dovrebbero essere tutelati da qualsiasi clausola di esclusività il cui effetto sia quello di escludere offerte concorrenziali o complementari.
- (62) Uno Stato membro dovrebbe avere il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel suo territorio. Se uno Stato membro ha esercitato tale diritto, un'impresa non dovrebbe avere il diritto di istituire un gestore di sistema indipendente o un gestore di trasporto indipendente. Inoltre, un'impresa che esercita attività di produzione o di fornitura non dovrebbe esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistema di trasporto di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.
- (63) Nel mercato interno del gas naturale esistono diversi tipi di organizzazione del mercato. Le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni dovrebbero essere basate su esigenze prioritarie di interesse generale. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità delle misure con il TFUE e con la normativa dell'Unione.
- (64) Nell'effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe essere legittimata ad esercitare un controllo o eventuali diritti, in violazione delle regole relative alla separazione proprietaria o dell'opzione del gestore di sistema indipendente, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasporto o dei sistemi di trasporto sia degli organi delle imprese di fornitura o di produzione. Per quanto riguarda la separazione proprietaria e l'opzione del gestore di sistema indipendente, purché lo Stato membro in questione possa dimostrare che la prescrizione di cui al presente considerando è osservata, due enti pubblici distinti

dovrebbero essere in grado di controllare le attività di produzione e fornitura, da un lato, e le altre attività di trasporto, dall'altro.

- (65) La separazione pienamente effettiva delle attività di rete dalle attività di fornitura e produzione dovrebbe applicarsi in tutta l'Unione, sia alle imprese dell'Unione che alle imprese non dell'Unione. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura e produzione in tutta l'Unione rimangano indipendenti l'una dall'altra, le autorità di regolazione dovrebbero essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasporto che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione di tali norme in tutta l'Unione, le autorità di regolazione dovrebbero tenere nella massima considerazione il parere della Commissione al momento di adottare decisioni in materia di certificazioni. Per garantire, inoltre, il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione nonché la solidarietà e la sicurezza energetica all'interno dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di esprimere un parere in materia di certificazione in relazione a un proprietario di sistema di trasporto o a un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.
- (66) Le reti di condotte dell'idrogeno ***costituiranno*** un mezzo importante per trasportarlo in modo efficiente e sostenibile, sia onshore che offshore, ***e integreranno il trasporto dell'idrogeno con altri mezzi, come l'idrogeno liquido, l'ammoniaca o altri vettori di idrogeno.*** Data l'ingente spesa patrimoniale necessaria per costruirle, tali reti di condotte potrebbero costituire monopoli naturali. L'esperienza maturata nella regolazione dei mercati del gas naturale ha dimostrato quanto sia importante garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle reti di gasdotti al fine di preservare la concorrenza sui mercati delle materie prime. È pertanto opportuno che alle reti dell'idrogeno onshore e offshore nell'Unione siano applicabili principi ben consolidati di gestione della rete, quali l'accesso di terzi. ***Lo sviluppo e gli investimenti in tali reti di gasdotti per l'idrogeno dovrebbero basarsi su ipotesi ragionevoli circa la domanda e la produzione future di idrogeno e seguire un processo di pianificazione trasparente, comprese le consultazioni dei portatori di interessi.***
- (67) È opportuno che la gestione delle reti dell'idrogeno sia separata dalle attività di produzione e fornitura dell'energia onde evitare il rischio di conflitti di interessi per i

gestori delle reti. La separazione strutturale tra proprietà delle reti dell'idrogeno e partecipazioni nella produzione e nella fornitura di energia garantisce l'assenza di conflitti di interessi di questo genere. Gli Stati membri dovrebbero poter contare sul modello alternativo di separazione del "gestore della rete di *trasmissione* dell'idrogeno integrato" ■ al fine di concedere *condizioni di parità* alle reti dell'idrogeno verticalmente integrate esistenti. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter consentire il ricorso al modello di "gestore di rete dell'idrogeno indipendente" per permettere ai proprietari di reti *di trasmissione* dell'idrogeno verticalmente integrati di mantenere la proprietà delle reti garantendo al contempo una gestione non discriminatoria delle stesse ■ .

(67 bis) Nel lungo termine, i diritti e gli obblighi per il trasporto di idrogeno dovrebbero corrispondere a quelli per il trasporto di gas naturale. Il quadro normativo per l'elettricità e il gas dovrebbe pertanto applicarsi anche all'idrogeno, compresi i requisiti per distinguere tra la trasmissione e la distribuzione di idrogeno e applicare la separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione ai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno.

(68) ■ La gestione congiunta di reti dell'idrogeno e reti del gas o dell'energia elettrica può creare sinergie e dovrebbe *pertanto* essere consentita. La trasparenza riguardo ai finanziamenti e all'applicazione delle tariffe di accesso *dovrebbe essere garantita con una separazione contabile chiara e trasparente sotto il monitoraggio delle autorità di regolamentazione. Se un gestore della rete dell'idrogeno fa parte di un'impresa attiva nella trasmissione o nella distribuzione di gas naturale o di energia elettrica, il gestore della rete dovrebbe presentare all'autorità di regolamentazione un elenco dettagliato degli attivi infrastrutturali delle imprese per quanto riguarda l'assegnazione della rete all'uso dell'idrogeno o del gas naturale, al fine di garantire la piena trasparenza per quanto riguarda la separazione della regulatory asset base (capitale investito netto a fini regolatori). Tale elenco dovrebbe essere aggiornato in linea con le consuete procedure di audit.*

(68 bis) Data la natura senza precedenti del mercato europeo dell'idrogeno, l'ACER dovrebbe valutare, entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, in che modo l'applicazione delle norme in materia di separazione stabilite nella presente direttiva influenza lo sviluppo del mercato dell'idrogeno. La Commissione

dovrebbe affrontare potenziali carenze strutturali comprovate della presente direttiva.

- (69) È opportuno che la gestione delle reti dell'idrogeno sia separata dalle attività di produzione e fornitura dell'energia onde evitare il rischio di conflitti di interessi per i gestori delle reti. La separazione strutturale tra proprietà delle reti dell'idrogeno e partecipazioni nella produzione e nella fornitura di energia dovrebbe garantire l'assenza di conflitti di interessi di questo genere. **Tuttavia**, gli Stati membri dovrebbero poter contare sul modello alternativo di separazione del "gestore di rete dell'idrogeno integrato" **■**. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter consentire il ricorso al modello di "gestore di rete dell'idrogeno indipendente" per permettere ai proprietari di reti dell'idrogeno verticalmente integrati di mantenere la proprietà delle reti garantendo al contempo una gestione non discriminatoria delle stesse **■**.
- (70) Nell'interesse della trasparenza riguardo ai costi e al finanziamento delle attività regolate è opportuno che le attività di gestione delle reti dell'idrogeno siano separate da altre attività di gestione delle reti per altri vettori energetici **■** relativamente alla **■** contabilità dei gestori delle reti.
- (71) Le reti dell'idrogeno dovrebbero essere aperte a terzi al fine di garantire la concorrenza e condizioni di parità sul mercato della fornitura di idrogeno. Nel lungo periodo l'accesso regolato di terzi in base a tariffe di accesso regolate dovrebbe diventare la norma. Nell'intento di assicurare ai gestori la flessibilità necessaria e di ridurre i costi amministrativi durante la fase di avviamento del mercato dell'idrogeno, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di consentire l'accesso negoziato di terzi fino al 2030.
- (72) La disponibilità di impianti di stoccaggio sotterraneo dell'idrogeno su vasta scala è limitata e non omogenea negli Stati membri. Visti i suoi potenziali benefici per il funzionamento del trasporto e dei mercati dell'idrogeno, lo stoccaggio sotterraneo su vasta scala dovrebbe essere soggetto ad accesso regolato di terzi al fine di assicurare condizioni di parità ai partecipanti al mercato.
- (73) I terminali per la trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso rappresentano una soluzione per importare idrogeno, ma sono in concorrenza con altri modi di trasporto. Fermo restando che è opportuno garantire l'accesso dei terzi a tali terminali, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se

imporre un sistema di accesso negoziato di terzi allo scopo di ridurre i costi amministrativi in capo ai gestori e alle autorità di regolazione. ***Il trasporto dell'idrogeno importato non dovrebbe essere limitato all'idrogeno liquido o all'ammoniaca liquida, ma dovrebbe essere non discriminatorio e aperto a tutti i vettori di idrogeno tecnologicamente disponibili, ad esempio il vettore liquido organico (LOHC).***

- (74) È opportuno che le reti dell'idrogeno verticalmente integrate esistenti siano incorporate nel quadro normativo dopo un periodo di transizione.
- (75) ***Gli usi*** locali dell'idrogeno ***avranno luogo in poli locali e saranno indirizzati verso gli utenti e le applicazioni prioritari*** e dovrebbero essere un elemento importante dell'economia europea ***delle reti*** dell'idrogeno. Essi potrebbero beneficiare di requisiti normativi semplificati durante la fase di avviamento del mercato dell'idrogeno.
- (76) Le condotte di interconnessione con paesi terzi possono servire a trasportare l'idrogeno importato o esportato. È opportuno che le relative norme di funzionamento e le norme di certificazione dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio siano sancite in un accordo intergovernativo al fine di definire un quadro normativo coerente e garantirne l'applicazione uniforme a tutta l'infrastruttura.
- (77) Per assicurare il funzionamento efficiente delle reti europee dell'idrogeno, i rispettivi gestori dovrebbero essere responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete ■ , in stretta cooperazione con altri gestori di reti dell'idrogeno e con altri gestori di sistemi a cui le loro reti sono o potrebbero essere connesse, anche per agevolare l'integrazione del sistema energetico.
- (78) I gestori delle reti dell'idrogeno dovrebbero essere incaricati di costruire sufficiente capacità transfrontaliera, ***individuata in linea con il piano congiunto per lo sviluppo della rete per il*** trasporto dell'idrogeno, accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e rendendo così possibile l'integrazione del mercato.
- (79) In alcuni casi, in funzione tra le altre cose della topografia delle reti dell'idrogeno e della popolazione di utenti finali ad esse connessi, i gestori delle reti dell'idrogeno potrebbero dover gestire la qualità dell'idrogeno (ad esempio purificandolo). Le autorità di regolazione ***dovrebbero*** pertanto incaricarli di assicurare una gestione

efficiente della qualità dell'idrogeno nelle rispettive reti *per rispondere ai requisiti di qualità delle diverse applicazioni d'uso finali*. Nello svolgere tali attività, i gestori delle reti dell'idrogeno dovrebbero *garantire una qualità stabile dell'idrogeno per gli utenti finali, in particolare nei settori difficili da decarbonizzare, rispettando* le norme applicabili in materia di qualità.

- (80) I gestori dei sistemi del gas naturale o i gestori delle reti dell'idrogeno che respingono una richiesta di accesso o connessione a causa dell'insufficienza della capacità *o di un basso grado di purezza o che impongono disconnessioni* dovrebbero motivare debitamente tale decisione *o le disconnessioni* ■ *ed essere in linea con le capacità individuate nei piani di sviluppo della rete*. I gestori dovrebbero essere tenuti a migliorare il proprio sistema in modo da rendere possibile, ove economicamente giustificabile, la connessione o l'accesso.
- (81) È opportuno affrontare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi. Bisogna assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi. In tal modo dovrebbe essere assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione e di avere ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Dovrebbero inoltre essere migliorate la trasparenza e la certezza del diritto per gli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti del sistema, quanto alle norme applicabili.
- (82) Gli Stati membri e le parti contraenti del trattato che ha istituito la Comunità dell'energia²⁰ dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo e la decarbonizzazione di un mercato del gas integrato e non dovrebbero adottare misure che compromettano l'ulteriore integrazione dei mercati del gas o la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti. Ciò

²⁰ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

potrebbe implicare tra l'altro cooperare in materia di capacità di stoccaggio e invitare esperti a prendere parte ai gruppi di rischio regionali nel settore del gas.

- (83) I gasdotti che collegano un impianto di produzione di petrolio o gas di un paese terzo a un impianto di trattamento o a un terminale costiero di approdo all'interno di uno Stato membro dovrebbero essere considerati reti di gasdotti a monte. I gasdotti che collegano un impianto di produzione di petrolio o gas di uno Stato membro a un impianto di trattamento o a un terminale costiero di approdo all'interno di un paese terzo non dovrebbero essere considerati reti di gasdotti a monte ai fini della presente direttiva, data l'improbabilità che siffatti gasdotti abbiano un impatto significativo sul mercato interno dell'energia.
- (84) I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero avere la facoltà di concludere accordi tecnici con i gestori dei sistemi di trasporto o altre entità di paesi terzi su questioni relative all'esercizio e all'interconnessione dei sistemi di trasporto, purché il contenuto di siffatti accordi sia compatibile con il diritto dell'Unione.
- (85) È opportuno che rimangano in vigore gli accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di trasporto conclusi tra gestori dei sistemi di trasporto o altre entità, purché siano conformi al diritto dell'Unione e alle pertinenti decisioni dell'autorità di regolazione.
- (86) Quando siffatti accordi tecnici sono in vigore, la presente direttiva non richiede la conclusione di un accordo internazionale tra uno Stato membro e un paese terzo o di un accordo tra l'Unione e un paese terzo relativamente all'esercizio del gasdotto di trasporto interessato.
- (87) L'applicabilità della presente direttiva ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi dovrebbe essere circoscritta al territorio degli Stati membri. Per quanto riguarda i gasdotti di trasporto offshore, la presente direttiva dovrebbe applicarsi nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri.
- (88) Dovrebbe essere possibile per gli accordi esistenti relativi all'esercizio delle linee di trasporto conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo rimanere in vigore, conformemente alla presente direttiva.

- (89) Riguardo agli accordi o alle parti di accordi conclusi con paesi terzi che possono incidere su norme comuni dell'Unione, è opportuno stabilire una procedura coerente e trasparente con la quale autorizzare uno Stato membro, su sua richiesta, a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere con un paese terzo un accordo relativo all'esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte tra lo Stato membro e un paese terzo. La procedura non dovrebbe ritardare l'attuazione della presente direttiva, dovrebbe lasciare impregiudicata la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri e dovrebbe applicarsi agli accordi nuovi ed esistenti.
- (90) Qualora risulti che la materia disciplinata da un accordo rientra in parte nella competenza dell'Unione e in parte in quella di uno Stato membro, è essenziale assicurare una stretta cooperazione tra tale Stato membro e le istituzioni dell'Unione.
- (91) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare decisioni che autorizzino o rifiutino di autorizzare uno Stato membro a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.
- (92) La sicurezza degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato interno del gas e all'integrazione dei mercati isolati del gas degli Stati membri. Il gas può essere fornito ai cittadini dell'Unione esclusivamente attraverso la rete. Mercati aperti del gas funzionanti **sottoposti a un adeguato controllo dell'ACER e delle autorità di regolamentazione** e, in particolare, reti e altri mezzi collegati alla fornitura del gas sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell'economia e il benessere dei cittadini dell'Unione. Persone di paesi terzi dovrebbero pertanto essere autorizzate a controllare un sistema di trasporto o un gestore del sistema di trasporto soltanto se soddisfano i requisiti di separazione effettiva che si applicano all'interno dell'Unione. Fermi restando i suoi obblighi

²¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

internazionali, l'Unione ritiene che il sistema di trasporto del gas sia un settore di grande importanza per l'Unione e che pertanto siano necessarie misure di salvaguardia supplementari a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione in modo da evitare minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica nell'Unione e il benessere dei cittadini dell'Unione. La sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione richiede, in particolare, una valutazione dell'indipendenza della gestione della rete, del grado di dipendenza dell'Unione e dei singoli Stati membri dai paesi terzi per l'approvvigionamento energetico e del trattamento accordato, in un determinato paese terzo, agli scambi interni e con l'estero e agli investimenti in materia di energia. La sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe pertanto essere valutata alla luce delle circostanze di fatto di ciascun caso, nonché dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto internazionale, in particolare dagli accordi internazionali tra l'Unione e il paese terzo in questione. Se del caso, la Commissione dovrebbe presentare raccomandazioni per negoziare pertinenti accordi con paesi terzi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione o includere le questioni necessarie in altri negoziati con detti paesi terzi.

- (93) È opportuno adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso al trasporto. Tali tariffe dovrebbero essere applicabili a tutti gli utenti in modo non discriminatorio. Se l'impianto di stoccaggio, le riserve di rete (linepack) o altri servizi ausiliari operano in un mercato sufficientemente competitivo, l'accesso potrebbe essere concesso in base a meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori.
- (94) Occorre garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di stoccaggio per migliorare l'accesso dei terzi agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche o economiche, per permettere un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti. È pertanto opportuno che gli impianti di stoccaggio siano gestiti tramite entità giuridicamente separate e dotate di efficaci poteri decisionali in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. È inoltre necessario accrescere la trasparenza circa la capacità di stoccaggio offerta ai terzi, obbligando gli Stati membri a definire e pubblicare un quadro non discriminatorio e chiaro che determini il regime normativo appropriato applicabile agli impianti di stoccaggio. Tale obbligo non dovrebbe richiedere una

nuova decisione sui regimi di accesso, ma dovrebbe migliorare la trasparenza in materia di regime di accesso allo stoccaggio. I requisiti di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili sono particolarmente importanti se si tratta di dati di natura strategica o se vi è solamente un unico utente di un impianto di stoccaggio.

(95) L'accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l'accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni riguardo all'accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello della distribuzione rispetto al livello del trasporto, dove la congestione e l'influenza degli interessi della produzione sono in genere più rilevanti che a livello di distribuzione. Per instaurare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio è opportuno impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.

(95 bis) Al fine di migliorare la concorrenza nel mercato per la gestione dei sistemi di distribuzione del gas, gli Stati membri dovrebbero designare i gestori dei sistemi di distribuzione secondo una procedura trasparente e prevedere un limite temporale per tali designazioni. Ciò garantirebbe che i gestori dei sistemi di distribuzione non siano designati in modo permanente e migliorerebbe l'equilibrio dei poteri nell'ambito dei negoziati di concessione con le autorità competenti.

(96) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa **sostenibili, in particolare a livello locale, e indirizzarlo verso applicazioni prioritarie quali le materie prime industriali, i sistemi di riserva di teleriscaldamento e gli usi industriali ad alta temperatura. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che l'integrazione della rete del biometano sia basata su valutazioni nazionali del potenziale e sui criteri di sostenibilità applicabili.** I produttori ■ dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti.

(97) I produttori di gas rinnovabili e **di gas** a basse emissioni di carbonio sono spesso connessi alla rete di distribuzione. Per agevolare la diffusione e l'integrazione nel

mercato di tali gas, è essenziale che i produttori possano accedere senza restrizioni al mercato all'ingrosso e ai pertinenti punti di scambio virtuali. La partecipazione al mercato all'ingrosso è determinata dal modo in cui sono definiti i sistemi di entrata-uscita. In vari Stati membri i produttori connessi alla rete di distribuzione non fanno parte di questi sistemi. Si dovrebbe pertanto facilitare l'accesso dei gas rinnovabili e *dei gas* a basse emissioni di carbonio al mercato all'ingrosso fornendo una definizione del sistema di entrata-uscita e garantendo che gli impianti di produzione connessi al sistema di distribuzione *possano* farne parte. Il regolamento [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] prevede che i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasporto collaborino per consentire l'inversione dei flussi dalla rete di distribuzione a quella di trasporto, o mezzi alternativi atti a facilitare l'integrazione dei gas rinnovabili e *dei gas* a basse emissioni di carbonio nel mercato.

- (98) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato ai piccoli gestori di sistemi di distribuzione, sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentare le imprese interessate dagli obblighi di separazione giuridica.
- (99) Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l'efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, come gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli impianti dell'industria chimica potrebbero includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento.
- (100) L'integrazione di volumi crescenti di gas *rinnovabile* e *di gas* a basse emissioni di carbonio nel sistema del gas naturale comporterà cambiamenti della qualità *del gas trasportato* e *consumato* in Europa. Per assicurare il funzionamento efficiente del sistema del gas naturale, i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero essere

responsabili di gestire la qualità del gas nei propri impianti. Laddove l'iniezione *del gas rinnovabile* e *del gas* a basse emissioni di carbonio avvenga a livello di distribuzione, e laddove necessario per gestirne l'impatto sulla qualità del gas, le autorità di regolazione possono incaricare i gestori dei sistemi di distribuzione di garantire una gestione efficiente della qualità del gas nei rispettivi impianti. Nell'assolvere ai propri compiti di gestione della qualità del gas, i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione dovrebbero osservare le norme applicabili in materia di qualità del gas.

- (101) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno del gas naturale i regolatori dell'energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi *politici*, pubblici o privati. Le disposizioni relative all'autonomia nell'esecuzione del bilancio assegnato dell'autorità di regolazione dovrebbero essere attivate nel quadro definito dalle leggi e norme di bilancio nazionali. Nel contribuire all'indipendenza dell'autorità di regolazione da qualsiasi interesse politico o economico attraverso un adeguato sistema di rotazione gli Stati membri dovrebbero poter tenere in debito conto la disponibilità di risorse umane e la dimensione del consiglio di amministrazione.
- (102) Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di gas necessario ai fini del bilanciamento. Le autorità di regolazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che i prezzi del bilanciamento siano non discriminatori e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di gas e per non compromettere il sistema.
- (103) Le autorità di regolazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema del gas naturale liquefatto (GNL), oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità di regolazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non

discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda.

- (104) Le autorità di regolazione dovrebbero promuovere, in stretta collaborazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita con regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio²², un mercato interno dell'idrogeno aperto, competitivo, sicuro ed ecosostenibile, senza barriere ai flussi transfrontalieri. Ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell'idrogeno occorre che le autorità di regolazione possano prendere decisioni su tutti gli aspetti pertinenti della regolamentazione.
- (105) I regolatori dell'energia dovrebbero avere il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale o di idrogeno e di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese di gas naturale o di idrogeno che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga loro dette sanzioni. Ai regolatori dell'energia dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore, promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno del gas naturale e dell'idrogeno. L'istituzione di programmi di cessione del gas è una delle possibili misure per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato.
- (106) Ai regolatori dell'energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all'applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione unionale e delle norme relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L'organismo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di un'autorità di regolazione ha il diritto di proporre

²² Cfr. pag. 1 della presente *Gazzetta ufficiale*.

ricorso potrebbe essere un giudice o un'altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.

- (107) Qualsiasi armonizzazione dei poteri delle autorità di regolazione dovrebbe comprendere i poteri di fornire incentivi alle imprese e di imporre loro sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o di proporre ad un organo giurisdizionale competente di imporre tali sanzioni. Inoltre, le autorità di regolazione dovrebbero avere il potere di richiedere informazioni pertinenti alle imprese e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi, nonché della facoltà di dirimere controversie.
- (108) Nell'interesse della trasparenza è opportuno che le autorità di regolazione e l'ACER forniscano informazioni sul mercato dell'idrogeno, segnatamente su aspetti quali la domanda e l'offerta, l'infrastruttura di trasporto, la qualità del servizio, **le fonti**, gli scambi transfrontalieri, gli investimenti, i prezzi **all'ingrosso e** al consumo e la liquidità del mercato.
- (109) I gestori dei sistemi di trasporto e **i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno** svolgono un ruolo importante nel garantire investimenti economicamente efficienti nelle reti del gas **che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia**. Per una pianificazione ottimizzata di tutti i vettori di energia e per riconciliare i diversi approcci di pianificazione della rete a livello nazionale e dell'**Unione**, sono introdotti requisiti supplementari di coerenza della pianificazione. La pianificazione di rete dovrebbe anche prendere in considerazione la più stretta correlazione tra gas naturale, energia elettrica, idrogeno e **teleriscaldamento**. **Per garantire una realizzazione economicamente efficiente delle infrastrutture ed evitare attivi non recuperabili, i gestori dei sistemi di trasporto del gas e dell'energia elettrica e i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno dovrebbero elaborare un piano comune di sviluppo della rete che combini gas naturale, idrogeno ed energia elettrica. La pianificazione della rete dovrebbe essere trasparente e permettere la partecipazione delle parti interessate. A tal fine, gli operatori e le autorità di regolazione dovrebbero essere tenuti a procedere a un'ampia consultazione delle parti interessate. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/1119, dovrebbe poter esprimere il proprio parere sul progetto di piano di**

sviluppo della rete. Il piano di sviluppo della rete dovrebbe promuovere l'integrazione del sistema energetico e dare priorità all'idrogeno per gli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare e in cui non sono disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico ed economico.

- (110) In sede di elaborazione del piano di sviluppo della rete è importante che i gestori delle infrastrutture tengano conto del principio dell'"efficienza energetica al primo posto"²³ *e dei principi di efficienza dei sistemi*, in particolare del consumo previsto usato per elaborare gli scenari comuni. *È opportuno dare priorità alle soluzioni sul versante della domanda laddove siano più efficaci in termini di costi rispetto agli investimenti nelle infrastrutture e all'elettrificazione diretta dei settori d'uso finale.*
- (111) La strategia per l'integrazione del sistema energetico sottolinea l'importanza di una pianificazione e un funzionamento coordinati del sistema energetico per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione. È pertanto necessario definire un piano di sviluppo della rete muovendo da uno scenario comune elaborato su base intersettoriale. ■ I gestori delle infrastrutture dovrebbero tendere a un maggior livello di integrazione prendendo in considerazione le esigenze del sistema al di là dei vettori di energia specifici.
- (112) I piani di sviluppo della rete sono un elemento importante per individuare le lacune infrastrutturali e dare informazioni sulle infrastrutture che devono essere realizzate, che possono essere dismesse *o* eventualmente *essere* riconvertite ad altri usi, ad esempio il trasporto di idrogeno. Questo vale a prescindere dal modello di separazione prescelto per i gestori di rete.
- (113) Le informazioni fornite nel piano di sviluppo della rete sulle infrastrutture che possono essere dismesse *o riconvertite* possono indicare che queste rimarranno inutilizzate o saranno smantellate o riconvertite ad altri scopi, come il trasporto di idrogeno. Obiettivo di questa maggiore trasparenza è tenere conto del fatto che le infrastrutture riconvertite sono relativamente più economiche rispetto a quelle realizzate ex novo e dovrebbero quindi consentire una transizione efficace in termini di costi. *Pertanto, un piano comune di sviluppo della rete per il gas naturale,*

²³ Raccomandazione della Commissione del 28 settembre 2021 sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre, C(2021) 7014 final.

L'idrogeno e l'energia elettrica dovrebbe favorire le sinergie e condurre in tal modo a uno sviluppo più rapido e più efficace in termini di costi dell'infrastruttura dell'idrogeno.

- (114) Negli Stati membri nei quali sarà realizzata una rete dell'idrogeno, ***il piano di sviluppo della rete*** dovrebbe assicurare che la costruzione del sistema dell'idrogeno sia fondata su proiezioni della domanda realistiche, ***basate su dati scientifici*** e orientate al futuro, ivi compreso il potenziale fabbisogno del sistema elettrico. Se gli Stati membri decidono di autorizzare il ricorso a oneri specifici come mezzo di cofinanziamento della nuova infrastruttura dell'idrogeno, ***il piano di sviluppo della rete*** dovrebbe aiutare l'autorità di regolazione a valutare tali oneri. ■
- (115) Le informazioni contenute nel piano di sviluppo della rete dovrebbero permettere di prevedere gli impatti sulle tariffe in base alla pianificazione e ai progetti di dismissione ***o riconversione*** che interessano la regulatory asset base (capitale investito netto a fini regolatori) ■ .
- (116) Anziché presentare un piano nazionale di sviluppo della rete a livello di singolo Stato membro, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di elaborare un piano regionale che includa più Stati membri, in un'ottica di integrazione volontaria del mercato del gas regionale.
- (117) ***Diversamente*** dall'energia elettrica, il gas naturale svolgerà un ruolo via via più marginale ***in futuro***, con ripercussioni sulla domanda di investimenti infrastrutturali. Il piano di sviluppo della rete deve pertanto soppesare le criticità sul piano della concorrenza ed evitare attivi non recuperabili. Ne consegue che l'articolo 51, paragrafo 7, non dovrebbe applicarsi ai gestori dei sistemi di trasporto oggetto di separazione proprietaria.
- (117 bis) Gli Stati membri dovrebbero imporre ai gestori dei sistemi di distribuzione e ai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno di definire piani di sviluppo della rete di distribuzione che includano le principali infrastrutture di distribuzione necessarie per integrare il gas rinnovabile proveniente da nuovi impianti di produzione, nonché le infrastrutture che saranno dismesse o riconvertite. L'autorità di regolazione dovrebbe approvare i piani. Tali piani dovrebbero sostenere l'elaborazione dei piani decennali di sviluppo della rete, dal momento che contengono informazioni importanti per determinare la necessità di espandere,***

riconvertire o dismettere la rete. I piani di sviluppo della rete di distribuzione dovrebbero promuovere l'efficienza energetica e l'integrazione del sistema energetico e basarsi sui piani locali di riscaldamento e raffrescamento, in particolare per quanto riguarda l'uso del gas per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici in cui sono disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico ed economico. Tali piani dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e basarsi su ipotesi ragionevoli in merito alla domanda e alla produzione di gas, nonché dare priorità ad altre risorse del sistema energetico disponibili, laddove siano più efficaci, alle soluzioni sul lato della domanda e agli utenti finali in settori difficili da decarbonizzare e in cui non sono disponibili altre opzioni più efficienti sotto il profilo energetico ed economico. Nel preparare il piano, i gestori dovrebbero essere tenuti a condurre un processo di consultazione che coinvolga tutte le parti interessate e a rendere pubblici i progetti di piani. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i gestori dei sistemi di distribuzione dispongano di orientamenti normativi da parte delle autorità di regolazione e di un sostegno finanziario qualora talune parti del sistema di distribuzione possano richiedere la dismissione, in particolare prima della fine del periodo di ammortamento inizialmente previsto.

(117 ter) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità regionali e locali elaborino piani locali di riscaldamento e raffrescamento volti a sostenere l'utilizzo di fonti rinnovabili locali nel modo più efficiente possibile e l'integrazione del settore a livello locale. Tali piani dovrebbero includere una strategia che stabilisca i requisiti necessari per l'infrastruttura a livello di distribuzione al fine di rispondere alla domanda attuale e futura di riscaldamento e raffrescamento di una zona specifica, compresa la domanda di energia dei clienti finali dell'industria, delle PMI, dell'edilizia e dei trasporti. Tale strategia dovrebbe assicurare la trasparenza per il pubblico e i clienti finali, nonché un calendario affidabile per gli investitori e i gestori delle infrastrutture a livello di distribuzione al fine di rispondere alle esigenze di riscaldamento e raffrescamento di una zona. I piani dovrebbero basarsi sulla pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento a

livello locale prevista dalla direttiva (UE) .../...⁺, tenendo conto del potenziale di efficienza energetica e della prestazione energetica nell'edilizia, del quadro di scenari comuni e del piano di sviluppo della rete. Gli Stati membri dovrebbero integrare la valutazione globale del riscaldamento e del raffrescamento con una strategia nazionale volta a ridurre l'uso del gas per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici a livello di distribuzione qualora siano disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico ed economico.

- (118) È opportuno incoraggiare con forza gli investimenti nella realizzazione di nuove grandi infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno *del* gas. Per rafforzare l'effetto positivo dei progetti di infrastrutture esentati dalle regole di concorrenza sulla concorrenza e sulla sicurezza dell'approvvigionamento, è opportuno verificare l'interesse del mercato per questi progetti durante la fase di preparazione del progetto e attuare regole di gestione della congestione. Se un'infrastruttura è situata nel territorio di più Stati membri, dovrebbe spettare all'ACER trattare, in ultima istanza, la domanda di esenzione al fine di tenere conto più efficacemente delle sue ripercussioni transfrontaliere e di agevolare l'iter amministrativo della domanda. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di questi grandi progetti infrastrutturali esentati dall'applicazione delle norme di concorrenza, è opportuno prevedere che le imprese aventi interessi in materia di fornitura e produzione possano beneficiare di una deroga temporanea parziale o totale alle norme sulla separazione delle attività per i progetti in questione. La possibilità di deroghe temporanee dovrebbe applicarsi, per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare ai nuovi gasdotti sul territorio dell'Unione che trasportano il gas da paesi terzi all'interno dell'Unione. Le esenzioni e le deroghe concesse a norma delle direttive 2003/55/CE e 2009/73/CE e relative modifiche dovrebbero continuare ad applicarsi fino alla data di scadenza prevista, fissata nella decisione di concessione dell'esenzione o della deroga.
- (119) Occorre progredire verso mercati dell'idrogeno interconnessi nell'Unione e bisogna quindi agevolare gli investimenti nell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno. Dopo il 31 dicembre 2020, quando il regime di accesso regolato di terzi sarà stato

⁺ ***GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento PE-CONS .../... (2021/0203(COD)).***

applicato integralmente in tutti gli Stati membri, e in assenza di tariffe per il trasporto transfrontaliero, un sistema di compensazione finanziaria dovrebbe incentivare i partecipanti al mercato a sviluppare interconnettori transfrontalieri. ***Nello sviluppo di tale sistema, i gestori delle reti dell'idrogeno dovrebbero tenere conto dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/869.***

- (120) Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono gas. Queste esigenze dovrebbero essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa dell'Unione sui mercati finanziari e dovrebbero anzi essere compatibili con quest'ultima. I regolatori dell'energia e i regolatori del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuno di essi abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza.
- (121) Il gas naturale è importato nell'Unione principalmente e in misura sempre maggiore da paesi terzi. La normativa dell'Unione dovrebbe tener conto delle caratteristiche del gas naturale, come certe rigidità strutturali imputabili alla concentrazione dei fornitori, ai contratti a lungo termine o alla carenza di liquidità a valle. È necessaria quindi una maggiore trasparenza, ***in particolare*** per quanto riguarda la formazione dei prezzi, ***sia all'ingrosso che al consumo.***
- (122) Prima dell'adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l'ACER e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (il "CESR"), istituito con la decisione 2009/77/CE della Commissione²⁴, dovrebbero consultarsi e fornire consulenza alla Commissione sul loro contenuto. L'ACER e il CESR dovrebbero altresì cooperare per svolgere un'indagine e fornire consulenza sull'opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati sul gas ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.
- (123) Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità di regolazione dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di contratti di fornitura con possibilità di interruzione.

²⁴ GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

- (124) Gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio a biogas e gas proveniente dalla biomassa, in particolare biometano, o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti. Tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che **il gas possa** essere **iniettato** nel sistema e **trasportato** attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche.
- (125) I contratti a lungo termine costituiscono un elemento importante della fornitura di gas degli Stati membri. Non dovrebbero tuttavia ostacolare l'ingresso **del gas rinnovabile** e **del gas** a basse emissioni di carbonio, motivo per cui i contratti di fornitura di gas di origine fossile non potranno protrarsi oltre il 2049. Tali contratti dovrebbero sempre essere **conformi agli** obiettivi della presente direttiva e **alle** norme del TFUE, comprese quelle in materia di concorrenza. È necessario tenere conto dei contratti a lungo termine nella programmazione della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese. ***Benché il gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento continui a svolgere un ruolo importante, la sua rilevanza per garantire l'approvvigionamento energetico dell'Unione diminuirà sempre più. In linea con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, gli Stati membri dovrebbero provvedere quanto prima alla graduale eliminazione del gas fossile, tenendo conto della disponibilità di alternative. Gli Stati membri possono decidere, prima della fine del 2049, di fissare una data di scadenza anteriore per la durata dei contratti a lungo termine per il gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento.***
- (126) Al fine di garantire nell'Unione la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico.

- (127) Il rispetto degli obblighi di servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune, *della lotta alla povertà energetica, del monitoraggio dei prezzi*, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi di servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione dell'Unione.
- (128) Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale dovrebbero poter comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e dell'Unione esistenti. Tali strumenti dovrebbero poter comprendere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.
- (129) Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, a notificarle alla Commissione.
- (130) I prezzi di mercato dovrebbero fornire i giusti incentivi allo sviluppo della rete.
- (131) La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori dovrebbe rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di sfruttare appieno le opportunità di un mercato interno liberalizzato *del gas*.
- (132) Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mantenendo al tempo stesso uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in caso di crisi dell'approvvigionamento energetico, è importante prevedere un quadro per la cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà. Tale cooperazione può ricorrere ■ a meccanismi basati su criteri di mercato, se così decidono gli Stati membri. La cooperazione per la promozione della solidarietà regionale e bilaterale non dovrebbe imporre un onere sproporzionato o discriminazioni ai partecipanti al mercato.
- (133) Nella prospettiva della creazione di un mercato interno del gas naturale, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la

cooperazione dei gestori dei sistemi a livello dell'Unione e regionale, annettendovi anche i sistemi isolati che formano "isole del gas" che permangono nell'Unione.

- (134) L'integrazione volontaria dei mercati regionali, in particolare la fusione dei mercati, può apportare vari benefici, a seconda delle caratteristiche specifiche dei mercati in questione. L'integrazione può dare l'opportunità di sfruttare al meglio le infrastrutture, a patto che ciò non incida negativamente sui mercati limitrofi, ad esempio con un aumento delle tariffe transfrontaliere. Offre altresì la possibilità di incrementare la concorrenza, la liquidità e gli scambi, a beneficio dei consumatori finali nella regione, attirando fornitori che non si sarebbero altrimenti affacciati al mercato a causa delle sue scarse dimensioni. L'integrazione dei mercati consente inoltre di creare zone più ampie nelle quali si ha accesso a più fonti di approvvigionamento. Oltre a influire sui prezzi del mercato all'ingrosso grazie a una maggiore concorrenza tra le fonti, tale diversificazione *potrebbe* anche migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento se la nuova zona risultante dalla fusione non presenta più congestioni interne. L'integrazione dei mercati può fungere da base per promuovere ulteriormente la trasformazione del mercato del gas naturale, ivi compresa la diffusione *del* gas rinnovabile e *del* gas a basse emissioni di carbonio. Gli Stati membri, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero collaborare al fine di agevolare l'integrazione regionale.
- (135) Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato interno del gas naturale mediante una rete connessa attraverso l'Unione e le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero pertanto costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolazione, ove opportuno in stretta collaborazione con l'ACER.
- (136) Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere anche la garanzia di norme comuni per un vero mercato interno e un'ampia offerta di gas. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero un incentivo per gli scambi transfrontalieri, determinando la convergenza dei prezzi.
- (137) Le autorità di regolazione dovrebbero altresì fornire informazioni sul mercato per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato interno del gas naturale e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, compresi gli aspetti relativi alla fornitura e alla domanda, alle infrastrutture

di trasporto e distribuzione, alla qualità del servizio, agli scambi transfrontalieri, alla gestione delle congestioni, agli investimenti, ai prezzi all'ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell'efficienza energetica. Le autorità di regolazione dovrebbero denunciare alle autorità garanti della concorrenza e alla Commissione gli Stati membri in cui i prezzi ***hanno ripercussioni negative sui consumatori e*** pregiudicano la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.

- (138) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno del gas naturale e dell'idrogeno pienamente operativo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti di tale azione, può essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (139) Ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ la Commissione ha la facoltà di adottare orientamenti o codici di rete per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Tali orientamenti o codici di rete, che sono norme adottate come regolamenti della Commissione con effetto vincolante, costituiscono, anche rispetto a talune disposizioni della presente direttiva, uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.
- (140) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.
- (141) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la

²⁵ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

trasmissione di tali documenti sia giustificata, in particolare alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Commissione/Belgio (C-543/2017).

- (142) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza la presente direttiva dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, in particolare al diritto alla protezione dei dati personali garantito dall'articolo 8 della Carta. È essenziale che il trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶.
- (143) Al fine di raggiungere il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a elementi non essenziali di taluni settori specifici che sono fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti *e con il pubblico*, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, *il pubblico*, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri *e al pubblico*, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. ***La Commissione dovrebbe inoltre garantire che il pubblico abbia accesso a tutti i documenti trasmessi alla Commissione in relazione all'adozione degli atti delegati.***
- (144) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa determinare i requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti di accesso ai dati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate

²⁶ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

²⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (145) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
- (146) Al fine di garantire un'attuazione agevole ed efficace della presente direttiva, la Commissione sostiene gli Stati membri attraverso lo strumento di sostegno tecnico²⁸ fornendo consulenza tecnica su misura per concepire e attuare riforme, comprese quelle che promuovono un mercato interno competitivo del gas naturale e dell'idrogeno, consentono l'integrazione delle rinnovabili e *del* gas a basse emissioni di carbonio e migliorano la cooperazione e il coordinamento tra gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione. Il sostegno tecnico può concretizzarsi ad esempio nel rafforzamento della capacità amministrativa, nell'armonizzazione dei quadri legislativi e nella condivisione delle migliori pratiche.
- (147) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1. La presente direttiva istituisce un quadro comune per la decarbonizzazione del mercato del gas. A tal fine, essa promuove il principio dell'"efficienza energetica al primo posto", l'integrazione del gas rinnovabile e l'ulteriore integrazione del sistema energetico, contribuisce all'utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed***

²⁸ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (*GU L* 57 del 18.2.2021, pag. 1).

energia e assicura un'equa ripartizione dei costi e dei benefici nonché una chiara identificazione delle responsabilità dei partecipanti al mercato.

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas **■** per mezzo del sistema del gas naturale *e dell'idrogeno, nonché disposizioni in materia di tutela dei consumatori, al fine di creare nell'Unione un mercato dei gas realmente integrato, competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile, equo, trasparente e non discriminatorio*. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento *di tali settori*, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas per mezzo del sistema del gas naturale *e dell'idrogeno* nonché la gestione dei sistemi.
2. La presente direttiva stabilisce norme per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio del gas naturale, nonché per la transizione, *comprese la dismissione e la riconversione*, del sistema del gas naturale a un sistema integrato *altamente efficiente* basato *sul* gas *rinnovabile* e *sul* gas a basse emissioni di carbonio *quando non sono disponibili alternative più efficienti sotto il profilo energetico ed economico*.
3. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio dell'idrogeno per mezzo del sistema dell'idrogeno. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per le reti, la fornitura e lo stoccaggio dell'idrogeno nonché la gestione dei sistemi.
4. La presente direttiva stabilisce norme per la progressiva realizzazione di un sistema dell'idrogeno interconnesso a livello di Unione che contribuisca alla *flessibilità a lungo termine del sistema elettrico e alla* riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra dei settori difficili da decarbonizzare, *nei quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico ed economico e che presentano il più alto potenziale di riduzione dei gas a effetto serra per tonnellata di idrogeno consumato*, sostenendo così la decarbonizzazione del sistema energetico dell'*Unione*.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "gas naturale": *il gas costituito* principalmente di metano, *compreso* il biogas *ai sensi dell'articolo 2, punto 28, della direttiva (UE) 2018/2001 che è stato trasformato in* biometano, o altri tipi di gas che possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
- 2) "gas rinnovabile": il biogas ai sensi dell'articolo 2, punto 28, della direttiva (UE) 2018/2001, compreso il *biogas che è stato trasformato in* biometano, e la parte di combustibili gassosi rinnovabili nei combustibili o carburanti di origine non biologica ai sensi dell'articolo 2, punto 36, della medesima direttiva;
- 3) "gas": il gas naturale e l'idrogeno;
- 4) "sistema del gas naturale": il sistema di infrastrutture, tra cui gasdotti, terminali GNL e impianti di stoccaggio, adibite al trasporto di gas *costituito* principalmente di metano e *comprendente* biogas e gas da biomassa, in particolare biometano, o altri tipi di gas che possono essere iniettati nel sistema di gasdotti per il gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
- 5) "sistema dell'idrogeno": il sistema di infrastrutture, tra cui reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno, contenenti idrogeno a elevato grado di purezza;
- 6) "impianto di stoccaggio dell'idrogeno": l'impianto utilizzato per stoccare idrogeno a elevato grado di purezza *o ammoniacca, comprendente:*
 - a) ■ la parte del terminale dell'idrogeno utilizzata per lo stoccaggio, ■ a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;
 - b) ■ gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno di grandi dimensioni, in particolare quelli sotterranei, ■ a esclusione delle strutture più piccole e facilmente replicabili;
- 6 bis) *"gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio dell'idrogeno ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno;*

- 7) "linepack di idrogeno": lo stoccaggio di idrogeno a elevato grado di purezza mediante compressione nelle reti dell'idrogeno, a esclusione degli impianti riservati ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;
- 8) "terminale dell'idrogeno": l'impianto adibito alla trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o alla liquefazione dell'idrogeno gassoso, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell'idrogeno; sono escluse le parti del terminale dell'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;
- 8 bis) "gestore del terminale dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o di liquefazione dell'idrogeno gassoso e che è responsabile della gestione di un terminale dell'idrogeno;**
- 9) "qualità dell'idrogeno": la purezza dell'idrogeno e i contaminanti in esso contenuti, in linea con le norme sulla qualità dell'idrogeno applicabili al sistema dell'idrogeno;
- 10) "idrogeno a basse emissioni di carbonio": l'idrogeno il cui contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % **e i criteri pertinenti di cui all'articolo 8;**
- 11) "gas a basse emissioni di carbonio": la parte di combustibili gassosi nei combustibili o carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % **e i criteri pertinenti di cui all'articolo 8 della presente direttiva;**
- 12) "combustibili a basse emissioni di carbonio": i combustibili o carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, **punto 35**, della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % **e i criteri pertinenti di cui all'articolo 8 della presente direttiva;**

- 13) "impresa di idrogeno": la persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione di idrogeno, trasporto di idrogeno, fornitura, acquisto o stoccaggio di idrogeno o gestione di un terminale dell'idrogeno, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;
- 14) "impresa di gas naturale": la persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge la funzione di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;
- 15) "rete di gasdotti a monte": il gasdotto o la rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas naturale, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;
- 16) "trasporto": il trasporto di gas naturale finalizzato alla consegna ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti a monte e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, a esclusione della fornitura;
- 17) "gestore del sistema di trasporto": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
- 18) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, a esclusione della fornitura;
- 19) "gestore del sistema di distribuzione": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;

- 20) "rete dell'idrogeno": la rete di condotte *onshore e offshore* usate per il trasporto di idrogeno a elevato grado di purezza finalizzato alla consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;
- 21) "trasporto dell'idrogeno": *la trasmissione o la distribuzione* di idrogeno *finalizzate* alla consegna ai clienti attraverso una rete dell'idrogeno, a esclusione della fornitura, a prescindere *dalla trasmissione o dalla distribuzione*, dalla copertura geografica della rete o dal gruppo di clienti ad essa connessi;
- 21 bis) "trasmissione dell'idrogeno": il trasporto di idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti a monte e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, a esclusione della fornitura;**
- 21 ter) "distribuzione dell'idrogeno": il trasporto di idrogeno attraverso reti di gasdotti locali o regionali finalizzato alla consegna ai clienti, ad esclusione della fornitura;**
- 22) "gestore della rete dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto dell'idrogeno ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;
- 22 bis) "gestore della rete di trasmissione dell'idrogeno": il gestore della rete dell'idrogeno che svolge la funzione di trasporto dell'idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti a monte e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale dell'idrogeno, a esclusione della fornitura;**
- 22 ter) "gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno": il gestore della rete dell'idrogeno che svolge la funzione di trasporto dell'idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti attraverso reti di gasdotti locali o regionali, a esclusione della fornitura;**

- 23) "fornitura": la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il GNL, o di idrogeno, compreso l'idrogeno liquido;
- (24) "impresa fornitrice": la persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
- 24 bis) "impresa fornitrice di idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura di idrogeno;**
- (25) "impianto di stoccaggio": l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, compresa la parte degli impianti GNL utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
- (26) "gestore del sistema di stoccaggio": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio del gas naturale ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;
- (27) "impianto GNL": il terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o per l'importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto, a esclusione delle parti dei terminali GNL utilizzate per lo stoccaggio;
- (28) "gestore del sistema GNL": la persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL;
- (29) "sistema": le reti di trasporto, le reti di distribuzione, gli impianti GNL o gli impianti di stoccaggio di proprietà di o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL;
- (30) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per l'accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti GNL o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di gas *inerte*, a esclusione degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

- (31) "linepack di gas naturale ": lo stoccaggio di gas naturale mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
- (32) "sistema interconnesso": il complesso di sistemi tra loro collegati;
- (33) "interconnettore": il gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;
- (34) "interconnettore di idrogeno": la rete dell'idrogeno che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;
- (35) "linea diretta": il gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;
- (36) l'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente; "impresa verticalmente integrata":
- (37) l'impresa di gas naturale o il gruppo di imprese di gas naturale o l'impresa di idrogeno o il gruppo di imprese di idrogeno in cui la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, trasporto dell'idrogeno, gestione di terminali dell'idrogeno, GNL o stoccaggio di gas naturale o di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale o di idrogeno ;
- (38) "impresa orizzontalmente integrata": l'impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale, nonché un'altra attività che non rientra nel settore del gas naturale;
- (39) "impresa collegata": l'impresa affiliata ai sensi dell'articolo 2, punto 12, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ o l'impresa appartenente agli stessi soci;

²⁹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica

- (40) "utente del sistema": la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema;
- (41) "cliente": il cliente grossista o *il cliente* finale ■ o l'impresa di gas naturale o di idrogeno che acquista gas;
- (42) "cliente civile": il cliente che acquista gas per il proprio consumo domestico;
- (43) "cliente non civile": il cliente che acquista gas non *destinato* al proprio uso domestico;
- (44) "cliente finale": il cliente che acquista gas per uso proprio;
- (45) "cliente grossista": la persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui *tale persona* è stabilita;
- (46) "microimpresa": l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;
- (47) "piccola impresa": l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR;
- (48) "sicurezza": la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e la sicurezza tecnica;
- (49) "contratto di fornitura di gas": il contratto di fornitura di gas, a esclusione degli strumenti derivati sul gas;
- (50) "strumento derivato sul gas": lo strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 dell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE *del Parlamento europeo e della Commissione*³⁰, collegato al gas;
- (51) "controllo": i diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:

della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

³⁰ *Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).*

- (a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
 - (b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa;
- (52) "contratto a lungo termine": il contratto di fornitura di durata superiore a un anno;
- (53) "sistema di entrata-uscita": un **modello di accesso ai** sistemi di trasporto o distribuzione **del gas naturale in cui gli utenti del sistema prenotano diritti di capacità in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita;**
- (54) "zona di bilanciamento": il sistema di entrata-uscita al quale **può essere applicato** un dato regime di bilanciamento, **compresi i sistemi di distribuzione o parti di essi;**
- (55) "punto di scambio virtuale": il punto commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale **il gas è scambiato** tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità ■ ;
- (56) "punto di entrata": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete ■ che dà accesso al sistema di entrata-uscita **e che consente i flussi di gas nel sistema di entrata-uscita;**
- (57) "punto di uscita": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete ■ **che dà accesso al sistema di entrata-uscita e** che consente il flusso di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;
- (58) "punto di interconnessione": il punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale punto è soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;
- (59) "punto di interconnessione virtuale": due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità;
- (60) "partecipante al mercato": la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce gas o che gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di compravendita su uno o più mercati del gas, compresi i mercati di bilanciamento;

- (61) "oneri di risoluzione del contratto": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi attinenti;
- (62) "oneri per cambio di fornitore": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;
- (63) "informazioni di fatturazione": le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;
- (64) "contatore convenzionale": il contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;
- (65) "sistema di misurazione intelligente": il sistema elettronico in grado di misurare il gas immesso nella rete o il gas consumato, fornendo maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale, e in grado di trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
- (66) "interoperabilità": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;
- (67) "più recenti disponibili": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che corrisponde al più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale;
- (68) "migliori tecniche disponibili": nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;
- (69) "povertà energetica": ***l'incapacità di una famiglia, connessa all'inaccessibilità economica, di soddisfare il proprio fabbisogno di approvvigionamento energetico di base e l'impossibilità di accedere ai servizi energetici essenziali atti a garantire livelli di base di comfort e salute e un tenore di vita dignitoso, compresa***

un'erogazione adeguata di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nell'ambito del rispettivo contesto nazionale, delle vigenti politiche sociali e delle altre politiche pertinenti, a causa di un reddito disponibile insufficiente, spese per l'energia elevate e scarsa efficienza energetica delle abitazioni;

-
- (71) "cliente attivo": il cliente finale di gas naturale o il gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o, se consentito *dallo* Stato membro *interessato*, in altri locali, oppure vende il gas rinnovabile autoprodotta attraverso il sistema del gas naturale, o partecipa a meccanismi di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale *del cliente finale*;
- (71 bis) *"efficienza energetica al primo posto": il principio dell'efficienza energetica al primo posto quale definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999;*
- (71 ter) *"impianto dedicato all'idrogeno": impianto dedicato all'idrogeno quale definito all'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2022/869;*
- (71 quater) *"riconversione": la riconversione quale definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2022/869.*

Capo II

Norme generali di organizzazione del mercato

Articolo 3

Mercati dei gas competitivi, incentrati sui *clienti*, flessibili e non discriminatori

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di acquistare gas dal produttore o fornitore di loro scelta e provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di gas naturale o idrogeno allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti, *e non operano*

discriminazioni nei confronti di soluzioni di riscaldamento o raffrescamento con fonti diverse dal gas.

2. Gli Stati membri assicurano che il diritto nazionale ***promuova un mercato altamente efficiente sotto il profilo energetico e basato sulle energie rinnovabili***, non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di gas, l'emergere e il funzionamento di scambi liquidi dei gas, la partecipazione dei consumatori, gli investimenti, in particolare nei gas rinnovabili e ***nei gas*** a basse emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia tra gli Stati membri, e assicurano altresì che i prezzi del gas rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

Gli Stati membri assicurano che gli scambi di liquidi dei gas siano soggetti a obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda i contratti commerciali, e a meccanismi adeguati di formazione dei prezzi.

3. Gli Stati membri assicurano che nel mercato interno ***del*** gas non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato e l'uscita dallo stesso, nonché gli scambi e l'attività sul mercato.
4. Gli Stati membri garantiscono che le imprese energetiche siano soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda ***la connessione alla rete***, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, i procedimenti di cambio di fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.
5. Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno ***del*** gas rispettino il diritto applicabile dell'Unione e nazionale.

- 5 bis. Gli Stati membri garantiscono un approccio incentrato sui clienti ed efficiente sotto il profilo energetico nel mercato dell'idrogeno. Viene data priorità all'utilizzo di combustibili rinnovabili e di combustibili a basse emissioni di carbonio nella rete dell'idrogeno per clienti industriali attivi in settori a difficile decarbonizzazione, con il più elevato potenziale di abbattimento dei gas serra, in cui non sono disponibili opzioni più efficienti dal punto di vista energetico e dei costi, compresi i settori del trasporto in cui le emissioni sono difficili da ridurre, quali il trasporto marittimo e l'aviazione.***

Articolo 3 bis

Obiettivo indicativo di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra dell'UE per l'approvvigionamento di gas nel 2030

- 1. Entro ... [6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta una relazione che esamina l'effetto dell'attuale legislazione in materia di energia e clima nel fornire gas da fonti rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio, in particolare agli utenti finali nei settori a difficile decarbonizzazione con il massimo potenziale di riduzione dei gas a effetto serra, laddove non siano disponibili altre opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e dei costi, compatibilmente con le capacità individuate nei piani di sviluppo della rete di cui all'articolo 51 e nei piani di sviluppo della rete di distribuzione di cui all'articolo 52 ter, e valuta se siano necessarie ulteriori misure a livello dell'Unione per garantire che volumi sufficienti di gas rinnovabile e gas a basse emissioni di carbonio arrivino sul mercato per soddisfare la domanda entro il 2030, contribuendo nel contempo all'obiettivo intermedio di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.*
- 2. Sulla base della relazione, la Commissione presenta, al più tardi 6 mesi dopo la sua pubblicazione, se del caso, una proposta legislativa per introdurre misure, quali un obiettivo indicativo a livello dell'UE per la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra relativa al gas consumato nell'Unione entro il 2030. È preso in considerazione l'uso di reti riservate all'idrogeno. Fatta salva la priorità attribuita al gas rinnovabile, l'obiettivo è considerato aggiuntivo a tutte le pertinenti disposizioni della direttiva [RED II e RED III] e della direttiva [sull'efficienza energetica], in linea con tutta la pertinente legislazione in materia di energia e clima, e tiene conto della sicurezza dell'approvvigionamento e dei requisiti di qualità per il gas fluorurato transfrontaliero. Nel calcolare l'obiettivo, si tiene conto della graduale eliminazione del gas fossile e della riduzione ipotizzata della domanda di gas in settori diversi da quelli a difficile decarbonizzazione per i quali non sono disponibili altre opzioni più efficienti sotto il profilo energetico o sotto il profilo dei costi. La Commissione accompagna la proposta con un atto delegato che specifica la metodologia per il calcolo e la certificazione del conseguimento di tale obiettivo.*

3. *La Commissione specifica inoltre le modalità con cui gli Stati membri mirano collettivamente a garantire il conseguimento dell'obiettivo indicativo dell'UE di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra, anche mediante approcci settoriali differenziati, e le modalità di integrazione di tale obiettivo nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima.*

Articolo 4

Prezzi di fornitura basati sul mercato

1. I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di gas ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra *le imprese di fornitura e per evitare abusi di posizione dominante nonché comportamenti speculativi e manipolativi, per garantire prezzi equi per i clienti finali, nonché per garantire parità di condizioni tra gas, elettricità ed energie rinnovabili termiche.*
- 1 bis. Se vi sono prove di abusi di mercato sul mercato al dettaglio, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale competente intervenga immediatamente, anche per quanto riguarda la limitazione dei margini e dei profitti dell'impresa interessata.*
2. Gli Stati membri assicurano la protezione ■ dei clienti civili vulnerabili *e dei clienti in condizioni o a rischio di povertà energetica* di cui all'articolo 25 con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ■ ai clienti civili vulnerabili *e ai clienti in condizioni o a rischio di povertà energetica*. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4, *4 bis* e 5.
4. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale:
- (a) perseguono un interesse economico generale e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale interesse economico generale;
 - (b) sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili;

- (c) garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di gas naturale dell'Unione;
- (d) sono limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari;
- (e) non comportano costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio;

(e bis) non ostacolano la transizione verso un sistema energetico integrato, altamente efficiente sotto il profilo dell'energia e basato sulle fonti rinnovabili, secondo gli obiettivi, la legislazione e le strategie dell'UE.

4 bis. *Quando gli interventi pubblici si applicano alla fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale a norma del paragrafo 3 o 6, gli Stati membri forniscono tutti i seguenti elementi:*

- (a) sostegno finanziario e amministrativo ai beneficiari al fine di investire nell'efficienza energetica e nelle tecnologie per le energie rinnovabili;*
- (b) alloggi sociali dignitosi e a prezzi accessibili;*
- (c) alloggi conformi alle norme minime di prestazione energetica;*
- (d) accesso a informazioni e consulenze sull'efficienza energetica e sulle tecnologie per le energie rinnovabili.*

5. Lo Stato membro che attua interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale in conformità del paragrafo 3 del presente articolo si conforma altresì all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1999, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione registri o meno un numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica. ***È istituito un quadro di sostegno normativo e finanziario adeguato per affrontare efficacemente i clienti in condizioni o a rischio di povertà energetica prima dell'eliminazione degli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale.***

6. Ai fini di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura di gas naturale e a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas che sia pienamente efficace, ***accessibile*** e basata sul mercato ai sensi del paragrafo 1 ***del presente articolo***, gli Stati membri possono

attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti civili e alle microimprese che non beneficiano degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3 *del presente articolo, come pure, in circostanze eccezionali, a un altro numero limitato di gruppi di clienti, come ad esempio i clienti protetti quali definiti all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1938, onde evitare un impatto significativo sull'economia e la società.*

7. Gli interventi pubblici di cui al paragrafo 6 sono conformi ai criteri di cui *ai paragrafi 4 e 4 bis* e:
- (a) sono accompagnati da una serie di misure volte a conseguire una concorrenza effettiva e da una metodologia per valutare i progressi compiuti riguardo a tali misure;
 - (b) sono stabiliti utilizzando una metodologia che garantisce il trattamento non discriminatorio dei fornitori;
 - (c) sono stabiliti a un prezzo al di sopra del costo, ad un livello tale da consentire un'effettiva concorrenza sui prezzi;
 - (d) sono progettati in modo da ridurre al minimo eventuali impatti negativi sul mercato all'ingrosso del gas naturale;
 - (e) garantiscono che tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano la possibilità di scegliere offerte di mercato competitive e siano informati direttamente, almeno ogni trimestre, della disponibilità di offerte e risparmi sul mercato competitivo e garantiscono che ricevano assistenza per passare a un'offerta basata sul mercato;
 - (f) garantiscono che, a norma degli articoli 18 e 19, tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano il diritto di essere dotati di contatori intelligenti e ne sia offerta loro l'installazione senza costo iniziale supplementare per tali clienti, siano informati direttamente della possibilità di installare contatori intelligenti e ricevano l'assistenza necessaria;
 - (g) non danno luogo a sussidi incrociati diretti fra i clienti riforniti ai prezzi del mercato libero e quelli riforniti ai prezzi di fornitura regolati.
8. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma dei paragrafi 3 e 6 entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto

immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non sono stati sufficienti per raggiungere l'obiettivo perseguito, del modo in cui sono garantiti i requisiti di cui ai paragrafi 4, **4 bis**, 5 e 7 e degli effetti delle misure notificate sulla concorrenza. La notifica illustra la gamma dei beneficiari, **in particolare i clienti civili vulnerabili e i clienti in condizioni o a rischio di povertà energetica, così come potenziali altri beneficiari**, la durata delle misure e il numero di clienti civili interessati dalle misure e spiega le modalità di determinazione dei prezzi regolati.

9. A partire dal 15 marzo 2025 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri presentano alla Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, relazioni sull'attuazione del presente articolo e sulla necessità e la proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo, nonché una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato. Gli Stati membri che applicano prezzi regolati conformemente al paragrafo 6 riferiscono in merito alla conformità alle condizioni di cui al paragrafo 7, compresa la conformità dei fornitori tenuti ad applicare tali interventi, nonché in merito all'impatto dei prezzi regolati sulle finanze di tali fornitori.
10. La Commissione riesamina l'attuazione del presente articolo e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con l'obiettivo di conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas naturale basata sul mercato, unitamente a o seguita da, se del caso, una proposta legislativa. **La proposta legislativa può includere una data finale per i prezzi regolati. La relazione include, se del caso, una valutazione dell'impatto di tali misure sui progressi compiuti nel conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e degli altri obiettivi in materia di energia e clima stabiliti nel diritto dell'Unione applicabile in materia di energia.** Detta relazione può essere combinata alla relazione sull'attuazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/944. ■

Articolo 5

Obblighi di servizio pubblico

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale e di idrogeno,

fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato *del* gas concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale. ***Gli Stati membri*** si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi ***e non operano discriminazioni tra le imprese che forniscono gli stessi servizi sulla base di energie rinnovabili o mediante elettrificazione direttamente da fonti rinnovabili.***

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 106, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese di gas naturale e di idrogeno obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità ***e il prezzo*** delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima ***e i requisiti esistenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile.*** Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese di gas naturale e di idrogeno dell'Unione parità di accesso ai consumatori nazionali. ***Gli obblighi di servizio pubblico relativi agli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas si conformano ai requisiti di cui all'articolo 4. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all'energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.***
3. Gli obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, precisati nei piani d'azione preventivi in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) e k), del regolamento (UE) 2017/1938, si limitano a quanto è necessario per garantire il rispetto ***da parte delle imprese di gas naturale*** degli standard di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento e sono coerenti con i risultati delle valutazioni nazionali del rischio effettuate a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.

4. Se uno Stato membro riconosce compensazioni finanziarie o altre forme di compensazione per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.
5. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.
- 5 bis. *Qualsiasi misura adottata per adempiere agli obblighi di servizio pubblico a norma del presente articolo promuove il principio dell'"efficienza energetica al primo posto" e un'ulteriore integrazione del sistema energetico, contribuisce all'utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia nonché dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e della strategia a lungo termine adottati a norma del regolamento (UE) 2018/1999.***
- 5 ter. *Gli Stati membri consultano i portatori di interessi pertinenti prima di imporre o adottare una misura per adempiere agli obblighi di servizio pubblico a norma del presente articolo. Fatte salve le altre disposizioni in materia di consultazione o trasparenza previste dal diritto dell'Unione o nazionale, tali consultazioni si svolgono in una fase precoce e in modo aperto, inclusivo e trasparente. La partecipazione alle consultazioni è volontaria e sono invitati tutti i pertinenti portatori di interessi, comprese le autorità di regolamentazione, il gestore del sistema di trasmissione e distribuzione, le associazioni e le imprese coinvolte nella produzione, nella fornitura e nel consumo dei mercati dell'energia elettrica, del gas e dell'idrogeno, il riscaldamento e il raffreddamento, gli aggregatori indipendenti, i gestori della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia, i rappresentanti della società civile, le organizzazioni di ricerca e le università, se del caso.***
- Le consultazioni mirano a individuare i pareri e le proposte di tutti i portatori di interessi pertinenti durante il processo decisionale e a informare i portatori di***

interessi in merito agli obiettivi della misura di cui al primo comma, ai motivi della sua necessità e al modo in cui essa contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.

Tutti i documenti ufficiali relativi alle consultazioni e i documenti utilizzati per l'elaborazione della misura sono resi pubblici, preservando nel contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e la protezione dei dati.

Per garantire una partecipazione tempestiva ed effettiva alle consultazioni dei portatori di interessi di cui al primo comma, gli Stati membri pubblicano un progetto di decisione o misura in modo tempestivo e adeguato prima della sua adozione, per consentire alle parti interessate di formulare le loro osservazioni.

Articolo 6

Promozione della cooperazione e dell'integrazione regionali

1. Gli Stati membri e le autorità di regolazione cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali ad uno o più livelli regionali perseguendo la creazione di mercati regionali, se così deciso dagli Stati membri e dalle autorità di regolazione, e di un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare le autorità di regolazione qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri promuovono e facilitano la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto di gas naturale e dei gestori delle reti di idrogeno a livello regionale, anche su questioni transnazionali *e sulla dismissione degli impianti*, allo scopo *di assicurare una decarbonizzazione efficace sul piano dei costi e* di creare un mercato interno *del gas* competitivo, favoriscono la coerenza del loro quadro legislativo, regolamentare e tecnico e agevolano l'integrazione dei sistemi isolati che formano "isole del gas" che permangono nell'Unione. Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, della proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) 804. Tale cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche. Se la Commissione ritiene che le norme a livello dell'Unione siano rilevanti per l'integrazione regionale dei mercati dei gas, essa fornisce gli opportuni orientamenti tenendo conto delle specificità di tali mercati e dell'impatto su quelli limitrofi.
2. L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) coopera con le autorità di regolazione e con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la

compatibilità delle regolamentazioni tra le regioni e al loro interno, allo scopo di creare un mercato interno competitivo dei gas ***che sia compatibile con l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione***. Qualora ritenga necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l'ACER formula idonee raccomandazioni.

3. In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati a un'impresa comune istituita per attuare tale cooperazione, l'impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure da adottare per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Tale programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere l'obiettivo di escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Esso è soggetto all'approvazione dell'ACER. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati.

Articolo 7

Procedura di autorizzazione

1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione (ad esempio una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione) per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno e infrastrutture del sistema dell'idrogeno, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione e/o la gestione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti e apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 11. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas e per clienti grossisti.
2. Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori, ***nonché procedure trasparenti di cui all'articolo 51, paragrafo 8 bis, e all'articolo 52 ter, paragrafo 2***, cui deve attenersi ***un'impresa quando*** chiede un'autorizzazione a fornire gas o a costruire e/o gestire impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno o infrastrutture del sistema dell'idrogeno. I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono ***messi a disposizione del pubblico***. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti e apparecchiature connesse

tengano conto, se del caso, dell'importanza del progetto per il mercato interno *del* gas.

- 2 bis.** *Gli stati membri assicurano che qualsiasi norma nazionale riguardante la procedura di autorizzazione di cui al presente articolo sia proporzionata e necessaria, favorisca l'attuazione del principio dell'"efficienza energetica al primo posto" e contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia nonché dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri e della loro strategia a lungo termine adottati a norma del regolamento (UE) 2018/1999.*
3. Le procedure di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 non durano più di due anni, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti, *fatte salve le norme applicabili conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata]*. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di due anni può essere prorogato fino a un anno.
4. Gli Stati membri valutano quali misure legislative e non legislative siano necessarie per razionalizzare le procedure di autorizzazione, comprese, *senza ostacolarle*, eventuali tappe procedurali connesse alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale *e alla consultazione pubblica*. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli esiti di tale valutazione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui all'articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del medesimo regolamento.
5. I termini stabiliti al paragrafo 3 si applicano fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell'Unione in materia ambientale *ed energetica, quali la direttiva (UE) 2018/2001 [la direttiva sulle energie rinnovabili modificata]*, i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nonché i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.
6. Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più sportelli. Tali sportelli, su richiesta del richiedente e a titolo gratuito, guidano e assistono nell'intera procedura di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 fino alla pronuncia delle autorità

competenti al termine della procedura. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello per l'intera procedura.

7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni ai sensi del diritto nazionale alla costruzione e alla gestione di gasdotti per il gas naturale e di altri attivi della rete usati per il trasporto di gas naturale si applichino anche alle condotte e agli attivi della rete per il trasporto di idrogeno.
8. Gli Stati membri provvedono affinché nei diritti contrattuali esistenti di uso del suolo per la costruzione e la gestione di gasdotti per il gas naturale e di altri attivi della rete rientrino anche le condotte e gli altri attivi della rete per il trasporto di idrogeno.
9. Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l'autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consenta al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto.
10. Per lo sviluppo delle zone nelle quali la fornitura è iniziata di recente e per un'efficiente gestione in generale, e fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un'ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di reti di gasdotti di distribuzione del gas naturale in una determinata zona, ***a meno che non sia stato stabilito nel piano di sviluppo della rete di distribuzione redatto a norma dell'articolo 52 ter o che la capacità sia stata individuata nel piano per lo sviluppo della rete di cui all'articolo 51***, quando in detta zona siano state costruite tali reti di gasdotti, o ne sia stata autorizzata la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.

Articolo 8

Certificazione dei combustibili rinnovabili e ***dei combustibili*** a basse emissioni di carbonio

1. I gas rinnovabili sono certificati conformemente agli articoli 29, ***29 bis*** e 30 della direttiva (UE) 2018/2001 [***direttiva sulle energie rinnovabili modificata***].
2. Onde garantire che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio e idrogeno a basse emissioni di carbonio sia pari almeno al 70 %, conformemente alle definizioni di cui all'articolo 2, punti 10 e 12, gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di

dimostrare il rispetto di tale soglia e dei requisiti stabiliti nella metodologia di cui al paragrafo 5 del presente articolo. A tale fine essi obbligano gli operatori economici a utilizzare un sistema di equilibrio di massa in linea con l'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

3. Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni affidabili in merito al rispetto della soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70 % fissata al paragrafo 2 e della metodologia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 5, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di predisporre un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode.
4. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di carbonio siano prodotti nell'Unione o importati. Le informazioni sull'origine geografica, ***il riconoscimento della provenienza del contenuto energetico da fonti non rinnovabili, il livello della riduzione di emissioni di gas effetto serra raggiunto*** e sul tipo di materie prime dei combustibili a basse emissioni di carbonio o dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori sui siti web degli operatori, dei fornitori o delle autorità competenti e aggiornate su base annuale.
5. Entro ... ***[sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]*** la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 83 al fine di integrare la presente direttiva specificando la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ***ad eccezione dei carburanti derivanti da carbonio riciclato, quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 35, della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata]. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie all'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio è pari almeno al 70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento con una soglia di 94 gCO₂eq/MJ e sulla base delle loro emissioni durante il ciclo di vita, tenendo***

conto della metodologia utilizzata per determinare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, e dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. Per garantire riduzioni comparabili delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori, la Commissione, dopo aver effettuato una valutazione d'impatto, può stabilire una distinzione tra i combustibili fossili di riferimento al fine di distinguere tra i settori di uso finale. La metodologia definisce tassi minimi di cattura del carbonio chiari, credibili, scientificamente fondati e realistici e standard di prestazione in materia di emissioni di metano a monte che sono in linea con le pertinenti disposizioni di cui al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio³¹⁺ e tiene conto dei migliori standard di prestazione disponibili e delle iniziative del settore volte a eliminare la sua impronta di metano e alle modalità con cui i combustibili a basse emissioni di carbonio devono rispettarli. La metodologia garantisce che non siano concessi crediti per le emissioni evitate per il biossido di carbonio la cui cattura abbia già ricevuto un credito di emissioni in virtù di altre disposizioni di legge.

5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 al fine di modificare la presente direttiva adattando la soglia di cui al paragrafo 5 del presente articolo per i combustibili a basse emissioni di carbonio prodotti in impianti che inizieranno l'attività a partire dal 1° gennaio 2031. La Commissione evita il doppio conteggio dei combustibili derivanti da carbonio riciclato.

5 ter. Entro ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta le perdite di idrogeno, compresi i rischi ambientali e climatici, le specificità tecniche e gli adeguati tassi massimi di perdita di idrogeno. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa volta a introdurre misure per ridurre al minimo i possibili rischi di perdita di idrogeno, fissare i tassi massimi di perdita di idrogeno e predisporre meccanismi di

³¹ *Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica del regolamento (UE) 2019/942 (GU L ...).*
⁺ *GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2021/0423(COD)) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detto regolamento nella nota a piè di pagina.*

conformità. Gli adeguati tassi massimi di perdita di idrogeno sono inclusi nella metodologia di cui al paragrafo 5.

6. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di combustibili a basse emissioni di carbonio o idrogeno a basse emissioni di carbonio forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini del presente articolo e dimostrino il rispetto della metodologia di cui al paragrafo 5.
7. Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto ai sensi del paragrafo 6, gli Stati membri non impongono all'operatore economico l'obbligo di fornire altre prove del rispetto dei criteri per i quali il sistema è stato riconosciuto dalla Commissione.
8. Le autorità competenti degli Stati membri controllano il funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano una verifica indipendente nell'ambito di un sistema volontario. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare la verifica, compresa la data, l'ora e il luogo esatti dei controlli. Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, informano senza ritardo il sistema volontario.
9. Su richiesta di uno Stato membro, che può essere basata sulla richiesta di un operatore economico, la Commissione esamina, in base a tutte le prove a disposizione, se siano stati rispettati i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al presente articolo, la metodologia elaborata in linea con il paragrafo 5 e le soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissate all'articolo 2, punti 9 e 10. Entro sei mesi dal ricevimento di una siffatta richiesta la Commissione decide se lo Stato membro interessato può:
 - a) accettare le prove già presentate a dimostrazione del rispetto dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili a basse emissioni di carbonio; o
 - b) in deroga al paragrafo 7, imporre a chi fornisce la fonte dei combustibili a basse emissioni di carbonio di presentare ulteriori prove del rispetto dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della relativa soglia del 70 %.

10. Gli Stati membri impongono ■ agli operatori economici interessati di inserire nella banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità dei combustibili a basse emissioni di carbonio, in linea con quanto prescritto ***agli articoli 28 e 31 bis*** della direttiva (UE) 2018/2001 ***[direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata]***. ***Il sistema interconnesso del gas è considerato un unico sistema di equilibrio di massa. Per i combustibili gassosi, le informazioni relative all'immissione e al prelievo sono presenti nella banca dati dell'Unione. La banca dati dell'Unione è posta in essere quanto prima e in ogni caso entro ... [data di entrata in vigore della presente direttiva].***

Articolo 9

Norme tecniche

Le autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri provvedono affinché siano definiti i criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti GNL, agli impianti di stoccaggio, ad altri sistemi di trasporto e distribuzione, alle linee dirette e al sistema dell'idrogeno. Tali norme garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. L' ACER può formulare se del caso idonee raccomandazioni in materia di compatibilità di tali norme. Tali norme sono notificate alla Commissione a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio³².

Se del caso, gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi di distribuzione e ai gestori delle reti dell'idrogeno sul loro territorio l'obbligo di pubblicare norme tecniche in conformità dell'articolo 9, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas. Gli Stati membri impongono inoltre ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione l'obbligo di pubblicare le tariffe per la connessione di gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Capo III

³² Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

RESPONSABILIZZAZIONE E TUTELA DEI CONSUMATORI E MERCATI AL DETTAGLIO

Articolo 10

Diritti contrattuali di base

1. Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti finali abbiano il diritto di essere riforniti di gas da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti dei fornitori già registrati in un altro Stato membro.
2. Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, gli Stati membri assicurano che i clienti finali godano dei diritti di cui al presente articolo, paragrafi da 3 a 12.
3. I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore che specifichi:
 - a) l'identità, l'indirizzo **e i dati di contatto** del fornitore (**numero di telefono, indirizzo e-mail e dati di contatto del servizio clienti**);
 - b) i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale;
 - c) i tipi di servizio di manutenzione offerti;
 - d) i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;
 - e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;
 - f) l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;

f bis) il nome e le caratteristiche principali del prodotto, compresa, qualora l'impatto ambientale sia promosso come caratteristica essenziale dell'offerta, una descrizione di tale impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO₂ derivanti dal gas fornito dal fornitore nel corso dell'anno precedente;

- g) le modalità di avvio di una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conformemente all'articolo 24;
- h) informazioni sui diritti dei consumatori, incluse **■** informazioni *chiare e comprensibili* sulla gestione dei reclami e *sulle modalità e la sede in cui presentare un reclamo nonché* su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nei siti web delle imprese di idrogeno o di gas naturale;

h bis) informazioni sul fornitore e, se del caso, sul prezzo dei servizi aggiuntivi, quali le assicurazioni e i servizi per l'efficienza energetica.

Le condizioni **contrattuali** devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse **in un linguaggio a misura di consumatore, chiaro e non ambiguo** prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui alle lettere da a) a f) sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

I clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata, **in un unico documento** e con un linguaggio semplice e conciso.

Gli Stati membri, attraverso le rispettive autorità di regolazione, assicurano l'utilizzo di una terminologia comune concordata a livello nazionale.

- 4. I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano

risolvere il contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o degli adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore.

5. I fornitori forniscono ai clienti finali informazioni trasparenti sui prezzi, sulle tariffe **■** e sulle condizioni tipo **vigenti** per quanto riguarda l'accesso ai servizi legati ai gas e l'uso di tali servizi, ***in particolare in merito al carattere fisso o variabile del prezzo e, se del caso, a eventuali promozioni o sconti nonché a prodotti aggiuntivi e/o servizi associati ai servizi legati ai gas.***
- 5 bis. Gli Stati membri, attraverso le rispettive autorità di regolazione, assicurano che le principali informazioni contrattuali siano indicate ed evidenziate nelle offerte presentate dai fornitori ai consumatori, e monitorano la trasparenza delle offerte di mercato e riferiscono in merito.***
6. I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni **■** tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio³³.
7. I clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento.
8. I fornitori offrono ai clienti finali condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli.
9. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.

³³ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

10. I clienti civili di gas naturale ricevono dai fornitori informazioni adeguate sulle misure alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Tali misure alternative **includono** informazioni su fonti di sostegno per evitare la disconnessione, sistemi di prepagamento, audit energetici, servizi di consulenza energetica, piani di pagamento alternativi, consulenza per la gestione dell'indebitamento o moratorie della disconnessione e non devono comportare costi supplementari per i clienti confrontati a una disconnessione.

Gli Stati membri vietano la disconnessione per i clienti civili vulnerabili e i clienti in condizioni o a rischio di povertà energetica che utilizzano il gas naturale a fini di riscaldamento durante l'inverno. Gli Stati membri possono estendere tale divieto ai clienti non civili.

Gli Stati membri provvedono affinché la disconnessione sia vietata durante le controversie giudiziarie o extragiudiziali in corso tra il fornitore e i clienti per un periodo di otto settimane.

11. I clienti finali ricevono dai fornitori una fattura di conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio di fornitore non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio.

Articolo 11

Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri

1. I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas o partecipante al mercato. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare fornitore o partecipante al mercato, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio **nel più breve tempo possibile, e in ogni caso** entro tre settimane dalla data della richiesta. Entro il 2026 il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un partecipante al mercato all'altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo.
2. Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato sia riconosciuto **a tutti i** clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri e i tempi.

3. Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili, ***compresi quelli che hanno accettato un'offerta di fornitura di servizi di gas abbinata alla fornitura di apparecchiature o servizi correlati, nonché le microimprese*** e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore di gas. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato di imporre oneri di risoluzione del contratto ai clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri:
- a) rientrino in un contratto che il cliente ha sottoscritto volontariamente; e
 - b) siano comunicati in modo chiaro al cliente prima della sottoscrizione del contratto.

Detti oneri devono essere proporzionati e non eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore o dal partecipante al mercato risultante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente, compresi i costi di eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente nell'ambito del contratto. L'onere della prova della perdita economica diretta è a carico del fornitore o del partecipante al mercato. L'autorità di regolazione o un'altra autorità nazionale competente controlla l'ammissibilità degli oneri di risoluzione del contratto.

4. I clienti civili di gas hanno il diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore. Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli normativi o amministrativi al cambio collettivo di fornitore e predispongono un quadro che garantisca la tutela dei consumatori per evitare eventuali pratiche abusive.

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini siano fornite informazioni di facile consultazione riguardo alle norme e alla procedura per il cambio di fornitore nel rispettivo Stato membro, unitamente a tutte le informazioni pertinenti sul cambio di fornitore, se del caso, anche attraverso gli sportelli unici di cui all'articolo 23.

Articolo 11 bis

Passaggio ad altri combustibili

- 1. Qualora ai clienti finali sia richiesto di passare dal riscaldamento con gas naturale al riscaldamento con fonti di calore alternative o al teleriscaldamento, anche***

mediante decisione di uno Stato membro, sulla base dei piani locali di riscaldamento e raffrescamento predisposti a norma dell'articolo 52 bis o dei piani di sviluppo della rete di distribuzione di cui all'articolo 52 ter, gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali direttamente interessati da tale decisione siano informati in modo esauriente dai gestori dei sistemi di distribuzione e dai fornitori di tali passaggi ad altri combustibili con sufficiente anticipo rispetto a qualsiasi passaggio previsto.

2. *Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali siano informati in modo esauriente dall'organizzazione o dall'autorità competente in merito ai passaggi obbligatori dai combustibili fossili non gassosi.*
3. *Gli Stati membri, assistiti dai gestori e dai fornitori pertinenti, forniscono ai clienti finali una tabella di marcia per il passaggio dal riscaldamento con gas naturale al riscaldamento con fonti di calore alternative o al teleriscaldamento, comprese la procedura da seguire, le fasi previste e le relative tempistiche.*
4. *Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano informazioni in merito alle opzioni per preparare o adattare le loro abitazioni come pure le loro proprietà e i loro processi commerciali o industriali, nonché in merito all'assistenza consultiva, al sostegno finanziario e a qualsiasi altro aiuto disponibile per gestire i cambiamenti e i costi associati al passaggio previsto ad altri combustibili o alla connessione agli impianti di teleriscaldamento. Tali informazioni dovrebbero essere fornite da sportelli unici istituiti a norma dell'articolo 21 della direttiva (UE) .../...⁺, dell'articolo 26 della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴⁺⁺ nonché dell'articolo [x] della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata].*

⁺ *GU: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS .../... (2021/0203(COD)).*

³⁴ *Direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L ...).*

⁺⁺ *GU: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS .../... (2021/0426(COD)) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detta direttiva nella nota a piè di pagina.*

5. *Durante l'esecuzione di un passaggio ad altri combustibili o della connessione agli impianti di teleriscaldamento si evitano la discriminazione e i sussidi incrociati tra diverse categorie di clienti e tra vettori energetici.*
6. *Gli Stati membri garantiscono che siano messe in atto misure volte ad attenuare e rimuovere eventuali disuguaglianze derivanti dalle politiche intese a realizzare un sistema energetico efficiente e climaticamente neutro.*
7. *Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i passaggi ad altri combustibili o le connessioni agli impianti di teleriscaldamento attuati a norma del presente articolo non si ripercuotano negativamente sui clienti finali, sui clienti vulnerabili, sui clienti in condizioni o a rischio di povertà energetica e sulle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare. Se del caso, gli Stati membri fanno il miglior uso possibile dei finanziamenti, compresi i finanziamenti pubblici e gli strumenti di finanziamento istituiti a livello dell'Unione, al fine di eliminare gli effetti negativi e di garantire una transizione energetica giusta e inclusiva.*

Articolo 12

Strumenti di confronto

1. Gli Stati membri assicurano che quanto meno i clienti civili di gas naturale, **le piccole imprese** e le microimprese abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori, comprese le offerte a pacchetto. I clienti sono informati della disponibilità di tali strumenti nelle loro fatture o unitamente alle stesse o con altri mezzi. Gli strumenti soddisfano almeno i seguenti requisiti:
 - (a) sono indipendenti dai partecipanti al mercato e assicurano che le imprese di gas naturale siano trattate alla pari nei risultati delle ricerche;
 - (b) indicano chiaramente il proprietario e la persona fisica o giuridica che gestisce e controlla gli strumenti e forniscono informazioni sulle modalità di finanziamento degli strumenti;
 - (c) definiscono e indicano i criteri chiari e oggettivi su cui si deve basare il confronto, compresi i servizi;
 - (d) usano un linguaggio semplice e privo di ambiguità;

- (e) forniscono informazioni corrette e aggiornate e indicano la data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni;
- (f) sono accessibili per le persone con disabilità in quanto sono percepibili, riconoscibili, comprensibili e affidabili;
- (g) forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle offerte pubblicate;
- (h) effettuano confronti, limitando i dati personali richiesti a quanto strettamente necessario per il confronto.

Gli Stati membri garantiscono che almeno uno strumento contempli il mercato del gas nel suo insieme. Se vari strumenti coprono il mercato, essi comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di gas che copra una parte significativa del mercato e, se tali strumenti non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati.

2. Gli strumenti possono essere gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le società private e le autorità o gli enti pubblici.
3. Gli Stati membri *esigono* che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano criteri comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori, ***compresi il carattere fisso o variabile del prezzo, la durata del contratto, il prezzo unitario unico, compresi tutti gli oneri e le imposte, nonché gli sconti, onde consentire ai clienti finali di individuare l'offerta più conveniente e, qualora l'impatto ambientale sia promosso come caratteristica essenziale dell'offerta, una descrizione di tale impatto ambientale.***

Nel definire tali criteri, gli Stati membri consultano i pertinenti soggetti interessati, comprese le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori.

4. Gli Stati membri designano un'autorità competente incaricata di rilasciare marchi di fiducia agli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 e di garantire che gli strumenti di confronto recanti un marchio di fiducia continuino a soddisfare tali requisiti. ***Per consentire alle autorità competenti di rilasciare marchi di fiducia, i fornitori e gli intermediari interessati comunicano loro tutte le offerte attuali e passate disponibili. In particolare, le autorità competenti effettuano revisioni periodiche degli strumenti di confronto dei prezzi recanti un marchio di***

fiducia per garantire che i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 continuino a essere soddisfatti. Tale autorità *competente* è indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto.

5. Ogni strumento di confronto delle offerte dei partecipanti al mercato è ammesso a richiedere un marchio di fiducia in conformità del presente articolo su base volontaria e non discriminatoria.
6. In deroga ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono scegliere di non prevedere il rilascio del marchio di fiducia per gli strumenti di confronto qualora un'autorità pubblica o un ente pubblico fornisca uno strumento di confronto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Clienti attivi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, ***in particolare del settore agricolo o pubblico, pur mantenendo i loro diritti di clienti finali quali sanciti dalla presente direttiva***, abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi. ***Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi rispettino i criteri applicabili in materia di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata] e alle pertinenti disposizioni sulle emissioni di metano del regolamento (UE) .../...⁺.***
2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi:
 - a) abbiano il diritto di operare direttamente;
 - b) abbiano il diritto di vendere il gas naturale rinnovabile autoprodotta attraverso il sistema del gas naturale;
 - c) abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di efficienza energetica;

⁺ ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2021/0423(COD)).***

- d) abbiano il diritto di delegare a un terzo la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo;
 - e) siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi e che siano trasparenti e non discriminatori, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema;
 - f) siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano al sistema del gas naturale o deleghino la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 3, lettera e), del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX].
3. L'ordinamento nazionale degli Stati membri può contenere disposizioni diverse che si applicano ai clienti attivi individuali e consorziati, a condizione che tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente articolo si applichino a tutti i clienti attivi. Qualsiasi differenza di trattamento nei confronti dei clienti attivi consorziati deve essere proporzionata e debitamente giustificata.
4. Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi **di gas naturale rinnovabile** proprietari di un impianto nel quale è **prodotto o** immagazzinato gas rinnovabile:
- a) abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo averne fatto richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento;
 - b) non siano soggetti ad alcun doppio onere, compresi gli oneri di rete, per il gas rinnovabile immagazzinato che rimane nella loro disponibilità;
 - c) non siano soggetti a requisiti o oneri sproporzionati in materia di licenze;
 - d) siano autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.



Articolo 15

Bollette e informazioni di fatturazione

1. Gli Stati membri assicurano che le bollette e le informazioni di fatturazione siano accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e

presentate in modo da facilitare i confronti da parte dei clienti finali, e che soddisfino i requisiti minimi fissati nell'allegato I. I clienti finali ricevono, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui la loro bolletta è stata compilata, soprattutto qualora le bollette non siano basate sul consumo effettivo.

2. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali ricevano tutte le loro bollette e informazioni sulla fatturazione gratuitamente.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le bollette e le informazioni sulla fatturazione in via elettronica e affinché siano offerte loro soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle bollette.
4. Se il contratto prevede una variazione futura di prodotto o di prezzo o una riduzione, ciò deve essere indicato nella bolletta, unitamente alla data della variazione.
5. Gli Stati membri consultano le organizzazioni dei consumatori qualora considerino la possibilità di modificare i requisiti di contenuto delle bollette.

Articolo 16

Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema del gas naturale

1. Allo scopo di ***integrare le misure di efficienza*** energetica ***adottate a norma delle direttive (UE) .../...⁺ e (UE) .../...⁺⁺*** e di responsabilizzare ***ulteriormente*** i clienti finali, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità di regolazione raccomandano fermamente alle imprese di gas naturale di ottimizzare l'uso del gas naturale, fra l'altro fornendo servizi di gestione dell'energia e introducendo, ***a seguito di una valutazione costi-benefici positiva***, sistemi di misurazione intelligenti interoperabili, in particolare con sistemi di gestione dell'energia dei consumatori e reti intelligenti, nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati.
2. Gli Stati membri ***procedono all'introduzione*** nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti ***che favoriscono la partecipazione attiva dei clienti soltanto dopo*** una valutazione costi-benefici ***positiva che valuti e specifici chiaramente i benefici per i consumatori derivanti dall'utilizzo di contatori intelligenti e dalla***

⁺ ***GU: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS .../... (2021/0203(COD)).***

⁺⁺ ***GU: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS .../... (2021/0426(COD)).***

sottoscrizione di offerte basate sui contatori intelligenti. La valutazione costi-benefici è eseguita in conformità dei principi di cui all'allegato II. Essa valuta anche gli effetti dell'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti solo per i clienti industriali.

3. Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti adottano e pubblicano i requisiti funzionali e tecnici minimi per i sistemi di misurazione intelligenti destinati a essere introdotti nel loro territorio in conformità dell'articolo 18 e dell'allegato II. Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità di tali sistemi di misurazione intelligenti e la loro capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori. A tal fine, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme tecniche, comprese quelle che consentono l'interoperabilità, delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo delle reti intelligenti e dello sviluppo del mercato interno del gas naturale.

3 bis. Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti elaborano orientamenti per la fornitura di informazioni e consigli chiari e comprensibili ai clienti in merito ai benefici dei contatori intelligenti. Gli Stati membri elaborano tali orientamenti previa consultazione degli organismi dei consumatori e di altre organizzazioni pertinenti. Tali orientamenti, quanto meno:

- a) comprendono consigli su come i gruppi di clienti possano utilizzare il proprio sistema di misurazione intelligente per migliorare la propria efficienza energetica;***
- b) stabiliscono norme a livello di settore per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti vulnerabili, tra cui le persone con una disabilità visiva o uditiva e le persone con bassi livelli di alfabetizzazione;***
- c) comprendono strategie di coinvolgimento locale volte a favorire il sostegno delle autorità e dei servizi di assistenza per illustrare in che modo i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni o a rischio di povertà energetica possano trarre beneficio dagli apparecchi intelligenti.***

4. Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all'introduzione in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in

tal senso, l'autorità competente designata controllano regolarmente l'introduzione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire il conseguimento di benefici per i *clienti*. *I benefici per le operazioni in rete conformemente alla valutazione costi-benefici, ad esempio in termini di risparmio, in particolare grazie a una migliore gestione della rete, a un'eliminazione più efficace dei guasti nonché a una pianificazione e un'individuazione più precise delle perdite di rete, sono sottratti nel calcolo del contributo dei clienti.*

■

6. Le disposizioni in materia di misurazione intelligente di cui alla presente direttiva si applicano agli impianti futuri e agli impianti che sostituiscono i contatori intelligenti più vecchi. I sistemi di misurazione intelligenti che sono già installati o il cui "avvio dei lavori" è avvenuto prima del [data di entrata di in vigore] possono restare operativi durante il loro intero ciclo di vita. Tuttavia i sistemi di misurazione intelligenti che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20 e all'allegato II non possono restare operativi oltre [12 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].
7. Ai fini del paragrafo 6 per "avvio dei lavori" si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento dell'acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

■

Articolo 18

Funzionalità dei sistemi di misurazione intelligenti nel sistema del gas naturale

Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 16, paragrafo 2, ■ gli Stati membri introducono tali sistemi in conformità alle norme tecniche europee, ai seguenti requisiti e all'allegato II:

- a) i sistemi di misurazione intelligenti misurano con precisione il consumo effettivo di gas naturale e sono in grado di fornire ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo d'uso, inclusi dati sui consumi storici convalidati che sono resi accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi, nonché i più recenti dati disponibili sui consumi non convalidati, anch'essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata e di altri servizi;
- b) la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati è conforme alla pertinente normativa dell'Unione in materia di sicurezza, tenendo debitamente conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il più alto livello di cibersicurezza tenendo al contempo presenti i costi e il principio di proporzionalità;
- c) la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati deve essere conforme alla pertinente normativa dell'Unione sulla protezione dei dati e della vita privata;
- d) se il cliente finale lo richiede, i dati sul suo consumo di gas naturale sono messi a sua disposizione, in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 23, attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata o mediante l'accesso a distanza, oppure comunicati a un terzo che lo rappresenta, in un formato facilmente comprensibile, in modo da permettergli di raffrontare offerte comparabili;
- e) prima o al momento dell'installazione del contatore intelligente si forniscono al cliente finale consulenza e informazioni adeguate, in particolare riguardo al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia, nonché riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali a norma della pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati;
- f) i sistemi di misurazione intelligenti consentono la misurazione e il pagamento per i clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale.

Ai fini del primo comma, lettera d), il cliente finale può recuperare i dati del contatore o trasmetterli a terzi senza costi aggiuntivi, conformemente al diritto alla portabilità dei dati sancito dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Articolo 19

Diritto a un contatore intelligente del gas naturale *per i clienti industriali*

1. Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 16, paragrafo 2, **■** gli Stati membri assicurano che ciascun cliente *industriale* abbia diritto, su richiesta, sostenendo i costi connessi, all'installazione o, se del caso, all'adattamento, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, di un contatore intelligente che:
 - a) sia dotato, ove tecnicamente possibile, delle funzionalità di cui all'articolo 18 o di una serie minima di funzionalità da definire e pubblicare a cura degli Stati membri a livello nazionale in conformità dell'allegato II;
 - b) sia interoperabile e in grado di realizzare l'auspicata connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori.
2. Se un cliente *industriale* richiede l'installazione di un contatore intelligente in applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata:
 - a) assicura che il cliente *industriale* che richiede l'installazione di un contatore intelligente riceva un'offerta che espliciti e descriva chiaramente:
 - i) le funzioni e l'interoperabilità supportate dal contatore intelligente e i servizi che possono essere forniti, così come i vantaggi realisticamente conseguibili grazie al contatore intelligente in quel momento specifico;
 - ii) eventuali costi connessi a carico del cliente *industriale*;
 - b) assicura che il contatore intelligente sia installato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro quattro mesi dalla richiesta del cliente *industriale*;
 - c) periodicamente, e almeno ogni due anni, rivede e rende pubblici i costi connessi e ne traccia l'evoluzione a seguito degli sviluppi tecnologici e dei potenziali adeguamenti del sistema di misurazione.

Articolo 20

Contatori convenzionali del gas naturale

1. Qualora i clienti finali di gas naturale non dispongano di contatori intelligenti, gli Stati membri assicurano che, ***nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, questi*** siano dotati di contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione il consumo effettivo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di gas naturale possano leggere facilmente i loro contatori convenzionali, direttamente o indirettamente mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea.

Articolo 21

Gestione dei dati

1. Al momento di stabilire le regole per la gestione e lo scambio dei dati, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata indicano le norme relative all'accesso ai dati del cliente finale da parte dei soggetti ammessi in conformità del presente articolo e del quadro giuridico dell'Unione applicabile. Ai fini della presente direttiva, si considera che i dati comprendano quelli di misurazione e di consumo nonché i dati richiesti per cambiare fornitore e per altri servizi.
2. Gli Stati membri organizzano la gestione dei dati in modo tale che l'accesso ai dati e lo scambio degli stessi siano efficienti e sicuri, garantendo altresì la protezione e la sicurezza dei dati.

Indipendentemente dal modello utilizzato per la gestione dei dati in uno Stato membro, i soggetti responsabili della gestione dei dati forniscono a qualsiasi soggetto ammesso l'accesso ai dati del cliente finale conformemente al paragrafo 1. I dati richiesti devono essere messi a disposizione dei soggetti ammessi in modo non discriminatorio e simultaneo. L'accesso ai dati deve essere facile e le relative procedure attinenti devono essere pubblicamente disponibili.

3. Le norme sull'accesso ai dati e sulla relativa conservazione ai fini della presente direttiva devono essere conformi alla pertinente normativa dell'Unione.

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

4. Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata autorizzano e certificano o, se del caso, controllano i soggetti responsabili della gestione dei dati per garantirne la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Fatti salvi i compiti dei responsabili della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere ai soggetti responsabili della gestione dei dati la designazione di un responsabile della conformità, incaricato di controllare l'attuazione delle misure adottate da tali soggetti per assicurare un accesso non discriminatorio ai dati e la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Gli Stati membri possono nominare responsabili della conformità od organismi a ciò preposti di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera d), della presente direttiva al fine di adempiere agli obblighi del presente paragrafo.

5. Ai clienti finali non è addebitato alcun costo supplementare per l'accesso ai loro dati o per la richiesta di mettere tali dati a disposizione.

Gli Stati membri sono responsabili della fissazione dei costi per l'accesso ai dati da parte dei soggetti ammessi.

Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata assicurano che i costi addebitati dai soggetti regolamentati che forniscono servizi di dati siano ragionevoli e debitamente giustificati.

Articolo 22

Requisiti di interoperabilità e procedure per l'accesso ai dati

1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio del gas naturale ed evitare costi amministrativi eccessivi per i soggetti ammessi, gli Stati membri agevolano la completa interoperabilità dei servizi energetici all'interno dell'Unione.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati di cui all'articolo 21, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di gas naturale applichino i requisiti di interoperabilità e le procedure per l'accesso ai dati di cui al paragrafo 2. Tali requisiti e procedure si basano sulle prassi nazionali esistenti.

Articolo 23

Sportelli unici

Ciascuno Stato membro si accerta che venga istituito un solo sportello unico al fine di fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori e possono coincidere con gli sportelli unici per l'energia elettrica di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2019/944 o con gli sportelli unici istituiti a norma della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata], della direttiva (UE) .../...⁺ e della direttiva (UE) .../...⁺⁺, a condizione che tali entità garantiscano l'accesso alle conoscenze e alle informazioni concernenti sia l'energia che i consumatori.

Gli sportelli unici forniscono inoltre informazioni chiare e complete sulle misure di sostegno disponibili, comprese quelle destinate ai clienti vulnerabili, quali il meccanismo temporaneo di sostegno al reddito, il sostegno alle misure di efficienza energetica, le ristrutturazioni edilizie, i sistemi di riscaldamento e di raffreddamento alternativi basati sulle energie rinnovabili e l'accesso alla produzione, all'autoconsumo, alla vendita e allo stoccaggio di energia rinnovabile.

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali siano informati sull'ubicazione dello sportello unico nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sugli strumenti di confronto certificati siano fornite ai clienti mediante lo sportello unico nazionale. Gli Stati membri garantiscono inoltre l'accesso ad almeno uno strumento di confronto accessibile ai clienti che ne fanno richiesta, compresi quelli che non hanno accesso a Internet.

⁺ *GU: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS .../... (2021/0203(COD)).*

⁺⁺ *GU: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento PE-CONS .../... (2021/0426(COD)).*

Articolo 24

■ Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva, attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un'autorità di regolazione. Laddove il cliente finale sia un consumatore ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²³ tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono conformi ai requisiti di qualità di cui alla predetta direttiva e prevedono, ove giustificato, sistemi di rimborso e indennizzo.
 2. Ove necessario, gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie cooperino per garantire un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplice, equa, trasparente, indipendente, efficace ed efficiente per qualsiasi controversia derivante da prodotti o servizi legati o abbinati a qualsiasi prodotto o servizio che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
 3. La partecipazione delle imprese di gas ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro interessato non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci.
- 3 bis. *Gli Stati membri valutano periodicamente il funzionamento dei rispettivi meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, soprattutto in termini di partecipazione e conformità dei fornitori di servizi energetici, degli intermediari e dei gestori dei sistemi di distribuzione.***

Articolo 25

Tutela dei clienti vulnerabili e ***dei clienti in condizioni o a rischio di povertà energetica e dei fornitori di ultima istanza***

Gli Stati membri ***tutelano*** i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili e ***ai clienti in condizioni o a rischio di povertà energetica*** un'adeguata protezione. In questo contesto, ***il termine "cliente vulnerabile" è definito ai sensi dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2019/944.***

Gli Stati membri fanno riferimento alla definizione di povertà energetica di cui alla direttiva (UE) .../...⁺ ai fini dell'adozione di una definizione comparabile di clienti in condizioni o a rischio di povertà energetica. Ai fini dell'attuazione del concetto di povertà energetica, gli Stati membri tengono conto degli indicatori e degli orientamenti di cui alla raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica e almeno dei seguenti elementi, segnatamente la percentuale di persone:

- (a) la cui quota della spesa energetica in proporzione al loro reddito disponibile, dopo aver detratto i costi abitativi, è superiore al doppio della quota mediana nazionale;*
- (b) la cui quota del reddito disponibile spesa per i servizi energetici è superiore alla quota mediana nazionale e il cui reddito disponibile dopo la detrazione dei costi dell'energia e dei costi abitativi è uguale o inferiore alla soglia del "rischio di povertà";*
- (c) la cui spesa per l'energia in valori assoluti è inferiore alla metà della mediana nazionale.*

Le misure volte ad affrontare la povertà energetica e a tutelare i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni o a rischio di povertà energetica possono includere un sostegno volto a garantire l'approvvigionamento energetico necessario, a diffondere le energie rinnovabili e a migliorare l'efficienza energetica, comprese le ristrutturazioni degli edifici, al fine di superare in modo sostenibile la vulnerabilità e la povertà energetica. Le misure ■ possono altresì includere tra le altre cose il divieto di interrompere la fornitura a detti clienti nei periodi critici e, in ogni caso, durante l'inverno.

In particolare gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali nelle zone isolate che sono *già* connessi *al sistema* del gas naturale o *al sistema* dell'idrogeno. Gli Stati membri *designano* un fornitore di ultima istanza per i clienti civili e, se lo ritengono opportuno, per le piccole imprese connesse al sistema del gas naturale o dell'idrogeno. *Gli Stati membri adottano misure appropriate qualora i clienti vulnerabili o i clienti in condizioni o a rischio di povertà energetica non siano in grado di pagare il fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri garantiscono la* tutela dei consumatori, con particolare

⁺ *GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento PE-CONS .../... (2021/0203(COD)).*

riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

Per i clienti finali vulnerabili o che sono in condizioni o a rischio di povertà energetica, compresi quelli che non sono connessi ai sistemi del gas naturale o dell'idrogeno, gli Stati membri adottano senza indugio misure volte a garantire la loro sicurezza energetica, dando priorità alle opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e sostenibili.

Le misure di cui al presente articolo non ostacolano l'effettiva apertura del mercato di cui all'articolo 4 o il funzionamento del mercato. A norma dell'articolo 5, gli Stati membri notificano alla Commissione, se del caso, le misure adottate per l'attuazione del presente articolo. Dette notifiche possono comprendere le misure avviate nell'ambito del sistema di assistenza sociale generale.

Articolo 25 bis

Monitoraggio della povertà energetica e della sicurezza energetica

Fatto salvo il quadro di comunicazione di cui al regolamento (UE) 2018/1999, entro il ... [due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni due anni, la Commissione adotta e rende pubblica una relazione che traccia il livello di povertà energetica e il rischio di povertà energetica in ciascuno Stato membro e per livello NUTS3.

La relazione include almeno gli elementi seguenti:

- (a) una valutazione della situazione e degli sviluppi dei prezzi dell'energia nell'Unione e negli Stati membri nonché dell'impatto sulle famiglie in condizioni o a rischio di povertà energetica e dell'impatto dei prezzi dell'energia sulla loro sicurezza energetica, compresa una valutazione dell'eventualità che le variazioni dei prezzi dell'energia al dettaglio siano dovute a un'attuazione inefficace della presente direttiva e alla mancanza di condizioni di mercato adeguate, in particolare a un livello insufficiente di concorrenza tra i fornitori o a pratiche anticoncorrenziali;*
- (b) una valutazione delle condizioni alla base dell'insorgenza della povertà energetica, compresa una valutazione dell'eventualità che la povertà energetica sia dovuta alla mancanza di capacità infrastrutturale, alle situazioni reddituali o alle condizioni abitative;*

- (c) *una mappatura dettagliata delle misure e degli strumenti sociali attuati negli Stati membri per affrontare la povertà energetica, incluse le misure di cui all'articolo 25.*

La Commissione utilizza, tra l'altro, i criteri stabiliti all'articolo 25, oltre agli indicatori e agli orientamenti illustrati nella sua raccomandazione sulla povertà energetica, per identificare e riferire in merito al numero di famiglie che sono in condizioni o a rischio di povertà energetica.

Capo IV

Accesso di terzi all'infrastruttura

Sezione I

ACCESSO ALL'INFRASTRUTTURA DEL GAS NATURALE

Articolo 26

Accesso al mercato per *il gas rinnovabile* e *il gas* a basse emissioni di carbonio

Gli Stati membri consentono l'accesso *del gas rinnovabile* e *del gas* a basse emissioni di carbonio al mercato e all'infrastruttura a prescindere dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di trasporto, *purché tale accesso sia considerato vantaggioso in linea con il piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 52.*

Articolo 27

Accesso dei terzi alla distribuzione e al trasporto di gas naturale e ai terminali GNL

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, comprese le imprese di fornitura, e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 72 dall'autorità di regolazione di cui all'articolo 70 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore. ■

2. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono la stipulazione di contratti a lungo termine per **il gas rinnovabile e il gas** a basse emissioni di carbonio, purché siano conformi alle norme sulla concorrenza dell'Unione e contribuiscano alla decarbonizzazione. Per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non devono essere stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre la fine del 2049. ***Il termine può essere riveduto al fine di allinearsi alle pertinenti modifiche degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima, tenendo conto della sicurezza dell'approvvigionamento e fatti salvi i contratti a lungo termine che sono stati conclusi.***

Articolo 28

Accesso alla rete di gasdotti a monte per il gas naturale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti a monte, inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzate per le attività locali di coltivazione e sono situate nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 88.
2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è dato secondo modalità stabilite dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell'ambiente. Si può tenere presente quanto segue:
 - (a) la necessità di rifiutare l'accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;
 - (b) la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l'efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale;

- (c) la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti a monte per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti a monte o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa; e
 - (d) la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa dell'Unione, ai fini dell'autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo a monte.
3. Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla risoluzione delle controversie in cui sia prevista un'autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l'accesso a reti di gasdotti a monte, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell'accesso a tali reti.
4. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti a monte che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate. Se la rete di gasdotti a monte ha origine in un paese terzo e si collega ad almeno uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro e lo Stato membro in cui è situato il primo punto di entrata verso la rete degli Stati membri consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti a monte al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.

Articolo 29

Accesso allo stoccaggio di gas naturale

1. Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack, ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti nonché per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai

paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

In sede di scelta della procedura di accesso allo stoccaggio ai sensi del presente articolo, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio effettuate a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938.

Le autorità di regolazione definiscono e pubblicano i criteri in base ai quali è possibile determinare quale regime d'accesso sia applicabile agli impianti di stoccaggio e al linepack. Essi rendono noto, o obbligano i gestori dei sistemi di stoccaggio e trasporto a rendere noto, quali impianti di stoccaggio o quali parti di tali impianti di stoccaggio e quale linepack sono offerti in base alle differenti procedure di cui ai paragrafi 3 e 4.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.
3. In caso di accesso negoziato, le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché le imprese e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l'accesso ad altri servizi ausiliari. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari.

I contratti di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio interessato. Le autorità di regolazione impongono al gestore del sistema di stoccaggio e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio, del linepack e di altri servizi ausiliari con scadenza annuale.

Nell'elaborare tali condizioni i gestori dei sistemi di stoccaggio consultano gli utenti del sistema.

4. In caso di accesso regolato, le autorità di regolazione adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che

all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al linepack, e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio e del linepack, ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l'accesso ad altri servizi ausiliari. Le autorità di regolazione consultano gli utenti del sistema in sede di elaborazione di tali tariffe o delle metodologie relative a tali tariffe. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese concorrenti diverse dal proprietario o dal gestore del sistema o da un'impresa ad essi collegata.

Articolo 30

Linee dirette per il gas naturale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:
 - (a) le imprese stabilite nel loro territorio riforniscano i clienti idonei mediante una linea diretta; e
 - (b) qualsiasi cliente nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.
2. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione, per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel loro territorio. Tali criteri sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
3. Gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un'autorizzazione a costruire una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 34 ovvero all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 73.

Sezione II

ACCESSO ALL'INFRASTRUTTURA DELL'IDROGENO

Articolo 31

Accesso dei terzi alle reti dell'idrogeno

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso regolato dei terzi alle reti dell'idrogeno basato su tariffe pubblicate e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete dell'idrogeno. ***Nel caso in cui la capacità sia inferiore agli utenti potenziali, i gestori di rete, in cooperazione con le autorità di regolazione competenti e gli utenti potenziali, attribuiscono un accesso prioritario agli utenti che possono dimostrare il più alto potenziale di abbattimento dei gas a effetto serra per tonnellata di idrogeno consumato e per i quali non sono disponibili altre opzioni più efficienti sotto il profilo energetico ed economico. Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui l'accesso alla rete dell'idrogeno sia già stato concesso.***
2. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 72 dall'autorità di regolazione di cui all'articolo 70 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.
3. I gestori delle reti dell'idrogeno, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni, anche in relazione al trasporto transfrontaliero dell'idrogeno nella rete, hanno accesso alla rete di altri gestori delle reti dell'idrogeno.
4. Lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 fino al 31 dicembre 2030. In tal caso lo Stato membro garantisce l'attuazione di un sistema di accesso negoziato dei terzi alle reti dell'idrogeno secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché gli utenti delle reti dell'idrogeno siano in grado di negoziare l'accesso a tali reti. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso alle reti dell'idrogeno.
5. Nei casi in cui vige l'accesso negoziato, le autorità di regolazione forniscono agli utenti delle reti dell'idrogeno orientamenti circa l'impatto che l'introduzione dell'accesso regolato dei terzi sortirà sulle tariffe negoziate.

Articolo 32

Accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno basato sull'accesso negoziato in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio; in tale contesto le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché gli utenti dei terminali dell'idrogeno siano in grado di negoziare l'accesso a detti terminali. Le parti hanno l'obbligo di negoziare l'accesso in buona fede.
2. Le autorità di regolazione monitorano le condizioni di accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno e il relativo impatto sui mercati dell'idrogeno e, ove necessario per preservare la concorrenza, adottano misure tese a migliorare l'accesso in linea con i criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 33

Accesso allo stoccaggio dell'idrogeno

Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso regolato dei terzi allo stoccaggio dell'idrogeno e al linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti nonché per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, basato su tariffe pubblicate e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema dell'idrogeno. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati dall'autorità di regolazione prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 72.

Sezione III

RIFIUTO DELL'ACCESSO, DELLA CONNESSIONE O DELLA DISCONNESSIONE

Articolo 34

Rifiuto dell'accesso e della connessione

1. Le imprese di gas naturale e di idrogeno possono rifiutare l'accesso o la connessione al sistema del gas naturale o dell'idrogeno **in ragione** della **manca**za di capacità **o del grado di purezza**. Un tale rifiuto è debitamente motivato.
2. Tenuto conto degli obiettivi **■** nazionali e dell'Unione **in materia di energia e clima e dei requisiti esistenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di**

origine fossile, gli Stati membri adottano *senza indugio* misure atte a garantire che le imprese di gas naturale o di idrogeno che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema del gas naturale o al sistema dell'idrogeno per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo.

2 bis. *Le imprese di gas naturale assicurano la disconnessione dei clienti finali conformemente all'articolo 11 bis, tenendo conto dei requisiti esistenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile e dei pertinenti piani locali di riscaldamento e raffrescamento elaborati a norma dell'articolo 52 bis.*

3. Per *il gas rinnovabile* e *il gas* a basse emissioni di carbonio l'accesso al sistema può essere rifiutato solo fatte salve le disposizioni degli articoli 18 e 33 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX].

Capo V

Norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio del gas naturale e dei sistemi GNL

Articolo 35

Compiti dei gestori dei sistemi di trasporto, stoccaggio o GNL

1. Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio o GNL è tenuto a:
 - (a) gestire, mantenere, sviluppare *e dismettere*, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio o GNL per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell'ambiente, *degli obiettivi nazionali e dell'Unione in materia di energia e clima* e degli obblighi stabiliti nel █ regolamento (UE) .../...⁺, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
 - (b) evitare discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, nello specifico a favore di imprese ad esso collegate;

⁺ *GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2021/0423(COD)).*

- (c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o GNL o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
 - (d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.
2. Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.
 3. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con i gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento.
 4. I gestori dei sistemi di trasporto assicurano una gestione efficiente della qualità del gas nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas, ***al fine di tenere conto dei requisiti di qualità delle diverse applicazioni d'uso finale.***
 5. Le regole di bilanciamento del sistema del gas naturale adottate dai gestori dei sistemi di trasporto di gas, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 72, paragrafo 7, e sono oggetto di pubblicazione.
 6. Le autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri possono imporre ai gestori dei sistemi di trasporto il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione.
 7. Gli Stati membri possono stabilire che uno o più obblighi elencati al paragrafo 1 siano assegnati a un gestore del sistema di trasporto diverso da quello che possiede il sistema e al quale si applicherebbero altrimenti gli obblighi in questione. Il gestore

del sistema di trasporto al quale sono assegnati tali obblighi è certificato secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasporto indipendente e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 54, ma non ha l'obbligo di possedere il sistema di trasporto di cui è responsabile.

8. Il gestore del sistema di trasporto soddisfa i requisiti di cui al capo IX ed è certificato conformemente all'articolo 57. Ciò non pregiudica la possibilità per i gestori dei sistemi di trasporto che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasporto indipendente di delegare, di propria iniziativa e sotto la propria supervisione, taluni compiti ad altri gestori di sistemi di trasporto che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasporto indipendente, qualora la delega di compiti non pregiudichi i diritti decisionali effettivi e indipendenti del gestore del sistema di trasporto che delega i compiti.
9. I gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL cooperano, all'interno dello Stato membro e a livello regionale, per garantire l'uso più efficiente delle capacità degli impianti e le sinergie tra questi ultimi, tenendo conto dell'integrità e del funzionamento dei sistemi ***e al fine di ridurre al minimo le perdite di metano, dando priorità tra l'altro agli usi co-localizzati.***
10. I gestori dei sistemi di trasporto acquisiscono l'energia utilizzata per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.

Articolo 36

Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari dei sistemi di trasporto

1. Fatto salvo l'articolo 68 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasporto, di stoccaggio o di GNL e ciascun proprietario di sistema di trasporto mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. ***Se il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio o di GNL, o il proprietario del sistema di trasporto sono parte di un'impresa verticalmente integrata, essi non divulgano,*** in particolare, alcuna

informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa ***verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti dell'idrogeno***, salvo che ciò risulti necessario per effettuare un'operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato membro deve assicurare che ***se il gestore del sistema di trasporto è separato conformemente alle norme relative al gestore di sistema indipendente per il gas naturale di cui al capo IX, sezione 2***, il proprietario del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore del sistema di distribuzione, e la restante parte dell'impresa ***verticalmente integrata diversa dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori delle reti dell'idrogeno*** non utilizzino servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.

2. Nell'ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio o di GNL di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.
3. Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 37

Poteri decisionali in materia di connessione di nuovi impianti di produzione di gas ***rinnovabile e di gas*** a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto

1. Il gestore del sistema di trasporto instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuovi impianti di produzione di gas ***rinnovabile e di gas*** a basse emissioni di carbonio, ***in linea con le capacità individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 51***. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità di regolazione.
2. Il gestore del sistema di trasporto non ha il diritto di respingere le richieste economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili di connessione di un nuovo impianto di produzione di gas ***rinnovabile e di gas*** a basse emissioni di carbonio, ***o di un impianto già esistente ma non ancora connesso, in linea con le capacità***

individuare nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 51. Gli impianti di produzione di gas rinnovabile hanno priorità di connessione rispetto agli impianti di produzione di gas a basse emissioni di carbonio.

2 bis. *Ai fini di una rapida realizzazione della connessione alla rete per la produzione di gas rinnovabile, gli Stati membri garantiscono:*

(a) che il gestore del sistema di trasporto rispetti termini ragionevoli per valutare le richieste di immissione di gas rinnovabile, presentare un'offerta e realizzare la connessione, sotto il monitoraggio delle autorità di regolazione nel rispetto dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera t);

(b) che le procedure di autorizzazione per la realizzazione della connessione non siano ostacolate da una mancanza di capacità amministrativa e non costituiscano un impedimento al raggiungimento dell'obiettivo nazionale in materia di energia rinnovabile.

Articolo 38

Poteri decisionali in materia di connessione al sistema di trasporto e alla rete dell'idrogeno

1. Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete dell'idrogeno stabiliscono e rendono pubbliche procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di gas naturale e idrogeno, dei terminali di rigassificazione del GNL, dei terminali dell'idrogeno e dei clienti industriali al sistema di trasporto e alla rete dell'idrogeno, ***in linea con le capacità individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 51.*** Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione.
2. Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete dell'idrogeno non hanno il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio di gas naturale o idrogeno, terminale di rigassificazione del GNL, terminale dell'idrogeno o cliente industriale a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili o costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità. Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete dell'idrogeno devono assicurare una capacità d'entrata e d'uscita sufficiente per la nuova connessione.

CAPO VI

Gestione dei sistemi di distribuzione del gas naturale

Articolo 39

Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione *e dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno*

Sulla base di una procedura trasparente, gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione *o delle reti di distribuzione dell'idrogeno* di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza, *degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia e dell'equilibrio* economico, uno o più gestori dei sistemi di distribuzione *o gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno* e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli 40 e 43.

Articolo 40

Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas *a norma degli articoli 51 e 52 ter, ivi incluso per gli impianti di biogas e biometano*, e di gestire, mantenere, sviluppare *e dismettere* nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente, degli obblighi stabiliti nel **■** regolamento (UE) .../...⁺ e dell'efficienza energetica
2. Se le autorità di regolazione dispongono in tal senso, al gestore del sistema di distribuzione può spettare la responsabilità di assicurare una gestione efficiente della qualità del gas nei suoi impianti, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas, ove ciò sia necessario per la gestione del sistema a motivo dell'iniezione di gas *rinnovabile e di gas* a basse emissioni di carbonio.
3. In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle imprese ad esso collegate.

⁺ *GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2021/0423(COD)).*

4. Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altro sistema di distribuzione, di trasporto, di GNL e/o di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.
5. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, nonché per l'uso dello stesso.
6. Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 72, paragrafo 7, e sono oggetto di pubblicazione.
7. I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento nell'ambito del sistema di entrata-uscita cui appartiene il sistema di distribuzione
8. Il gestore del sistema di distribuzione instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuovi impianti di produzione di gas **rinnovabile e di gas** a basse emissioni di carbonio. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità di regolazione.
9. Il gestore del sistema di distribuzione non ha il diritto di respingere le richieste economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili di connessione di un nuovo impianto di produzione di gas **rinnovabile e di gas** a basse emissioni di carbonio, **o di un impianto già esistente ma non ancora connesso, conformemente agli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e alle capacità individuate nei piani di sviluppo della rete di distribuzione di cui all'articolo 52 ter. Gli impianti di produzione di gas rinnovabile hanno priorità di connessione rispetto agli impianti di produzione di gas a basse emissioni di carbonio.**

Articolo 41

Poteri decisionali in materia di connessione di nuovi impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di distribuzione

Le autorità di regolazione fanno obbligo ai gestori dei sistemi di distribuzione di rendere pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuovi impianti di produzione di gas *rinnovabile* e *di gas* a basse emissioni di carbonio. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità di regolazione.

Ai fini di una rapida realizzazione della connessione alla rete per la produzione di gas rinnovabile, gli Stati membri garantiscono:

- (a) che il gestore del sistema di distribuzione rispetti termini ragionevoli per valutare le richieste di immissione di gas rinnovabile, presentare un'offerta e realizzare la connessione, sotto il monitoraggio delle autorità di regolazione nel rispetto dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera t);***
- (b) che le procedure di autorizzazione per la realizzazione della connessione non siano ostacolate da una mancanza di capacità amministrativa e non costituiscano un impedimento al raggiungimento dell'obiettivo nazionale in materia di energia rinnovabile.***

Articolo 42

Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione ***e dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno***

1. Il gestore del sistema di distribuzione ***o il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno***, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione ***o della rete di distribuzione dell'idrogeno*** dall'impresa verticalmente integrata.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione ***o il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno*** sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:

- (a) i responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto ***o del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno*** non fanno parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale integrata ***o dell'impresa verticalmente integrata*** responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas;
- (b) sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione ***o del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno*** siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
- (c) il gestore del sistema di distribuzione ***o il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno*** dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas naturale integrata ***o dall'impresa verticalmente integrata***, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete; ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione ***o il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno*** dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali; ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti, disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 7, in una società controllata; ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione ***o del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno*** e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
- (d) il gestore del sistema di distribuzione ***o il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno*** predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza; il programma di adempimenti illustra

gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo; la persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione ***o del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno***, presenta ogni anno all'autorità di regolazione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata; il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione ***o del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno*** è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione ***o del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno*** e di ogni impresa collegata.

3. Se il gestore del sistema di distribuzione ***o il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno*** fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate da autorità di regolazione o da altri organismi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati ***o ai gestori di reti di distribuzione dell'idrogeno*** è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.

3 bis. Il gestore del sistema di distribuzione e il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno ottemperano agli articoli 64 e 69.

4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese di gas naturale integrate che forniscono meno di 100 000 clienti allacciati.

Articolo 43

Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Fatto salvo l'articolo 68 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio.

2. Il gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusa delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

Articolo 44

Sistemi di distribuzione chiusi del gas naturale

1. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce gas naturale all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce i clienti civili, se:
 - (a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati oppure
 - (b) il sistema distribuisce gas naturale principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi collegate.
2. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso del gas naturale dall'obbligo, previsto dall'articolo 27, paragrafo 1, che le tariffe o le metodologie di calcolo delle stesse siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 72.
3. Quando è concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 72, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso del gas naturale.
4. L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione di un'esenzione di cui al paragrafo 2.
5. Ai fini della presente direttiva i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione.

Articolo 45

Gestore di un sistema combinato

L'articolo 44, paragrafo 1, non osta alla gestione di un sistema combinato di trasporto, **di una rete dell'idrogeno, di un sistema di GNL, di un terminale dell'idrogeno e di un sistema di stoccaggio e distribuzione del gas naturale e dell'idrogeno** da parte di un gestore, a condizione che questi ottemperi **agli articoli 64 e 69, nonché** all'articolo 54, paragrafo 1, **agli articoli 55 e 56, al capo IX, o all'articolo 62.**

Capo VII

Norme applicabili alle reti riservate all'idrogeno

Articolo 46

Compiti dei gestori di reti, stoccaggio e terminali dell'idrogeno

1. Il gestore della rete dell'idrogeno, dello stoccaggio di idrogeno o del terminale dell'idrogeno ha la responsabilità di:
 - (a) gestire, mantenere, sviluppare, **come pure riconvertire**, a condizioni economiche accettabili, un'infrastruttura sicura e affidabile per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, nel dovuto rispetto dell'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori delle reti dell'idrogeno connesse e limitrofe **e sulla base del piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 51;**
 - (b) assicurare la capacità a lungo termine del sistema dell'idrogeno di soddisfare **le** richieste ragionevoli di trasporto e stoccaggio di idrogeno **individuate, conformemente al piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 51;**
 - (c) garantire mezzi adeguati per rispondere ai propri obblighi;
 - (d) fornire al gestore di altre reti o altri sistemi interconnessi con il proprio informazioni, **anche relative alla qualità dell'idrogeno**, sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;
 - (e) evitare discriminazioni tra gli utenti del sistema o le categorie di utenti dell'infrastruttura, nello specifico a favore di imprese ad esso collegate;

- (f) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso all'infrastruttura;
- (g) adottare tutte le misure ***necessarie*** disponibili per evitare e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni e sottoporre periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti sotto la propria responsabilità al fine di rilevare e riparare eventuali perdite di idrogeno;
- (h) presentare alle autorità competenti una relazione sul rilevamento delle perdite di idrogeno e, se del caso, un programma di riparazione o sostituzione. ***I dati relativi alle perdite di idrogeno e alle riparazioni sono resi pubblici;***
- (h bis) coordinare le attività con altri gestori delle reti dell'idrogeno al fine di ottimizzare la cubicazione della produzione e l'uso dell'idrogeno.***

2. Ogni gestore della rete dell'idrogeno costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea dell'idrogeno accogliendo, ***laddove ciò sia economicamente ragionevole e tecnicamente fattibile***, tutte le richieste ***conformemente alla capacità individuata nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 51, nonché nel piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 23 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX]***, e tenendo conto della sicurezza dell'approvvigionamento di idrogeno. ***Il presente paragrafo non si applica ai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, a meno che non gestiscano infrastrutture transfrontaliere.***
3. Al gestore della rete dell'idrogeno ***spetta*** la responsabilità di assicurare una gestione efficiente della qualità dell'idrogeno nella propria rete, in linea con le norme applicabili in materia di qualità dell'idrogeno, ***al fine di soddisfare i requisiti di qualità delle diverse applicazioni d'uso finale*** e previa approvazione dell'autorità di regolazione.
- 3 bis. I gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a garantire una qualità stabile dell'idrogeno agli utenti finali, segnatamente nei settori difficili da decarbonizzare, mediante l'applicazione delle pertinenti norme in materia di qualità dell'idrogeno.***

Articolo 47

Reti dell'idrogeno esistenti

1. Gli Stati membri possono decidere di concedere una deroga a quanto prescritto dagli articoli 31, **42**, **62** e 64 della presente direttiva e dagli articoli 6 e 47 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] alle reti dell'idrogeno che al [data di entrata in vigore] appartenevano a un'impresa verticalmente integrata. L'ambito di applicazione della deroga è limitato alla capacità di rete in funzione al [data di entrata in vigore].
2. La deroga è limitata nel tempo e si estingue:
 - (a) se l'impresa verticalmente integrata presenta all'autorità di regolazione una domanda volta a porre fine alla deroga e tale domanda è approvata dall'autorità di regolazione;
 - (b) se la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno;
 - (c) se la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene ampliata o se ne è aumentata la capacità;
 - (d) al più tardi il 31 dicembre 2030.

Articolo 48

Reti dell'idrogeno geograficamente limitate

1. Gli Stati membri possono consentire alle autorità di regolazione di concedere una deroga all'articolo **42 o all'articolo 62** alle reti dell'idrogeno che trasportano idrogeno da un punto di entrata a un numero ristretto di punti di uscita all'interno di una zona industriale o commerciale geograficamente limitata.

Prima di concedere una deroga a norma del primo comma, le autorità di regolazione tengono conto della connessione alla rete dell'idrogeno degli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare che presentano il maggior potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e per i quali non sono disponibili altre opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e dei costi.
2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica almeno fino al 31 dicembre 2030. A partire dal 1° gennaio 2031 la deroga si estingue quando si verifica una delle condizioni seguenti:
 - (a) se un produttore concorrente di idrogeno rinnovabile vuole accedere alla rete;

- (b) se la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che le domande di accesso di cui alla lettera a) *del presente paragrafo* siano notificate all'autorità di regolazione *e che le informazioni concernenti le deroghe, la tipologia di utenti finali serviti, nonché la tipologia e l'estensione della zona geograficamente limitata siano rese pubbliche, tenendo debitamente conto delle informazioni commercialmente sensibili.*

Articolo 49

Interconnettori di idrogeno con paesi terzi

1. Gli interconnettori di idrogeno tra Stati membri e paesi terzi sono soggetti alle norme applicabili alle reti dell'idrogeno stabilite nella presente direttiva e nel [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX]. Gli Stati membri provvedono affinché l'esecuzione di tali norme tenga conto della loro effettiva applicazione nel territorio dell'Unione e del carattere integrato dell'interconnettore.
2. A fini di attuazione del paragrafo 1, l'Unione conclude per ciascun interconnettore di idrogeno, prima della messa in funzione, un accordo intergovernativo con il paese terzo connesso o i paesi terzi connessi, qualora la Commissione lo reputi necessario per garantire l'adempimento delle norme di cui al paragrafo 1, nel quale sono definite norme di funzionamento per l'interconnettore di idrogeno in questione.
3. Tale accordo intergovernativo **contiene** norme che precisano l'attuazione dei requisiti in materia di accesso di terzi, regolamentazione delle tariffe e separazione del gestore dell'interconnettore di idrogeno, nonché norme relative alla certificazione dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, ivi comprese norme che garantiscano la raccolta dei dati necessari e l'applicazione dei criteri di contabilizzazione dell'idrogeno prodotto mediante energia elettrica *rinnovabile* come idrogeno rinnovabile, *nonché orientamenti in materia di cooperazione sociale e ambientale.*

Articolo 49 bis

Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno per clienti industriali

1. *Gli Stati membri assicurano l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti per clienti industriali in grado di misurare con precisione il consumo, fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso e trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica.*
2. *Gli Stati membri garantiscono la sicurezza dei sistemi di misurazione e della comunicazione dei dati pertinenti e la riservatezza dei clienti finali, conformemente alla pertinente normativa dell'Unione sulla protezione dei dati e della vita privata, nonché l'interoperabilità di tali sistemi, tenendo conto dell'applicazione delle norme adeguate.*
3. *La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di interoperabilità per i sistemi di misurazione intelligenti e procedure atte a garantire ai soggetti ammessi l'accesso ai dati provenienti da tali sistemi di misurazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 84, paragrafo 2.*

Articolo 50

Riservatezza per i gestori di reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno

1. Fatti salvi gli obblighi giuridici di divulgare informazioni, ciascun gestore di rete dell'idrogeno, impianto di stoccaggio dell'idrogeno o terminale dell'idrogeno e ciascun proprietario di rete dell'idrogeno mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. ■ Se il gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale dell'idrogeno o il proprietario della rete dell'idrogeno fa parte di un'impresa verticalmente integrata, non divulga, *in particolare*, alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa *verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione e dai gestori delle reti dell'idrogeno*, salvo che ciò risulti necessario per effettuare un'operazione commerciale.

2. Nell'ambito di operazioni di compravendita di idrogeno da parte di imprese collegate, è fatto divieto al gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale dell'idrogeno di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.
3. Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.

CAPO VIII

Pianificazione di rete integrata

Articolo 51

Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1. ***A norma dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944, tutti i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di trasporto dell'energia elettrica*** trasmettono almeno ogni due anni all'autorità di regolazione competente, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati ***a norma del paragrafo 8 bis del presente articolo***, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste. Ogni Stato membro dispone almeno di un piano unico di sviluppo della rete ***per il gas naturale, l'idrogeno e l'energia elettrica***. Tale piano ***unico*** di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a ***promuovere l'integrazione del sistema energetico conformemente al principio dell'efficienza sistemica, quale definito all'articolo 2, paragrafo 3 bis, della direttiva (UE) .../...⁺, e al principio "l'efficienza energetica al primo posto" a norma della raccomandazione della Commissione sull'efficienza energetica al primo posto, a contribuire alla neutralità climatica e a garantire l'adeguatezza del sistema del gas naturale e del sistema dell'idrogeno, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare la conformità allo standard infrastrutturale a norma del regolamento (UE) 2017/1938. Il piano decennale di***

⁺ ***GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento PE-CONS .../... (2021/0203(COD)).***

sviluppo della rete *e le informazioni di cui il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno hanno tenuto conto nell'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete sono pubblicati e resi accessibili* tramite un sito web.

2. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
- (a) contiene la principale infrastruttura da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi, *tenendo conto dell'infrastruttura sviluppata dai gestori dei sistemi di distribuzione per consentire l'inversione dei flussi verso la rete di trasporto;*
 - (b) contiene tutti gli investimenti *e le soluzioni sul versante della domanda che non necessitano di nuovi investimenti infrastrutturali* già decisi e individua nuovi investimenti *e nuove soluzioni sul versante della domanda che non necessitano di nuovi investimenti infrastrutturali* da realizzare nel triennio successivo, *compresi gli investimenti relativi alla dismissione e alla riconversione dell'infrastruttura;*
 - (c) include informazioni sull'infrastruttura che può essere o sarà dismessa o *riconvertita per il trasporto dell'idrogeno, in particolare per fornire rapidamente idrogeno agli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare che presentano il maggior potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per tonnellata di idrogeno consumato e per i quali non sono disponibili altre opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e dei costi;*
 - (c bis) *individua le connessioni alla rete e i rinforzi della rete più pertinenti ed efficienti sotto il profilo dei costi per il gas rinnovabile, compreso l'idrogeno rinnovabile;*
 - (d) prevede uno scadenziario per tutti i progetti di investimento e dismissione *e per tutte le soluzioni sul versante della domanda che non necessitano di nuovi investimenti infrastrutturali;*
 - (d bis) *include informazioni sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, negoziato tra gli utenti delle reti e i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, nonché sulla domanda e sull'offerta di idrogeno previste, tenendo conto in particolare degli utenti finali nei settori difficili da*

decarbonizzare che presentano il maggior potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per tonnellata di idrogeno consumato e per i quali non sono disponibili altre opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e dei costi;

- (d ter) individua le carenze d'investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere, necessarie per la creazione di un mercato dell'idrogeno integrato dell'Unione che consenta la libera circolazione dell'idrogeno attraverso le frontiere, tenendo conto dello sviluppo dello stoccaggio dell'idrogeno e dell'integrazione delle importazioni di idrogeno;*
- (e) è basato su un quadro di scenari comuni elaborato dai gestori delle infrastrutture pertinenti, segnatamente i gestori dei pertinenti sistemi di distribuzione, almeno del gas, compreso l'idrogeno, dell'energia elettrica e del teleriscaldamento, e dalle autorità di regolazione, quadro che include ipotesi ragionevoli circa l'evoluzione della produzione, del consumo e del commercio di energia ed è elaborato con il contributo di tutti i pertinenti portatori di interessi di cui al paragrafo 8 bis del presente articolo; l'evoluzione della produzione di biometano integrata nel quadro di scenari comuni si basa sulle mappe regionali di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX]; il quadro di scenari comuni comprende una prospettiva a lungo termine, con traguardi intermedi, fino al 2050, conformemente alla lettera g) del presente paragrafo, e tiene conto del quadro di scenari comuni del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione;*
- (e bis) è elaborato nell'ambito di una stretta cooperazione tra i gestori del gas, dell'idrogeno e dell'energia elettrica sulla base di corridoi prioritari coordinati individuati per l'energia elettrica rinnovabile e per il gas rinnovabile conformemente al quadro di scenari comuni elaborato a norma della lettera e);*
- (f) è coerente con i risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938;*

(g) *contribuisce all'attuazione del* piano nazionale integrato per l'energia e il clima *e dei* relativi aggiornamenti, **■** *delle* relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima *e delle strategie a lungo termine* presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene *gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della neutralità climatica sanciti* all'articolo 2, paragrafo 1, *e all'articolo 4, paragrafo 1*, del regolamento (UE) 2021/1119, *nonché i pertinenti obiettivi nazionali in materia di decarbonizzazione;*

(g bis) *è conforme ai più recenti obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima per il 2030, quali definiti nei traguardi concordati nella direttiva (UE) .../...⁺, all'articolo 26 della direttiva (UE) .../...⁺ e nella direttiva (UE) 2018/2011 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata], e contribuisce a tali obiettivi;*

(g ter) *è coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 29 del regolamento ... [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX].*

(g quater) *tiene conto dei piani di sviluppo della rete di distribuzione di cui all'articolo 52 ter.*

3. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto *e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno tengono* pienamente conto delle potenziali alternative all'espansione del sistema, *in particolare la dismissione o riconversione dell'infrastruttura, come pure le soluzioni sul versante della domanda che non necessitano di nuove infrastrutture del gas naturale o dell'idrogeno*, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito all'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto", degli scambi con altri paesi e del piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione. *Si prende in considerazione la possibilità di attribuire la priorità agli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare che presentano il maggior potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per tonnellata di idrogeno consumato e per i quali*

+ *GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento PE-CONS .../... (2021/0203(COD)).*

+ *GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento PE-CONS .../... (2021/0426(COD)).*

non sono disponibili altre opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e dei costi. Ove possibile, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno valutano come rispondere a un'esigenza con un approccio trasversale ai sistemi dell'energia elettrica, del calore e dei gas, anche considerando informazioni sull'ubicazione e sulle dimensioni ottimali dello stoccaggio dell'energia, degli attivi di conversione dell'energia elettrica in gas (power-to-gas) e delle centrali predisposte per l'idrogeno, nonché pianificando la localizzazione dei futuri siti di produzione e utilizzo, ove possibile. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno include informazioni sull'ubicazione degli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare che presentano il maggior potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per tonnellata di idrogeno consumato. Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno formulano ipotesi ragionevoli circa l'evoluzione della produzione, dell'approvvigionamento e del consumo di gas e di energia elettrica.

4. L'autorità di regolazione consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali e tutti i pertinenti portatori di interessi conformemente al paragrafo 8 bis sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'autorità di regolazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva, compresi i possibili fabbisogni in termini di investimenti, *dismissione degli attivi e soluzioni sul versante della domanda che non necessitano di nuovi investimenti infrastrutturali.*
5. L'autorità di regolazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete sia conforme ai paragrafi 1, 2 e 3, contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva, *promuova l'integrazione del sistema energetico e sia conforme al principio "l'efficienza energetica al primo posto", al piano nazionale integrato per l'energia e il clima e ai relativi aggiornamenti, alle relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima e alle strategie a lungo termine presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, e se esso sia coerente con la più recente simulazione di scenari di interruzione a livello dell'Unione svolta dall'ENTSOG in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, con le valutazioni regionali e nazionali del rischio, con il piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 29 del*

regolamento ... [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] e con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione (piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione) di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità di regolazione consulta l'ACER. **Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può esprimere un parere sul progetto di piano decennale di sviluppo della rete.** L'autorità di regolazione **pubblica una decisione, compresa una relazione, con la quale approva, modifica o chiede** al gestore del sistema di trasporto **o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno** di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete **al fine di eliminare eventuali incoerenze riscontrate con i paragrafi 1, 2 e 3.**

■

6. L'autorità di regolazione controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete. **Tale controllo e tale valutazione sono resi pubblici.**

6 bis. **Nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 4 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] l'autorità di regolazione tiene conto dell'esame del piano di sviluppo della rete per l'idrogeno.**

7. Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente, il gestore di trasporto indipendente **o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno è separato conformemente alle norme a questi applicabili e**, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento **a norma del paragrafo 2, lettera b)**, che in base al piano decennale di sviluppo della rete doveva essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all'autorità di regolazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato, se tale investimento è tuttora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete:

- (a) **imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno** di realizzare gli investimenti in causa;
- (b) indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori;

- (c) imporre al gestore del sistema di trasporto **o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno** di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.

Se l'autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b) del primo comma, può imporre al gestore del sistema di trasporto **o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno** di acconsentire ad una o più delle condizioni seguenti:

- (a) il finanziamento da parte di terzi;
- (b) la costruzione, **la riconversione o la dismissione** ad opera di terzi;
- (c) la costruzione dei nuovi beni **o la dismissione o riconversione dei beni esistenti** in questione ad opera del gestore stesso;
- (d) la gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore stesso.

Il gestore del sistema di trasporto **o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno** comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto e in generale fa il possibile per facilitare l'attuazione del progetto di investimento.

Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione.

8. Se l'autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

8 bis. Fatte salve le altre disposizioni in materia di consultazioni o trasparenza stabilite dal diritto dell'Unione, compresa la presente direttiva e il regolamento [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX], o dalle normative nazionali, durante le consultazioni con i portatori di interessi di cui al paragrafo 1, al paragrafo 2, lettera e), e al paragrafo 4 del presente articolo, il gestore del sistema di trasporto, il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno e l'autorità di regolazione rispettano quanto segue:

- (a) **le consultazioni sono efficaci e approfondite e si svolgono in una fase iniziale precedente all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete, in maniera aperta, inclusiva e trasparente; la partecipazione è volontaria e tutti i pertinenti portatori di interessi sono invitati a partecipare, compresi, se del**

caso, il gestore del sistema di distribuzione e il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas e dell'idrogeno, le imprese del settore del riscaldamento e raffrescamento, le imprese di fornitura e di produzione, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia, i rappresentanti della società civile, gli istituti di ricerca e le università;

- (b) in deroga alla lettera a), i gestori di infrastrutture, segnatamente i gestori di terminali di GNL, i gestori di impianti di stoccaggio, i gestori di impianti di stoccaggio dell'idrogeno e di terminali dell'idrogeno, i gestori di sistemi di distribuzione, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, nonché i gestori delle infrastrutture di teleriscaldamento e dell'energia elettrica, sono tenuti a fornire ai gestori dei sistemi di trasporto, come pure ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, e a scambiare con essi tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all'elaborazione del piano unico; gli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare che presentano il maggior potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per tonnellata di idrogeno consumato e per i quali non sono disponibili altre opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e dei costi, sono tenuti a fornire ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e scambiare con essi tutte le informazioni pertinenti; i loro pareri sono pienamente tenuti in considerazione fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3;*
- (c) tutti i documenti ufficiali relativi alle consultazioni e i documenti utilizzati per l'elaborazione del progetto di piano e del piano definitivo sono resi pubblici, tenendo conto nel contempo delle informazioni commercialmente sensibili e della protezione dei dati;*
- (d) prima di sottoporre il piano decennale di sviluppo della rete all'approvazione dell'autorità di regolazione, e qualora l'autorità di regolazione emetta una decisione con la quale approva il piano o chiede che vi siano apportate modifiche, il gestore del sistema di trasporto o, a seconda dei casi, il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno è in grado di giustificare opportunamente*

tutti i casi in cui non si è tenuto conto, o si è tenuto conto solo parzialmente, delle osservazioni;

- (e) per garantire un'effettiva e tempestiva partecipazione, il gestore del sistema di trasporto pubblica il suo progetto di piano di sviluppo della rete in tempo utile prima della presentazione all'autorità di regolazione, affinché i portatori di interessi di cui alla lettera a) possano formulare osservazioni al riguardo.*



Articolo 52 bis

Piani locali di riscaldamento e raffrescamento

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità regionali e locali elaborino piani locali di riscaldamento e raffrescamento, almeno nei comuni con una popolazione complessiva pari ad almeno 35 000 abitanti. Gli Stati membri incoraggiano i comuni con una popolazione inferiore a elaborare tali piani. I piani integrano la valutazione globale del riscaldamento e del raffrescamento a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) .../...⁺. Ciascuno Stato membro integra la valutazione globale del riscaldamento e del raffrescamento con una strategia nazionale volta a ridurre l'uso di gas per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici a livello di distribuzione, conformemente al piano nazionale integrato per l'energia e il clima e ai relativi aggiornamenti, alle relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima e alle strategie a lungo termine presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999, e che tiene conto della disponibilità di alternative più efficienti sotto il profilo energetico e dei costi, conformemente alla valutazione globale del riscaldamento e del raffrescamento.*
- 2. I piani locali di riscaldamento e raffrescamento di cui al paragrafo 1, quanto meno:*
 - (a) sono basati sui piani locali di riscaldamento e raffrescamento di cui all'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva (EU) .../...⁺;*

⁺ *GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento PE-CONS .../... (2021/0203(COD)).*

- (b) rappresentano il risultato di una valutazione approfondita della domanda attuale e futura di riscaldamento e raffrescamento di una zona specifica, compresa la domanda di energia dei clienti finali dell'industria, delle PMI, dell'edilizia e dei trasporti, e analizzano il potenziale di decarbonizzazione tenendo conto delle fonti di energia rinnovabile locali e regionali, comprese le fonti di energia rinnovabile diverse dal gas e il potenziale del biometano sulla base delle mappe regionali di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX], delle misure di risparmio energetico e di efficienza energetica, nonché del potenziale di efficienza sistemica mediante l'integrazione del settore e la capacità di stoccaggio stagionale a livello locale o regionale;*
- (c) sono conformi al piano nazionale di ristrutturazione degli edifici di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) .../...⁺⁺, alla mappatura e alla pianificazione integrate multilivello e alle zone di riferimento ai sensi dell'articolo 15 ter della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata], nonché al quadro di scenari comuni di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettera e), della presente direttiva;*
- (d) tengono conto della strategia nazionale di cui al paragrafo 1;*
- (e) prevedono una strategia che tiene pienamente conto della strategia di cui all'articolo 23, paragrafo 6, lettera b), della direttiva (UE) .../...⁺ e si basa sulle lettere da a) a d) del presente paragrafo, che stabilisce i requisiti per l'infrastruttura necessaria a livello di distribuzione, comprese la dismissione e la riconversione, al fine di soddisfare la domanda attuale e futura di riscaldamento e raffrescamento di una zona specifica nel modo più efficiente sotto il profilo energetico e dei costi e in linea con il piano decennale di sviluppo della rete elaborato a norma dell'articolo 5, e attua l'uso prioritario della tecnologia sostenibile più efficiente sotto il profilo energetico e dei costi in una zona residenziale specifica tenendo conto del parco immobiliare, compreso il potenziale di espansione del teleriscaldamento ad alto*

⁺⁺ *GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento PE-CONS .../... (2021/0426(COD)).*

⁺ *GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento PE-CONS .../... (2021/0203(COD)).*

rendimento che contribuisce alla riduzione delle emissioni degli edifici esistenti;

- (f) forniscono tempistiche appropriate e creano un contesto favorevole agli investimenti in cui i soggetti pubblici e privati possano soddisfare il fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento di una zona specifica, comprese la dismissione e la riconversione degli attivi, in base alla strategia di cui alla lettera g);*
- (g) prevedono una traiettoria per il conseguimento degli obiettivi dei piani in linea con la neutralità climatica e il monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione delle politiche e delle misure individuate;*
- (h) sono elaborati con il coinvolgimento di tutti i gestori delle infrastrutture pertinenti a livello di distribuzione, almeno del gas, compresi l'idrogeno, l'energia elettrica e il teleriscaldamento, nonché di tutti i pertinenti portatori di interessi a livello regionale o locale, e garantiscono la partecipazione del pubblico.*

3. Gli Stati membri provvedono affinché a tutte le parti interessate, compresi il pubblico e i portatori di interessi privati, sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani locali di riscaldamento e raffrescamento, delle politiche e delle misure. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali siano pienamente informati sui passaggi obbligatori ad altri combustibili e sulle alternative, conformemente all'articolo 11 bis.

A tal fine, gli Stati membri formulano raccomandazioni per sostenere le autorità regionali e locali nell'attuazione di politiche e misure in materia di riscaldamento e raffrescamento basati sull'energia rinnovabile a livello regionale e locale che sfruttino il potenziale individuato. Gli Stati membri sostengono le autorità regionali e locali nella massima misura e con ogni mezzo, anche mediante meccanismi di sostegno tecnico e finanziario.

4. I piani locali di riscaldamento e raffrescamento possono essere attuati congiuntamente da un gruppo di più autorità locali vicine, in presenza di un adeguato contesto geografico e amministrativo e di un'appropriata infrastruttura di riscaldamento e raffrescamento.

5. *L'attuazione dei piani locali di riscaldamento e raffrescamento è verificata e valutata da un'autorità competente. Qualora l'attuazione sia ritenuta insufficiente sulla base della traiettoria e del monitoraggio a norma del paragrafo 2, lettera g), l'autorità competente propone misure intese a colmare le lacune di attuazione.*

Articolo 52 ter

Piani di sviluppo della rete di distribuzione

1. *Tutti i gestori dei sistemi di distribuzione o i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno sottopongono all'approvazione dell'autorità di regolazione un piano di sviluppo della rete di distribuzione almeno ogni quattro anni, in tempo utile affinché tale piano sia tenuto in considerazione nell'elaborazione dei piani decennali di sviluppo della rete di cui all'articolo 51. Il piano di sviluppo della rete di distribuzione definisce gli investimenti previsti per i prossimi cinque-dieci anni, compresa la principale infrastruttura di distribuzione necessaria per il trasporto del gas rinnovabile dai nuovi impianti di produzione, nonché l'infrastruttura che sarà dismessa e riconvertita. I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno che operano nella stessa regione possono scegliere di elaborare un unico piano di sviluppo della rete congiunto. I piani di sviluppo della rete di distribuzione:*
- (a) *sono allineati al piano nazionale integrato per l'energia e il clima, alla relazione nazionale sull'energia e il clima e alla strategia a lungo termine presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 dello Stato membro in questione e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi regionali e nazionali in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050;*
 - (b) *si basano sulle pertinenti strategie di cui all'articolo 52 bis, paragrafo 2, lettera c), che stabiliscono requisiti per l'infrastruttura a livello di distribuzione, comprese le parti che possono richiedere la dismissione, al fine di ridurre l'uso del gas negli edifici qualora siano disponibili tecnologie sostenibili più efficienti sotto il profilo energetico e dei costi;*
 - (c) *si basano su ipotesi ragionevoli circa l'evoluzione della produzione, dell'iniezione, dell'approvvigionamento e del consumo di gas, tenendo conto nel contempo delle pertinenti strategie delle autorità locali per il*

riscaldamento e il raffrescamento delle nuove zone residenziali, nonché delle richieste dei clienti finali di passare ad altri combustibili;

- (d) sono coerenti con il piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 51;*
- (e) promuovono l'uso prioritario del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nei settori difficili da decarbonizzare per i quali non sono disponibili altre opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e dei costi;*
- (f) includono tutti gli investimenti, comprese le soluzioni sul versante della domanda che non necessitano di nuovi investimenti infrastrutturali, gli impianti di stoccaggio dell'energia o altre risorse del sistema energetico disponibili in alternativa all'espansione del sistema laddove ciò risulti più efficiente, nonché il rinforzo della rete per l'iniezione di biometano; e*
- (g) includono informazioni sull'infrastruttura che potrebbe essere dismessa, laddove siano disponibili alternative, o riconvertita per il trasporto dell'idrogeno, anche per fornire rapidamente idrogeno agli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare che presentano il maggior potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per tonnellata di idrogeno consumato e per i quali non sono disponibili altre opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e dei costi.*

- 2.** *Il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno svolge una consultazione pubblica sul progetto di piano di sviluppo della rete di distribuzione. La partecipazione è volontaria e sono invitati tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi, se del caso, il gestore del sistema di trasporto e il gestore del sistema di trasporto dell'idrogeno, i gestori delle infrastrutture di teleriscaldamento e dell'energia elettrica, le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas e dell'idrogeno, le imprese del settore del riscaldamento e raffrescamento, le imprese di fornitura e di produzione, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, gli utenti industriali, le associazioni dei consumatori di energia, i rappresentanti della società civile, gli istituti di ricerca e le università. Onde garantire una partecipazione tempestiva ed efficace, il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di*

distribuzione dell'idrogeno pubblica in anticipo un progetto di piano di sviluppo della rete per raccogliere osservazioni al riguardo.

- 3. Il gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno rende pubblici i risultati dei processi di consultazione, unitamente al progetto di piano di sviluppo della rete di distribuzione.*
- 4. L'autorità di regolazione approva o respinge il piano di sviluppo della rete di distribuzione e può chiedere che vi siano apportate modifiche in funzione della sua coerenza o incoerenza con i requisiti di cui al paragrafo 1 prima di adottare una decisione per approvare o respingere il piano.*
- 5. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non applicare gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 ai gestori dei sistemi di distribuzione che hanno meno di 35 000 clienti connessi entro ... [data di entrata in vigore della presente direttiva].*
- 6. Qualora la strategia di cui all'articolo 52 bis, paragrafo 2, lettera e), o il piano di sviluppo della rete di distribuzione elaborato a norma del presente articolo, rilevi che talune parti del sistema di distribuzione possono richiedere la dismissione, in particolare prima della fine del loro ciclo di vita utile inizialmente previsto, e che esse non saranno riconvertite per il trasporto di idrogeno, gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di distribuzione dispongano di orientamenti normativi elaborati dalle autorità di regolazione e di un sostegno finanziario. Le misure di sostegno tengono conto della sicurezza degli approvvigionamenti, dell'accessibilità economica delle tariffe di rete e dei requisiti ambientali. Inoltre, il gestore del sistema di distribuzione propone all'autorità di regolazione interventi volti a ripartire equamente i costi efficienti degli attivi sul restante ciclo di vita fino alla loro dismissione. A tal fine, l'autorità di regolazione, in coordinamento con il gestore del sistema di distribuzione, può elaborare orientamenti per un approccio strutturale all'ammortamento degli attivi. Tali interventi potrebbero ad esempio includere l'adeguamento del profilo o le tempistiche di ammortamento degli attivi. L'autorità di regolazione, in coordinamento con il gestore del sistema di distribuzione, decide se tali attivi debbano essere dismessi prima della fine del loro ciclo di vita utile inizialmente previsto e, in tal caso, se debbano essere eseguiti alcuni degli interventi proposti dal gestore del sistema di distribuzione, o altri interventi alternativi, al fine di*

ripartire equamente i costi efficienti degli attivi sul restante ciclo di vita fino alla loro dismissione. Si tiene conto della riconversione degli attivi per il trasporto dell'idrogeno conformemente al paragrafo 2, lettera g). Il gestore del sistema di distribuzione esegue gli interventi stabiliti dall'autorità di regolazione.

Articolo 53

Finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno

-1. *Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX], non vi sono sussidi incrociati tra gli utenti dell'attuale rete del gas e gli utenti della futura rete dell'idrogeno.*

1. Se gli Stati membri applicano un sistema di accesso regolato dei terzi alle reti dell'idrogeno a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, e se nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 29 ■ del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] figura un progetto di interconnettore di idrogeno che non è un progetto d'interesse comune di cui al [capo II e allegato I, punto 3, del regolamento XXX sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee], i gestori delle reti dell'idrogeno adiacenti e interessate elaborano un piano di progetto, ivi compresa una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi, e lo presentano congiuntamente alle autorità di regolazione competenti per approvazione congiunta.
2. Il piano di progetto e la domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi sono corredati di un'analisi costi-benefici specifica per progetto, che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere degli Stati membri interessati, e di un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, che contenga una soluzione di finanziamento e indichi se i gestori delle reti dell'idrogeno coinvolti concordano su una proposta dettagliata di ripartizione transfrontaliera dei costi.
3. Le autorità di regolazione competenti, previa consultazione dei gestori delle reti dell'idrogeno, adottano decisioni coordinate sulla ripartizione di costi di investimento a carico di ciascun gestore di rete per il progetto.
4. Se le autorità di regolazione competenti non riescono a raggiungere un accordo sulla richiesta entro sei mesi, spetta all'ACER adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.

5. Dopo il 31 dicembre 2020 tutti i gestori delle reti dell'idrogeno interessate negoziano un sistema di compensazione finanziaria al fine di garantire il finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno ***nel caso in cui non siano applicate tariffe per l'accesso alle reti dell'idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX]***. In fase di sviluppo di tale sistema, i gestori delle reti dell'idrogeno conducono un processo di consultazione ad ampio raggio coinvolgendo tutti i pertinenti partecipanti al mercato ***e tengono conto dell'eventuale decisione delle autorità di regolazione interessate o dell'ACER di applicare tariffe per l'accesso alle reti dell'idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri, adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX]***.
6. I gestori di reti dell'idrogeno coinvolti concordano su un sistema di compensazione finanziaria entro tre anni e comunque non più tardi del 31 dicembre 2033 ***e lo presentano alle autorità di regolazione competenti per approvazione congiunta***. Se entro tale termine non è stato raggiunto un accordo, le autorità di regolazione coinvolte prendono una decisione congiunta entro due anni. Se le autorità di regolazione in questione non riescono a raggiungere un accordo sulla decisione congiunta entro due anni, spetta all'ACER adottare una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.
7. Il sistema di compensazione finanziaria è attuato conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, lettera b).
8. Nel contesto della transizione a un sistema di compensazione finanziaria, il meccanismo istituito non pregiudica i contratti di capacità esistenti.
9. Ulteriori dettagli necessari ai fini dell'attuazione del procedimento esposto nel presente articolo, segnatamente le procedure e le tempistiche richieste nonché la procedura per rivedere e, se del caso, modificare il meccanismo di compensazione in modo da tenere in considerazione l'evolversi delle tariffe e lo sviluppo delle reti dell'idrogeno, sono definiti in un codice di rete redatto sulla base dell'articolo 54 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX].

9 bis. *I paragrafi da 1 a 9 non si applicano ai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, a meno che non gestiscano infrastrutture transfrontaliere.*

Capo IX

Separazione dei gestori dei sistemi di trasporto

Sezione 1

SEPARAZIONE PROPRIETARIA

Articolo 54

Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto

1. Gli Stati membri provvedono affinché:
 - a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
 - b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:
 - i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura e ad esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistema di trasporto o su un sistema di trasporto; oppure
 - ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistema di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura;
 - c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura;
 - d) la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano

legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura che all'interno di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto.

2. I diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare:
 - a) il potere di esercitare diritti di voto;
 - b) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; oppure
 - c) la detenzione di una quota di maggioranza.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considera che l'espressione "impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura" includa la nozione di "impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura" ai sensi della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, e le espressioni "gestore di sistema di trasporto" e "sistema di trasporto" includano le nozioni di "gestore del sistema di trasmissione" e "sistema di trasmissione" ai sensi di tale direttiva.
4. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo si presume rispettato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasporto abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasporto in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasporto. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente ai sensi dell'articolo 55 come gestore di sistema indipendente o come gestore di trasporto indipendente ai fini della sezione 3.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistema di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.

³⁵ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

6. Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 36 acquisite da un gestore di sistema di trasporto che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di produzione o attività di fornitura.
7. Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, ove al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

In tal caso, lo Stato membro interessato:

- a) designa un gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 55, oppure
 - b) si conforma alle disposizioni della sezione 3.
8. Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni della sezione 3, lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.

Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni della sezione 3, detto Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.

9. Un'impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistema di trasporto a norma del paragrafo 9 del presente articolo, è certificata secondo le procedure di cui all'articolo 65, paragrafi 4, 5 e 6 della presente direttiva e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009. Dopodiché la Commissione verifica che il dispositivo esistente assicuri chiaramente, rispetto alle disposizioni della sezione 3, una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto.

10. Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasporto non deve in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.
11. Le imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura non possono in nessun caso, né direttamente né indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.

Sezione 2

GESTORE DI SISTEMA INDIPENDENTE

Articolo 55

Gestore di sistema indipendente

1. Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare l'articolo 56, paragrafo 1, e designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.

Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto *apparteneva* a un'impresa verticalmente integrata, detto Stato membro può decidere di non applicare l'articolo 59, paragrafo 1, e designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.

La designazione di un gestore di sistema indipendente è soggetta all'approvazione della Commissione.

2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 54, paragrafo 1, lettere b), c) e d);
 - b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 35;

- c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall'autorità di regolazione;
 - d) il proprietario del sistema di trasporto ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5; a tal fine mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l'impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente;
 - e) Il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX], anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo e regionale.
3. Le imprese che sono state certificate dall'autorità di regolazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 66 e al paragrafo 2 sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 65 della presente direttiva e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o all'articolo 66 della presente direttiva.
4. Ogni gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso e dei corrispettivi della congestione, del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasporto il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto secondo le disposizioni del presente capo. Il proprietario del sistema di trasporto non è responsabile della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.
5. Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasporto deve:
- a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

- b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistema indipendente e approvati dall'autorità di regolazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente; i meccanismi di finanziamento all'uopo necessari sono soggetti all'approvazione dell'autorità di regolazione; prima di tale approvazione, quest'ultima consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;
 - c) garantirle la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente;
 - d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistema indipendente.
6. In stretta cooperazione con l'autorità di regolazione, l'autorità nazionale garante della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.

Articolo 56

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di stoccaggio e dei gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno

Qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente o un gestore di rete dell'idrogeno indipendente, i proprietari del sistema di trasporto e della rete dell'idrogeno e i gestori del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio di **gas**.

Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di stoccaggio del gas naturale che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti a norma dell'articolo 29.

Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasporto o della rete dell'idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno di cui al primo paragrafo, si applicano i seguenti criteri minimi:

- a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto o della rete dell'idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno non devono far parte di strutture dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di *gas*;
- b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto o della rete dell'idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
- c) il gestore del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno è dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio; ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti, disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 7, in una società controllata; ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
- d) il proprietario del sistema di trasporto o della rete dell'idrogeno e il gestore del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata

l'osservanza; esso illustra anche gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi; la persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione è viene pubblicata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 al fine di integrare la presente direttiva definendo orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasporto o della rete dell'idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno.

Sezione 3

GESTORE DI TRASPORTO INDIPENDENTE

Articolo 57

Beni, apparecchiature, personale e identità

1. I gestori dei sistemi di trasporto sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasporto di gas, in particolare:
 - a) i beni necessari per l'attività di trasporto di gas, compresa la rete di trasporto, sono proprietà del gestore del sistema di trasporto;
 - b) il personale necessario per l'attività di trasporto di gas, compresa l'effettuazione di tutti i compiti dell'impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasporto;
 - c) il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore del sistema di trasporto può, tuttavia, fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che:
 - i) la prestazione di tali servizi non crei discriminazioni tra gli utenti del sistema, sia disponibile a tutti gli utenti del sistema alle stesse condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza nella produzione o fornitura;

- ii) la prestazione di tali servizi abbia luogo in osservanza di condizioni approvate dall'autorità di regolazione;
 - d) fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza a norma dell'articolo 60, le opportune risorse finanziarie per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione del gestore del sistema di trasporto a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata del gestore del sistema di trasporto.
2. L'attività di trasporto di gas include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati nell'articolo 35:
- a) la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto e i contatti con i terzi e con le autorità di regolazione;
 - b) la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto nell'ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (ENTSO G);
 - c) la concessione e la gestione dell'accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;
 - d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto, compresi corrispettivi per l'accesso, oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali il trattamento del gas, l'acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite);
 - e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto sicuro, efficiente ed economico dal punto di vista dei costi;
 - f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
 - g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse dell'energia ed altri attori interessati, perseguendo gli obiettivi di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione;
 - h) tutti i servizi all'impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi TI.

3. I gestori dei sistemi di trasporto sono organizzati in una forma giuridica contemplata all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto, per quanto riguarda l'identità dell'impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.
5. Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.
6. I conti dei gestori dei sistemi di trasporto sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l'impresa verticalmente integrata o parte di essa.

Articolo 58

Indipendenza del gestore del sistema di trasporto

1. Fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza ai sensi dell'articolo 60, il gestore del sistema di trasporto dispone:
 - a) di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasporto;
 - b) del potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.
2. Il gestore del sistema di trasporto opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l'attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.
3. Le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasporto. Quest'ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale filiale.

4. La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasporto assicurano un'indipendenza effettiva di quest'ultimo conformemente al presente capo. L'impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasporto per quanto riguarda le attività quotidiane di quest'ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell'articolo 51.
5. Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 35 e all'articolo 57, paragrafo 2, della presente direttiva e nell'osservanza dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5, dell'articolo 30, paragrafo 6, e dell'articolo 12, paragrafo 1, del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX], i gestori dei sistemi di trasporto non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura.
6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo all'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasporto tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell'autorità di regolazione su richiesta.
7. Il gestore del sistema di trasporto sottopone all'approvazione dell'autorità di regolazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.
8. Il gestore del sistema di trasporto informa l'autorità di regolazione delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti.
9. L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasporto di ottemperare agli obblighi di cui al presente capo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasporto di chiederle l'autorizzazione di osservare tali obblighi.
10. Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente capo dall'autorità di regolazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del

sistema di trasporto. Si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 65 della presente direttiva e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui all'articolo 66 della presente direttiva.

11. Il gestore del sistema di trasporto rende pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualità *del gas trasportato* nelle sue reti, sulla base degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703.

Articolo 59

Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto

1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto sono adottate dall'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto nominato a norma dell'articolo 60.
2. L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'autorità di regolazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se l'autorità di regolazione non ha formulato obiezioni al riguardo entro tre settimane dalla notifica.

L'autorità di regolazione può formulare un'obiezione avverso le decisioni di cui al paragrafo 1 se:

- a) sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi; oppure
 - b) in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.
3. Non devono essere stati esercitati né alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal

gestore del sistema di trasporto per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto contemplato dal presente paragrafo.

4. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non hanno nessun'altra posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
5. Le persone responsabili della gestione o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasporto.
6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all'autorità di regolazione in caso di reclami delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.
7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasporto, le persone responsabili della sua gestione o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto né con i suoi azionisti di controllo per un periodo non superiore a quattro anni.
8. Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto.

Le persone responsabili della gestione o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, che non sono soggetti al paragrafo 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.

Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.

Articolo 60

Organo di sorveglianza

1. Il gestore del sistema di trasporto ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasporto, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasporto e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasporto e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 51.
2. L'organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone la pertinente legislazione di uno Stato membro, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasporto.
3. Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'organo di sorveglianza si applicano l'articolo 59, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 59, paragrafi da 3 a 7.
L'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), si applica a tutti i membri dell'organo di sorveglianza.

Articolo 61

Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasporto elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono espone le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all'approvazione del

regolatore nazionale. Fatte salve le competenze dell'autorità di regolazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.

2. Il responsabile della conformità è nominato dall'organo di sorveglianza fatta salva l'approvazione dell'autorità di regolazione. L'autorità di regolazione può respingere la nomina del responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l'articolo 59, paragrafi da 2 a 8.
3. Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:
 - a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti;
 - b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'autorità di regolazione;
 - c) riferire all'organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;
 - d) notificare all'autorità di regolazione qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti;
 - e) riferire all'autorità di regolazione in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto.
4. Il responsabile della conformità trasmette all'autorità di regolazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione o amministrativo del gestore del sistema di trasporto li trasmette all'organo di sorveglianza.
5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbe dovuto essere eseguita nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l'autorità di regolazione che interviene poi a norma dell'articolo 51.

6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, compresa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del responsabile della conformità, fornendogli tra l'altro le risorse necessarie per espletare le proprie mansioni. Nel corso del suo mandato, il responsabile della conformità non deve detenere nessun'altra posizione o responsabilità professionale né interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
7. Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all'autorità di regolazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto.
8. Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasporto, nonché a quelle dell'organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:
 - a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX], in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'allocazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;
 - b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema della rete di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;
 - c) le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasporto.
9. Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasporto ottemperi all'articolo 36.
10. Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasporto, nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.
11. Previo accordo dell'autorità di regolazione, l'organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per

ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell'autorità di regolazione.

12. Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasporto senza necessità di preavviso.

Sezione 4

SEPARAZIONE DEI GESTORI DELLE RETI RISERVATE ALL'IDROGENO

Articolo 62

Separazione dei gestori *delle* reti *di trasporto* dell'idrogeno

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal ... [fine del periodo di recepimento + 1 anno], i gestori delle reti *di trasporto* dell'idrogeno siano separati conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale stabilite all'articolo 54, paragrafi da 1 a 3.
2. Ai fini del presente articolo, degli articoli 42 e 54 della presente direttiva e degli articoli 35 e 43 della direttiva (UE) 2019/944, "produzione e/o fornitura" include la produzione e la fornitura di idrogeno e "trasporto" include il trasporto di idrogeno *attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione*.
3. Se al ... [data di entrata in vigore *della presente direttiva*] la rete dell'idrogeno apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. In tal caso lo Stato membro designa un gestore *della* rete *di trasporto* dell'idrogeno indipendente separato conformemente alle norme relative ai gestori di sistemi indipendenti per il gas naturale di cui all'articolo 55. I gestori *delle* reti *di trasporto* dell'idrogeno e i gestori di sistemi di trasporto del gas separati conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, possono agire in qualità di gestori *delle* reti *di trasporto* dell'idrogeno indipendenti ■ .
4. ■ Lo Stato membro può designare un gestore *della* rete *di trasporto* dell'idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori di trasporto del gas naturale indipendenti di cui *alla* sezione 3, *indipendentemente dai modelli di separazione adottati nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica dagli Stati membri prima del ... [data di entrata in vigore della presente direttiva] e lasciando impregiudicati tali modelli. La sezione 3 si applica solamente in relazione alle*

parti dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale o dell'energia elettrica.

5. Ai gestori delle reti **di trasporto** dell'idrogeno si applicano le norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto di cui **agli articoli 65 e 66**.



Articolo 64

Separazione della contabilità dei gestori di **reti** dell'idrogeno

Gli Stati membri provvedono affinché la contabilità dei gestori di **reti** dell'idrogeno sia tenuta a norma dell'articolo 69.

Sezione 5

DESIGNAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI GESTORI DELLE RETI DEL GAS NATURALE E DELL'IDROGENO

Articolo 65

Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti dell'idrogeno

1. Un'impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto o gestore di reti dell'idrogeno, è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all'articolo 13 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX].
2. Le imprese che sono state certificate dall'autorità di regolazione come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 54 o all'articolo 62, secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasporto o gestori di reti dell'idrogeno. La designazione dei gestori di sistemi di trasporto e dei gestori di reti dell'idrogeno è notificata alla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Le imprese certificate notificano all'autorità di regolazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 54 o all'articolo 62.

4. Le autorità di regolazione vigilano in permanenza sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 54 o all'articolo 62 da parte delle imprese certificate. Al fine di assicurare tale rispetto esse avviano una procedura di certificazione:
 - a) quando ricevono notifica dall'impresa certificata a norma del paragrafo 3;
 - b) di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti delle imprese certificate o dei proprietari dei sistemi di trasporto rischia di concretare una violazione dell'articolo 54 o dell'articolo 62, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure
 - c) su richiesta motivata della Commissione.
5. Le autorità di regolazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto del gas naturale o del gestore della rete dell'idrogeno entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine, la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell'autorità di regolazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.
6. L'autorità di regolazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 13 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX].
7. Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori delle reti dell'idrogeno e alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.
8. Le autorità di regolazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 66

Certificazione in relazione ai paesi terzi

1. Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto, da un gestore del sistema di trasporto, da un gestore della rete dell'idrogeno o da un

proprietario della rete dell'idrogeno che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l'autorità di regolazione lo notifica alla Commissione.

L'autorità di regolazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un sistema di trasporto, di un gestore del sistema di trasporto, di una rete dell'idrogeno o di un gestore della rete dell'idrogeno da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

2. Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete dell'idrogeno notifica all'autorità di regolazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, della rete dell'idrogeno o del gestore della rete dell'idrogeno da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.
3. L'autorità di regolazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete dell'idrogeno entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:
 - (a) che l'entità interessata ottempera agli obblighi di cui all'articolo 54 o all'articolo 62; e
 - (b) all'autorità di regolazione o ad un'altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro o dell'Unione. Nell'esaminare la questione l'autorità di regolazione o l'altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:
 - (i) dei diritti e obblighi dell'Unione in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
 - (ii) dei diritti e obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione;

(ii bis) delle prove dell'adempimento, da parte di tale paese terzo, dei propri obblighi di fornitore di energia in modo equo, trasparente, credibile e imparziale, e delle sanzioni emesse a livello di Unione nei confronti di tale paese terzo;

(iii) di altre circostanze specifiche del caso e del paese interessato.

4. L'autorità di regolazione notifica senza indugio la propria decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
5. Gli Stati membri prevedono che, prima che l'autorità di regolazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità e/o l'autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione sul se:
 - (a) l'entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 54 o all'articolo 62; e
 - (b) il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.
6. La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di 50 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all'autorità di regolazione oppure all'autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest'ultima.

Nell'elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell'ACER, dello Stato membro in questione e delle parti interessate. Nel caso in cui la Commissione avanzi una tale richiesta, il periodo di 50 giorni lavorativi può essere prorogato di altri 50 giorni lavorativi.

In assenza di parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolazione.
7. Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, la Commissione tiene conto:

- (a) delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo o dei paesi terzi interessati, ***comprese le prove dell'adempimento, da parte di tale paese terzo, dei propri obblighi di fornitore di energia in modo equo, trasparente, credibile e imparziale, e delle sanzioni emesse a livello di Unione nei confronti di tale paese terzo***; e
- (b) dei diritti e degli obblighi dell'Unione in relazione a tale paese terzo o a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento.
8. L'autorità di regolazione dispone di un termine di 50 giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6 per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la decisione definitiva, l'autorità di regolazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un'altra autorità competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l'autorità di regolazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell'autorità di regolazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblici, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa.
9. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi di pubblica sicurezza in conformità con il diritto dell'Unione.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 per fornire orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 67

Designazione dei gestori di impianti di stoccaggio del gas naturale, impianti di stoccaggio dell'idrogeno, impianti GNL e terminali dell'idrogeno

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono impianti di stoccaggio del gas naturale, impianti di stoccaggio dell'idrogeno, impianti GNL e terminali dell'idrogeno di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori per tali infrastrutture.

Sezione 6

SEPARAZIONE E TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

Articolo 68

Diritto di accesso alla contabilità

1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolazione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale e di idrogeno conformemente all'articolo 71.
2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, comprese le autorità di regolazione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Articolo 69

Separazione della contabilità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale e di idrogeno sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 5.
2. Le imprese di gas naturale e di idrogeno, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società

di capitali adottate ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶.

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3. Nella loro contabilità interna le imprese tengono conti separati per ciascuna attività di trasporto, distribuzione, GNL, terminale dell'idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno e trasporto dell'idrogeno come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza. ***Gli attivi infrastrutturali delle imprese sono assegnati in modo chiaro ai rispettivi conti e alle rispettive RAB separatamente per gli attivi del gas naturale, dell'elettricità o dell'idrogeno e sono resi trasparenti.*** Le imprese tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL, i terminali dell'idrogeno, lo stoccaggio di gas naturale e idrogeno e il trasporto dell'idrogeno. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasporto, di distribuzione o dell'idrogeno. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività. ***La separazione dei conti è sottoposta a revisione conformemente alle norme di cui al paragrafo 2 e comunicata all'autorità di regolazione interessata.***
4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e sussidi incrociati di cui al paragrafo 3. ***Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX], non vi sono sussidi incrociati tra gli utenti attuali della rete del gas e gli utenti della futura rete dell'idrogeno.***
5. Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione

³⁶ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme interne possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche sono citate e debitamente motivate.

6. Nell'allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.

Capo X

Autorità di regolazione

Articolo 70

Designazione ed indipendenza delle autorità di regolazione

1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità di regolazione a livello nazionale.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolazione a livello regionale in seno agli Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell'Unione in seno al comitato dei regolatori dell'ACER, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942.
3. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può designare autorità di regolamentazione per piccoli sistemi situati in una regione geograficamente separata il cui consumo nel 2008 è stato inferiore al 3% del consumo totale dello Stato membro di cui fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell'Unione in seno al comitato dei regolatori dell'ACER conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942.
4. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e ***dagli atti giuridici connessi***, l'autorità di regolazione:
 - (a) sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;
 - (b) garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:

- (i) agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale *o politico*;
- (ii) non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle funzioni di regolazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali *e organismi rappresentativi dei consumatori* o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo e non connessi con i compiti e le competenze di regolazione di cui all'articolo 72.

5. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

- (a) l'autorità di regolazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico;
- (b) l'autorità di regolazione disponga di tutte le risorse umane e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle sue attività e per l'esercizio dei suoi poteri in maniera efficace ed efficiente;
- (c) l'autorità di regolazione disponga di dotazioni finanziarie annuali separate e di autonomia di esecuzione del bilancio assegnato;
- (d) i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione siano nominati per un mandato prefissato compreso tra i cinque e i sette anni, rinnovabile una volta;
- (e) i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione siano nominati sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e pubblicati, tramite una procedura indipendente e imparziale che garantisca che i candidati siano in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie per la posizione pertinente in seno all'autorità di regolazione;
- (f) esistano disposizioni sul conflitto di interessi e gli obblighi di riservatezza siano estesi oltre la scadenza del mandato dei membri del comitato dell'autorità

di regolazione o, in assenza di un comitato, del personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione;

- (g) i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione possano essere rimossi dall'incarico solo sulla base di criteri trasparenti in essere;
- (h) gli Stati membri possano prevedere un controllo ex post dei conti annuali delle autorità di regolazione da parte di un revisore contabile indipendente.

Relativamente al primo comma, lettera d), gli Stati membri istituiscono un sistema di rotazione adeguato per il comitato o il personale direttivo superiore. I membri del comitato o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore possono essere revocati durante il loro mandato soltanto se non soddisfano più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se hanno commesso irregolarità ai sensi della legge nazionale.

6. Entro il 5 luglio 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto del principio di indipendenza stabilito dal presente articolo da parte delle autorità nazionali. ***Le relazioni analizzano eventuali casi di inadempimento e formulano raccomandazioni per la loro risoluzione. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.***

Articolo 71

Obiettivi generali dell'autorità di regolazione

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all'articolo 72, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza e le autorità dei paesi limitrofi, compresi i paesi terzi, se del caso, fatte salve le rispettive competenze:

- (a) promuovere, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con l'ACER, un mercato interno del gas naturale, ***del gas rinnovabile e del gas*** a basse emissioni di carbonio e dell'idrogeno concorrenziale, flessibile, sicuro e ecologicamente sostenibile nell'Unione e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti del

gas naturale e dell'idrogeno, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine e contribuendo in tal modo all'applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia;

- (b) sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);
- (c) eliminare le restrizioni agli scambi di gas naturale e idrogeno tra gli Stati membri, segnatamente quelle dovute a differenze nella qualità *del* gas, a differenze nel volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale o a differenze nella qualità dell'idrogeno presente nel sistema dell'idrogeno, e sviluppare adeguate capacità di trasporto transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali onde garantire l'interoperabilità del sistema interconnesso del gas naturale o del sistema dell'idrogeno nell'UE, che potrebbe agevolare la circolazione del gas naturale attraverso l'Unione;
- (d) contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, conformemente agli obiettivi generali in materia di politica energetica e climatica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di gas da fonti rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto e di distribuzione, agevolandone il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche dell'energia elettrica e del riscaldamento;
- (e) agevolare *la connessione e* l'accesso alla rete di nuove capacità di produzione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire *la connessione e* l'accesso di nuovi operatori del mercato e di gas e idrogeno da fonti rinnovabili;
- (f) assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, segnatamente l'efficienza energetica, delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato;
- (g) provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire *un*

livello elevato di tutela dei consumatori in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori;

(g bis) in caso di questioni intersettoriali, chiarire le competenze tra regolatori e autorità e garantire che le soluzioni siano efficienti sotto il profilo dei costi;

(h) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti;

(h bis) garantire che ai clienti siano forniti gli strumenti per presentare reclami in caso di interruzioni della fornitura di gas naturale e di idrogeno.

Articolo 72

Compiti e competenze dell'autorità di regolazione

1. L'autorità di regolazione ha i seguenti compiti:

(a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe le cose, ***e pubblicare tali tariffe o metodologie insieme alle pertinenti ipotesi;***

(a bis) stabilire o approvare norme tariffarie in base a criteri trasparenti, compreso l'ammortamento;

(a ter) partecipare all'elaborazione del quadro di scenari comuni per il piano decennale di sviluppo della rete conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, lettera e);

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2031 o dalla data di applicazione dell'articolo 31, paragrafo 1, stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno o le rispettive metodologie di calcolo, o entrambe le cose, ***e pubblicare tali tariffe o metodologie insieme alle pertinenti ipotesi;***

(c) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, i) l'entità e la durata dell'onere specifico di cui all'articolo 4 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] o la relativa metodologia di calcolo, o entrambe le cose, ii) il valore degli attivi trasferiti e la destinazione di eventuali profitti e perdite che ne derivino e iii) la ripartizione dei contributi all'onere specifico;

- (d) garantire che i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi e i gestori delle reti dell'idrogeno, nonché qualsiasi impresa di gas naturale e di idrogeno e gli altri partecipanti al mercato ■ ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva, del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021)XXX], dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 52 e 53 del regolamento sul gas, del regolamento (UE) 2017/1938 e di altre disposizioni *del* pertinente *diritto* dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER;
- (e) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantire che l'ENTSOG, l'EU DSO e la rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva, del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX], dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 52 a 56 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] e di altra pertinente normativa dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER, e individuare congiuntamente l'inadempimento, da parte dell'ENTSOG, dell'EU DSO e dell'ENNOH, dei rispettivi obblighi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;
- (f) monitorare l'evoluzione della qualità del gas e della relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di trasporto e, se del caso, dei gestori dei sistemi di distribuzione, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità del gas a opera dei gestori dei sistemi e gli sviluppi legati alla miscelazione di idrogeno nel sistema del gas naturale;
- (g) monitorare l'evoluzione della qualità dell'idrogeno e della relativa gestione a opera dei gestori delle reti dell'idrogeno, se del caso, come previsto

all'articolo 46, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità dell'idrogeno;

-
- (i) tenere conto, nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 4 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021)XXX], dell'esame e della valutazione della panoramica relativa allo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno richiesti alla lettera *ee*);
 - (j) cooperare, relativamente alle questioni transfrontaliere, con l'autorità di regolazione o autorità degli Stati membri interessati e con l'ACER, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942. Relativamente all'infrastruttura da e verso un paese terzo, l'autorità di regolazione dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri può cooperare con le pertinenti autorità del paese terzo, segnatamente quelle delle parti contraenti della Comunità dell'energia, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri;

(j bis)garantire un processo decisionale indipendente, compresa la consultazione dei pertinenti portatori di interessi in modo aperto, inclusivo e trasparente conformemente all'articolo 51, paragrafo 8 bis;

- (k) osservare e attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER e della Commissione;
- (l) presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sull'esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all'ACER e alla Commissione. Dette relazioni descrivono le iniziative prese e i risultati ottenuti relativamente a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;
- (m) provvedere affinché siano esclusi i sussidi incrociati fra attività di trasporto, distribuzione, trasporto dell'idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno, terminali di idrogeno e GNL e fornitura di gas naturale e idrogeno;

- (m bis) monitorare la separazione della contabilità e pubblicare una relazione in materia a norma dell'articolo 69 qualora un gestore di una rete dell'idrogeno faccia parte di un'impresa attiva nel trasporto o nella distribuzione di gas naturale o di energia elettrica, con particolare attenzione per quanto riguarda gli attivi trasferiti o riutilizzati dai conti del gas naturale ai conti dell'idrogeno e i lavori, compresa la riconversione, effettuati ai fini di tale trasporto, rendendo pubblica tale relazione e preservando nel contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, la protezione dei dati e la sicurezza dell'infrastruttura energetica;*
- (n) vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto *e dei gestori delle reti dell'idrogeno* e fornire, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto *e dei gestori delle reti dell'idrogeno* sotto il profilo della loro conformità con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 29 ■ del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021)XXX]; tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento;
- (o) vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate nonché stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell'approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti;
- (p) vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso, e garantire l'osservanza, da parte delle imprese di gas naturale e di idrogeno, degli obblighi in materia di trasparenza;
- (q) vigilare *attivamente* sul grado e sull'efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, *le impennate dei prezzi e il loro impatto sui prezzi al dettaglio e al consumo, il rapporto tra i prezzi per i clienti civili e i prezzi all'ingrosso, le modalità con cui i costi di rete e le imposte determinate dalla politica energetica sono trasferiti ai clienti, l'evoluzione dei costi e dei margini operativi dei fornitori tra i diversi gruppi di clienti finali, il numero di tariffe disponibili per i diversi gruppi di clienti, il numero di offerte*

limitate a diversi canali di vendita, il numero di clienti che hanno stipulato contratti a pacchetto, la soddisfazione riguardo al servizio fornito dal fornitore e ai servizi di gestione dei reclami, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore e i tempi di tale cambiamento, anche per i passaggi ad altri gas, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e la loro esecuzione, il numero di disattivazioni e i motivi di tali disattivazioni, il numero dei clienti debitori, in particolare i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni o a rischio di povertà energetica, i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità garanti della concorrenza o le autorità di tutela dei consumatori e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza, la quota di misure di efficienza energetica di cui all'articolo 8 della direttiva (UE) .../...⁺, attuate in via prioritaria presso le famiglie in condizioni o a rischio di povertà energetica e le famiglie che vivono in alloggi sociali;

- (r) controllare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso e, se del caso, informare le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito a tali pratiche;
- (s) rispettare la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti *di fornitura e capacità* a lungo termine, *compresi i contratti a lungo termine per l'idrogeno e i contratti di acquisto di idrogeno*, a condizione che siano compatibili con il diritto dell'Unione e coerenti con le politiche dell'Unione e che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione ■ ;
- (t) vigilare sul tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori delle reti dell'idrogeno per *valutare le richieste di connessione alla rete da parte di produttori del gas rinnovabile, compresi gli studi tecnici, e per effettuare connessioni e riparazioni per i produttori e gli utenti finali del gas rinnovabile;*

⁺ **GU: inserire nel testo il numero della direttiva contenuta nel documento PE-CONS .../... (2021/0203(COD)).**

- (u) vigilare e verificare le condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all'articolo 29 o 33. Se il regime di accesso allo stoccaggio del gas naturale è definito a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la verifica delle tariffe;
- (v) garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'allegato I, siano efficaci e applicate, *mediante un monitoraggio e una comunicazione adeguati, ad esempio un monitoraggio che prenda in considerazione gli interessi dei consumatori e che valuti, in particolare:*
 - (i) *il livello di indebitamento, in particolare dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni o a rischio di povertà energetica, gli ostacoli che impediscono ai clienti di esercitare i loro diritti, compreso l'accesso alle informazioni sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie, la disponibilità di informazioni relative alle offerte energetiche e l'accesso a tali informazioni e la possibilità di confrontare le offerte energetiche con l'ausilio di strumenti di confronto certificati;*
 - (ii) *l'esistenza di pratiche e offerte fuorvianti;*
 - (iii) *l'esistenza di ostacoli che impediscono ai clienti di esercitare i loro diritti come il cambio di fornitore, la risoluzione del contratto e l'accesso a un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie;*
 - (iv) *l'esistenza di misure volte a promuovere i risparmi energetici e la diffusione dell'energia rinnovabile per i clienti civili in condizioni di povertà energetica e, in particolare, attraverso la valutazione dell'efficacia delle misure di cui all'articolo 25;*
- (v bis) *fissare requisiti minimi vincolanti per le offerte da etichettare come "tariffe verdi", basati sulla capacità dei fornitori di dimostrare l'addizionalità del contratto mostrando come il denaro dei consumatori viene impiegato per incrementare la capacità installata di energia rinnovabile sostenibile rispetto a quella che sarebbe installata in assenza di tale opzione;*

- (w) pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all'articolo 6 e fornire, ove opportuno, tali raccomandazioni alle autorità garanti della concorrenza;
- (x) garantire l'accesso non discriminatorio ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato di facile comprensione armonizzato a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e l'accesso tempestivo per tutti i clienti ai dati a norma degli articoli 22 e 23;
- (y) vigilare sull'applicazione **rigorosa** delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei gestori delle reti dell'idrogeno, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021)XXX], **comprese le norme che impongono ai gestori delle reti di mantenere RAB distinte per gli attivi del gas, dell'energia elettrica e dell'idrogeno, e garantire che non vi siano trasferimenti finanziari tra RAB diverse**;
- (z) vigilare sulla corretta applicazione dei criteri che stabiliscono se un impianto di stoccaggio del gas naturale ricade nell'ambito d'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 3 o 4; ■
- (aa) vigilare sull'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 77;
- (bb) contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale;
- (cc) applicare i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 52 mediante misure nazionali o, se richiesto, misure coordinate a livello regionale o dell'Unione;
- (dd) garantire un processo **aperto**, trasparente, efficace **e inclusivo** per predisporre il piano nazionale di sviluppo della rete, in linea con le prescrizioni degli articoli 51 e 52, **e il piano di sviluppo della rete di distribuzione, in linea con le prescrizioni dell'articolo 52 ter**;
- (ee) approvare, modificare **o imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore del trasporto dell'idrogeno di modificare i piani** di sviluppo della rete **di cui all'articolo 51 e pubblicare tale decisione, compresa una relazione**;

(ee bis) approvare, respingere o chiedere di modificare i piani di sviluppo della rete di distribuzione di cui all'articolo 52 ter e pubblicare tale decisione, compresa una relazione;

(ee ter) prevedere le consultazioni dei portatori di interessi di cui all'articolo 51;

(ff) vigilare sul controllo e sulla gestione della qualità del gas esercitati dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione, dai gestori dei sistemi di stoccaggio e dai gestori degli impianti GNL;

(gg) vigilare sull'attuazione delle misure adottate in condizioni di emergenza, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/1938 e stabilito nel piano nazionale di emergenza, ivi comprese le misure di solidarietà a norma dell'articolo 13 di detto regolamento;

(hh) vigilare sulla disponibilità di siti web di confronto, segnatamente di strumenti di confronto che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12;

(ii) monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotta e alle comunità *di energia rinnovabile*.

2. Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse dall'autorità di regolazione. In tal caso le informazioni risultanti dall'esercizio della vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell'autorità di regolazione.

Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'autorità di regolazione si consulta, se del caso, con i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e delle reti dell'idrogeno e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

Le approvazioni concesse da un'autorità di regolazione o dall'ACER ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l'uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell'autorità di regolazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.

3. Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente o un gestore di rete dell'idrogeno indipendente ai sensi dell'articolo 55 o dell'articolo 62, l'autorità di regolazione:
- (a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente, del proprietario della rete dell'idrogeno e del gestore di rete dell'idrogeno indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo 4, lettera d);
 - (b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete dell'idrogeno e il gestore di rete dell'idrogeno indipendente in modo da assicurare che il gestore di sistema indipendente o il gestore di rete dell'idrogeno indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete dell'idrogeno e il gestore di rete dell'idrogeno indipendente in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 11;
 - (c) fatta salva la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente o dal gestore di rete dell'idrogeno indipendente;
 - (d) provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete rimosse dal gestore di sistema indipendente o dal gestore di rete dell'idrogeno indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta un compenso adeguato per l'utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;
 - (e) procede a ispezioni anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete dell'idrogeno e del gestore di rete dell'idrogeno indipendente.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all'autorità di regolazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:
- (a) il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale e di idrogeno;
 - (b) il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati *del* gas e di adottare e imporre i provvedimenti necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati *del* gas; ove appropriato, l'autorità di regolazione ha anche il potere di cooperare con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con i regolatori del mercato finanziario o con la Commissione nello svolgimento di un'indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;
 - (c) il potere di ottenere dalle imprese di gas naturale e di idrogeno tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l'accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete;
 - (d) il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese di gas naturale e di idrogeno che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o della stessa autorità di regolazione, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni; compreso il potere di imporre o proporre l'imposizione di sanzioni pecuniarie fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete dell'idrogeno o fino al 10 % del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata nei confronti del gestore del sistema di trasporto o dell'impresa verticalmente integrata o del gestore della rete dell'idrogeno, a seconda dei casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva;
 - (e) adeguati diritti di indagine e pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 11 e 12.

5. L'autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede l'ENTSOG, la rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno o l'EU DSO ha il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli enti che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti dalla presente direttiva, dal [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità di regolazione o dell'ACER, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni.
6. Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di trasporto indipendente o un gestore di rete dell'idrogeno integrato a norma del capo IX, sezione 3, all'autorità di regolazione sono attribuiti almeno i seguenti compiti e competenze:
- (a) imporre sanzioni a norma del paragrafo 4, lettera d), per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;
 - (b) controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto o il gestore di rete dell'idrogeno integrato e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore del sistema di trasporto o il gestore di rete dell'idrogeno integrato ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;
 - (c) agire in qualità di organo responsabile per la risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore di rete dell'idrogeno integrato in seguito ad eventuali reclami presentati ai sensi del paragrafo 11;
 - (d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore di rete dell'idrogeno integrato;
 - (e) approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore di rete dell'idrogeno integrato, a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;
 - (f) chiedere giustificazioni all'impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 64, paragrafo 4, in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;

- (g) procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasporto o del gestore di rete dell'idrogeno integrato;
- (h) attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasporto o del gestore di rete dell'idrogeno integrato a un gestore di sistema indipendente o a un gestore di rete dell'idrogeno indipendente designato a norma dell'articolo 64 in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasporto o del gestore di rete dell'idrogeno integrato degli obblighi ad esso incombenti a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata.

7. Le autorità di regolazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:

- (a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali del gas naturale, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti GNL, le quali consentono che, nelle reti e negli impianti GNL, siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti GNL;
- (b) la connessione e l'accesso alle reti nazionali dell'idrogeno, comprese, dal 1° gennaio 2031, le tariffe di rete dell'idrogeno, se del caso, e le condizioni e le tariffe per l'accesso allo stoccaggio di idrogeno e ai terminali dell'idrogeno;
- (c) la prestazione di servizi di bilanciamento, che sono svolti nel modo più economico e forniscono incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia, in modo equo e non discriminatorio e sulla base di criteri obiettivi;
- (d) approvare e monitorare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 4 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX];
- (e) l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di allocazione della capacità e di gestione della congestione.

8. Le metodologie o le condizioni di cui al paragrafo 7 sono pubblicate.

9. In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolazione provvedono affinché ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione e, dal 1° gennaio 2031, ai gestori delle reti dell'idrogeno siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.
10. Le autorità di regolazione controllano la gestione della congestione all'interno delle reti di trasporto e delle reti dell'idrogeno nazionali, compresi gli interconnettori, e l'attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti dell'idrogeno o gli operatori di mercato presentano alle autorità di regolazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l'allocazione della capacità. Le autorità di regolazione possono chiedere la modifica di tali regole. ***Il presente paragrafo non si applica ai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno.***

Articolo 73

Decisioni e reclami

1. Le autorità di regolazione sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio, di GNL e di distribuzione del gas naturale, nonché ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e, dal 1° gennaio 2031, ai gestori delle reti dell'idrogeno, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe e le metodologie di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio. Se il regime di accesso allo stoccaggio è definito a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la modifica delle tariffe. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasporto e distribuzione del gas naturale e, se del caso, delle tariffe di rete dell'idrogeno, le autorità di regolazione hanno il potere di fissare o approvare tariffe o metodologie di trasporto e distribuzione e tariffe e metodologie di rete dell'idrogeno in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe o le metodologie definitive si discostino da quelle provvisorie.
2. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio, di GNL o di distribuzione del gas naturale o un gestore di

rete, stoccaggio o terminale dell'idrogeno in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi della presente direttiva può adire l'autorità di regolazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora le autorità di regolazione richiedano ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere prorogato ulteriormente con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

3. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre reclamo avverso una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, qualora l'autorità di regolazione debba procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi, o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.
4. Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 102.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità al loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.
6. I reclami di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto dell'Unione e/o nazionale.
7. Le decisioni delle autorità di regolazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
8. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un'autorità di

regolazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.

Articolo 74

Cooperazione regionale tra autorità di regolazione sulle questioni transfrontaliere

1. Le autorità di regolazione si consultano e cooperano strettamente, in particolare in seno all'ACER, e scambiano tra di loro e con l'ACER tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.
2. Le autorità di regolazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per:
 - (a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse del gas e dell'idrogeno e l'allocazione della capacità transfrontaliera, nonché consentire un livello adeguato di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all'interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminare tra imprese di fornitura di Stati membri diversi;
 - (b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori delle reti dell'idrogeno interessati e altri operatori di mercato;
 - (c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione;
 - (d) assicurare l'osservanza della normativa da parte dei soggetti giuridici che espletano i compiti dei gestori di trasporto e dei gestori delle reti a livello transfrontaliero o regionale.
3. Le autorità di regolazione hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.
4. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 83 al fine di integrare la presente direttiva elaborando orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolazione di cooperare reciprocamente e con l'ACER.
6. Le autorità di regolazione o, se del caso, altre autorità competenti possono consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi, segnatamente le parti contraenti della Comunità dell'energia, e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas e dell'idrogeno da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio e nelle acque territoriali di uno Stato membro.

Articolo 75

Osservanza dei codici di rete e degli orientamenti

1. Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere il parere dell'ACER in ordine alla conformità di una decisione presa da un'autorità di regolazione con i codici di rete e gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX].
2. Entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, l'ACER comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolazione che ha preso la decisione in questione.
3. Se l'autorità di regolazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell'ACER entro quattro mesi dalla data di ricezione dello stesso, l'ACER ne informa la Commissione.
4. Qualsiasi autorità di regolazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un'altra autorità di regolazione non sia conforme ai codici di rete e agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) XXX] entro due mesi dalla data della suddetta decisione.
5. La Commissione, se accerta che la decisione di un'autorità di regolazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con i codici di rete e gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal [proposta di rifusione del regolamento sul gas

COM(2021) XXX] , entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall' ACER ai sensi del paragrafo 3 o da un'autorità di regolazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l'autorità di regolazione e le parti del procedimento dinanzi all'autorità di regolazione a presentarle le loro osservazioni.

6. Se prende la decisione di esaminare ulteriormente il caso, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a:
 - (a) non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall'autorità di regolazione; oppure
 - (b) imporre all'autorità di regolazione interessata di revocare la propria decisione, sulla base del fatto che i codici di rete e gli orientamenti non sono stati rispettati.
7. Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità di regolazione.
8. L'autorità di regolazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 83 per integrare la presente direttiva elaborando orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 76

Obbligo di conservazione dei dati

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l'autorità di regolazione, delle autorità nazionali garanti della concorrenza e della Commissione, per l'assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale e idrogeno o riguardanti strumenti derivati sul gas naturale o sull'idrogeno stipulati con clienti grossisti e

gestori dei sistemi di trasporto, con gestori di impianti di stoccaggio e GNL e con gestori di reti, stoccaggio e terminali dell'idrogeno .

2. I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, la quantità, la data e l'ora dell'esecuzione, i prezzi della transazione e le modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale e idrogeno e derivati non ancora estinti.
3. L'autorità di regolazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 83 per integrare la presente direttiva elaborando orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare.
5. In relazione alle transazioni su strumenti derivati sul gas naturale e sull'idrogeno tra le imprese di fornitura, da un lato, e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, i gestori degli impianti di stoccaggio e GNL e i gestori di reti, stoccaggio e terminali dell'idrogeno, dall'altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.
6. Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.
7. Se le autorità di cui al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2014/65/UE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.

Capo XI

Disposizioni finali

Articolo 77

Misure di salvaguardia

1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può dichiarare lo stato di emergenza in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938 e adottare le misure previste nel piano nazionale di emergenza.

Articolo 78

Parità di condizioni

1. Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni sono compatibili con il TFUE, in particolare l'articolo 36, e con il diritto dell'Unione.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua.
3. La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal ricevimento. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro detto termine di due mesi, si ritiene che non abbia obiezioni nei confronti delle misure notificate.

Articolo 79

Accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di condotte per il gas naturale e l'idrogeno da e verso paesi terzi

La presente direttiva lascia impregiudicata per i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti dell'idrogeno o altri operatori economici la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle condotte tra uno Stato membro e un paese terzo, nella misura in cui detti accordi sono compatibili con il diritto dell'Unione e con le pertinenti decisioni delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati.

Articolo 80

Deroghe per il sistema del gas naturale

1. Gli Stati membri che non sono collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro possono chiedere alla Commissione di derogare agli articoli 3, 7, 54 e/o 27. Eventuali deroghe si estinguono al momento del completamento del primo interconnettore con lo Stato membro.
2. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di derogare agli articoli 3, 7, 54 e/o 27 nei riguardi delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE o di altre aree geograficamente isolate. Eventuali deroghe si estinguono al momento del completamento di una connessione tra la regione o area e uno Stato membro per mezzo di un sistema interconnesso.
3. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle domande di deroga di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto delle richieste giustificate di riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
4. Le deroghe concesse dalla Commissione sono limitate nel tempo e subordinate a condizioni volte a rafforzare la concorrenza e l'integrazione nel mercato interno e a garantire che le deroghe non ostacolino la transizione verso l'energia rinnovabile o l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999.
5. Le deroghe in applicazione della direttiva 2009/73/CE prive di scadenza si estinguono il 31 dicembre 2025. Gli Stati membri che al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva beneficiano ancora di tali deroghe possono chiedere alla Commissione una nuova deroga alle condizioni stabilite nel presente articolo.
6. La decisione che concede una deroga è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 81

Deroghe in relazione alle linee di trasporto del gas naturale da e verso paesi terzi

1. Per quanto riguarda i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, lo Stato membro in cui è situato il primo punto di connessione di tale gasdotto di trasporto con la rete di uno Stato membro può decidere di derogare agli articoli 54, 65, 66 e 27, all'articolo 72, paragrafi 7 e 9, e

all'articolo 73, paragrafo 1, per le sezioni del gasdotto di trasporto situate sul suo territorio e nelle sue acque territoriali, per motivi oggettivi quali consentire il recupero dell'investimento effettuato o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

La deroga è limitata nel tempo fino a un massimo di 20 anni sulla base di una motivazione oggettiva, è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al primo comma.

Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la presente direttiva e che abbia attuato efficacemente la presente direttiva in virtù di un accordo concluso con l'Unione.

2. Se il gasdotto di trasporto interessato è situato nel territorio di più di uno Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione con la rete degli Stati membri decide se concedere una deroga a detto gasdotto di trasporto dopo avere consultato tutti gli Stati membri interessati.

Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere di agire da osservatrice nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo per quanto riguarda l'applicazione coerente della presente direttiva nel territorio e nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione, inclusa la concessione di deroghe per tali linee di trasporto.

3. Le decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2 sono adottate entro il 24 maggio 2020. Gli Stati membri notificano siffatte decisioni alla Commissione e le rendono pubbliche.

Articolo 82

Procedura di abilitazione

1. Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo possono essere mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore

di un successivo accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 15 del presente articolo.

2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri, qualora uno Stato membro intenda avviare negoziati con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un gasdotto di trasporto con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, notifica la sua intenzione per iscritto alla Commissione.

Tale notifica include la documentazione pertinente e indicazioni sulle disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, sugli obiettivi dei negoziati nonché qualsiasi altra informazione pertinente, ed è trasmessa alla Commissione almeno cinque mesi prima dell'inizio previsto dei negoziati.

3. In seguito alla notifica a norma del paragrafo 2, la Commissione autorizza lo Stato membro interessato ad avviare negoziati formali con un paese terzo per la parte che potrebbe incidere su norme comuni dell'Unione a meno che non reputi che l'avvio di tali negoziati:
 - (a) presenterebbe incompatibilità con il diritto dell'Unione diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri;
 - (b) pregiudicherebbe il funzionamento del mercato interno del gas naturale, la concorrenza o la sicurezza dell'approvvigionamento in uno Stato membro o nell'Unione;
 - (c) comprometterebbe gli obiettivi dei negoziati in corso su accordi intergovernativi condotti dall'Unione con un paese terzo;
 - (d) sarebbe discriminatorio.

4. Durante la valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione considera se l'accordo previsto riguarda un gasdotto di trasporto o un gasdotto a monte che contribuisce alla diversificazione dell'approvvigionamento e dei fornitori di gas naturale mediante nuove fonti di gas naturale.

5. Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad

avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.

6. Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo, ne informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.
7. Le decisioni con cui autorizzare o rifiutare di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo sono adottate, mediante atti di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
8. La Commissione può fornire orientamenti e chiedere l'inserimento di clausole particolari nell'accordo previsto al fine di garantire la compatibilità con il diritto dell'Unione, conformemente alla decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷.
9. La Commissione è tenuta al corrente, nel corso delle diverse fasi dei negoziati, dell'andamento e dei risultati di tali negoziati finalizzati a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo e può chiedere di partecipare a detti negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo, conformemente alla decisione (UE) 2017/684.
10. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le decisioni adottate a norma del paragrafo 5.
11. Prima di firmare un accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo dell'accordo negoziato.
12. Ricevuta la notifica a norma del paragrafo 11, la Commissione valuta l'accordo negoziato a norma del paragrafo 3. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano

³⁷ Decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (GU L 99 del 12.4.2017, pag. 1).

prodotto un accordo che è conforme al paragrafo 3, autorizza lo Stato membro a firmare e a concludere l'accordo.

13. Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 11, la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e concludere l'accordo con un paese terzo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.
14. Qualora la Commissione adotti una decisione a norma del paragrafo 13 con cui autorizza uno Stato membro a firmare e a concludere l'accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.
15. Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e a concludere l'accordo con un paese terzo a norma del paragrafo 13, ne informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.

Articolo 83

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, 56, 66, 74, 75 e 76 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore].
3. La delega di potere di cui agli articoli 8, 56, 66, 74, 75 e 76 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 *nonché i pertinenti soggetti*

interessati. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può fornire un parere alla Commissione in merito all'eventuale contributo dell'atto delegato al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 56, 66, 74, 75 e 76 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 84

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 85

Riesame e relazioni

La Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2030. Il riesame verte in particolare sull'applicazione dell'articolo 8 e sulle definizioni connesse di cui all'articolo 2 al fine di valutare se, per ottenere una certificazione in conformità del suddetto articolo, gli impianti che entrano in funzione dal 1° gennaio 2031 **dimostrano** maggiori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio e idrogeno a basse emissioni di carbonio.

Entro ... [10 anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], l'ACER valuta l'attuazione dell'articolo 42 per quanto riguarda i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e l'attuazione degli articoli 62 e 69, tenendo conto dell'influenza diretta di tali

articoli sul funzionamento del mercato dell'idrogeno, sulla concorrenza, sulla liquidità, sullo sviluppo dell'infrastruttura dell'idrogeno e sulla sua trasparenza. La valutazione è eseguita previa consultazione dei pertinenti soggetti interessati. L'ACER espone i risultati della valutazione in una relazione. La relazione è resa pubblica. La relazione comprende un parere sulle norme specifiche in materia di separazione orizzontale per i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno.

Qualora siano individuate carenze strutturali della presente direttiva motivate in termini quantitativi e qualitativi, la Commissione può, se del caso, presentare una proposta legislativa che modifichi tali carenze.

Articolo 86
Modifiche della direttiva 2012/27/UE

La direttiva 2012/27/UE è così modificata:

- (1) gli articoli 9, 10 e 11 sono soppressi;
- (2) l'allegato VII è soppresso.

Articolo 87
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 5 e da 7 a 25, agli articoli 26, 27 e 29, agli articoli da 31 a 34, all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 3, 4, 7, 8 e 9, agli articoli 37 e 38, all'articolo 40, paragrafi 1, 2, 7, 8 e 9, all'articolo 41, all'articolo 42, paragrafo 2, agli articoli da 46 a 53, all'articolo 56, all'articolo 58, paragrafo 11, agli articoli da 62 a 69, all'articolo 70, paragrafi 5 e 6, agli articoli da 71 a 73, all'articolo 75, paragrafi 1, 5, 6 e 9, agli articoli 76 e 77, e agli allegati I e II entro il 31 dicembre 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 88

Abrogazione

La direttiva 2009/73/CE, come modificata dagli atti di cui all'allegato III, parte A, è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle direttive di cui all'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 89

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 90

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Allegato I

REQUISITI MINIMI DI FATTURAZIONE E RELATIVE INFORMAZIONI PER *IL GAS*

1. INFORMAZIONI MINIME CHE DEVONO FIGURARE SULLA FATTURA E NELLE INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE PER *IL GAS*

- 1.1. Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura:
- (a) il prezzo da pagare e, se possibile, le componenti del prezzo, con una chiara attestazione che tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati mediante i prelievi indicati nelle componenti del prezzo;
 - (b) il termine entro il quale è dovuto il pagamento.
- 1.2. Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture e nelle informazioni di fatturazione, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura e delle informazioni di fatturazione:
- (a) il consumo di gas nel periodo di fatturazione;
 - (b) il nome e i recapiti del fornitore, compresi un numero telefonico di assistenza ai consumatori e l'indirizzo email;
 - (c) la denominazione della tariffa;
 - (d) l'eventuale data di scadenza del contratto;
 - (e) le informazioni inerenti alla possibilità e al vantaggio di un passaggio ad altro fornitore;
 - (f) il codice cliente finale per il cambio di fornitore oppure il codice unico di identificazione del punto di prelievo del cliente finale;
 - (g) informazioni sui diritti del cliente finale per quanto concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i recapiti dell'organismo responsabile ai sensi dell'articolo 24;
 - (h) lo sportello unico di cui all'articolo 23;

- (i) esclusivamente per il gas naturale, un link o un riferimento a dove è possibile trovare strumenti di confronto dei prezzi di cui all'articolo 12.

1.3. Se le fatture sono basate sul consumo effettivo o su una lettura a distanza da parte dell'operatore, le fatture e i conguagli periodici mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

- (a) confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo attuale di gas del cliente finale e il consumo del cliente finale nello stesso periodo dell'anno precedente;
- (b) i recapiti, compresi i siti internet, delle organizzazioni di consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica per le apparecchiature alimentate a energia;
- (c) confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza.

2. FREQUENZA DI FATTURAZIONE E FORNITURA DELLE INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE:

- (a) la fatturazione sulla base del consumo effettivo ha luogo almeno una volta l'anno;
- (b) se il cliente finale non dispone di un contatore che possa essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli sono fornite informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo a scadenza almeno semestrale, oppure trimestrale su richiesta o qualora il cliente finale abbia optato per la fatturazione elettronica;
- (c) se il cliente finale non dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli obblighi di cui alle lettere a) e b) possono essere soddisfatti con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per mezzo del quale il cliente finale comunica i dati dei propri contatori al gestore; la fatturazione o le informazioni di fatturazione possono basarsi sul consumo stimato o su un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato

periodo di fatturazione. *Il consumo stimato è basato sul consumo dell'anno precedente e/o sul consumo di un cliente finale comparabile;*

- (d) se il cliente finale dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore, informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo sono fornite almeno ogni mese; tali informazioni possono altresì essere rese disponibili via internet e sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.

3. COMPONENTI DEL PREZZO APPLICATO AL CLIENTE FINALE

Il prezzo applicato al cliente finale è la somma delle tre componenti seguenti: la componente relativa all'energia e all'approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasporto e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri.

Per le tre componenti del prezzo per il cliente finale presentate nelle fatture si usano in tutta l'Unione le definizioni comuni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUI CONSUMI STORICI

Gli Stati membri prescrivono che le informazioni complementari relative ai consumi storici, nella misura in cui sono disponibili, siano comunicate, su richiesta del cliente finale, al fornitore o prestatore di servizi designato dal cliente finale.

Il cliente finale dotato di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore deve accedere facilmente alle informazioni complementari sui consumi storici, in modo da poter controllare nel dettaglio i propri consumi.

Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

- (a) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di gas, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione; e
- (b) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ogni giorno, settimana, mese e anno che sono resi disponibili al cliente finale senza indebito ritardo via internet o mediante l'interfaccia del contatore relativi al periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di energia elettrica, se inferiore.

5. INFORMATIVA SULLE FONTI DI ENERGIA

I fornitori specificano nelle fatture la quota di gas *rinnovabile* e, separatamente, di gas a basse emissioni di carbonio acquistata dal cliente finale in base al contratto di fornitura di gas (informativa sul prodotto). Per le miscele il fornitore presenta le stesse informazioni separatamente per le diverse categorie di gas, tra cui gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio.

Le fatture e le informazioni di fatturazione mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

- (a) la quota di gas *rinnovabile* e *gas* a basse emissioni di carbonio nel mix del fornitore durante l'anno precedente (a livello nazionale, vale a dire nello Stato membro in cui è stato concluso il contratto di fornitura di gas, nonché a livello del fornitore, se attivo in diversi Stati membri) in modo comprensibile e facilmente confrontabile;
- (b) le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO₂ risultanti *dal gas fornito* dal fornitore nell'anno precedente.

Con riguardo al secondo comma, lettera a), per *il gas ottenuto* tramite una borsa del gas o *importato* da un'impresa situata al di fuori dell'Unione, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.

Ai fini dell'informativa sulla quota di gas *rinnovabile* acquistata dai clienti finali si devono utilizzare le garanzie di origine *ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata]*.

L'autorità nazionale di regolazione o un'altra autorità nazionale competente adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente punto siano affidabili e siano fornite a livello nazionale in un modo facilmente confrontabile.

Allegato II

SISTEMI DI MISURAZIONE INTELLIGENTI PER IL GAS NATURALE

1. Gli Stati membri assicurano **che** l'introduzione nei rispettivi territori di sistemi di misurazione intelligenti **avvenga soltanto dopo** una valutazione economica **positiva** di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quale sia la tempistica fattibile per la relativa distribuzione.

1 bis. Una simile valutazione economica tiene in considerazione i piani di sviluppo della rete di cui all'articolo 51, in particolare il paragrafo 2, lettera c), sulla dismissione delle reti.
2. La valutazione prende in considerazione la metodologia utilizzata per l'analisi dei costi e dei benefici e le funzionalità minime dei sistemi di misurazione intelligenti previste nella raccomandazione 2012/148/UE³⁸ della Commissione nella misura in cui sono applicabili al gas naturale, nonché le migliori tecniche disponibili per assicurare il massimo livello di cbersicurezza e protezione dei dati.

Al fine di contenere i costi, la valutazione tiene debitamente conto delle potenziali sinergie con l'infrastruttura di misurazione intelligente dell'energia elettrica già realizzata, o delle possibilità di introduzione selettiva nei casi in cui si possono ottenere rapidamente benefici netti.
3. Sulla base di tale valutazione **positiva**, gli Stati membri elaborano un calendario con un obiettivo di massimo dieci anni per l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente, almeno l'80 % dei clienti finali sarà dotato di contatori intelligenti entro sette anni dalla data in cui è stata formulata la valutazione positiva.

³⁸ Raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti (GU L 73 del 13.3.2012, pag. 9).

Allegato III

Parte A

Direttiva abrogata
ed elenco delle modifiche successive
(di cui all'articolo 90)

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94)	
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)	Limitatamente all'articolo 51
Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 3.5.2019, pag. 1)	

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno e data di applicazione
(di cui all'articolo 90)

Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
Direttiva 2009/73/CE	3 marzo 2011	3 marzo 2011, a eccezione dell'articolo 11 3 marzo 2013 per quanto riguarda l'articolo 11
Direttiva (UE) 2019/692	24 febbraio 2020	

Allegato IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2009/73/CE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	-
-	Articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
-	Articolo 2, punti da 1 a 13
Articolo 2, punto 1	Articolo 2, punto 14
Articolo 2, punto 2	Articolo 2, punto 15
Articolo 2, punto 3	Articolo 2, punto 16
Articolo 2, punto 4	Articolo 2, punto 17
Articolo 2, punto 5	Articolo 2, punto 18
Articolo 2, punto 6	Articolo 2, punto 19
-	Articolo 2, punti da 20 a 22
Articolo 2, punto 7	Articolo 2, punto 23
Articolo 2, punto 8	Articolo 2, punto 24

Direttiva 2009/73/CE	Presente direttiva
Articolo 2, punto 9	Articolo 2, punto 252
Articolo 2, punto 10	Articolo 2, punto 26
Articolo 2, punto 11	Articolo 2, punto 27
Articolo 2, punto 12	Articolo 2, punto 28
Articolo 2, punto 13	Articolo 2, punto 29
Articolo 2, punto 14	Articolo 2, punto 30
Articolo 2, punto 15	Articolo 2, punto 31
Articolo 2, punto 16	Articolo 2, punto 32
Articolo 2, punto 17	Articolo 2, punto 33
-	Articolo 2, punto 34
Articolo 2, punto 18	Articolo 2, punto 35
Articolo 2, punto 19	Articolo 2, punto 36
Articolo 2, punto 20	Articolo 2, punto 37
Articolo 2, punto 21	Articolo 2, punto 38
Articolo 2, punto 22	Articolo 2, punto 39
Articolo 2, punto 23	Articolo 2, punto 40

Direttiva 2009/73/CE	Presente direttiva
Articolo 2, punto 24	Articolo 2, punto 41
Articolo 2, punto 25	Articolo 2, punto 42
Articolo 2, punto 26	Articolo 2, punto 43
Articolo 2, punto 27	Articolo 2, punto 44
Articolo 2, punto 28	Articolo 2, punto 45
-	Articolo 2, punti da 46 a 47
Articolo 2, punto 32	Articolo 2, punto 48
Articolo 2, punto 34	Articolo 2, punto 49
Articolo 2, punto 35	Articolo 2, punto 50
Articolo 2, punto 36	Articolo 2, punto 51
-	Articolo 2, punti da 52 a 71
Articolo 37	Articolo 3
-	Articolo 4
Articolo 3	Articolo 5, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 5, paragrafi 3 e 4
Articolo 5, paragrafo 11	Articolo 5, paragrafo 5

Direttiva 2009/73/CE	Presente direttiva
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
-	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 3
-	Articolo 7, paragrafo 4
-	Articolo 7, paragrafi da 5 a 9
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 10
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 11
-	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
-	Articolo 10
-	Articolo 11
-	Articolo 12
-	Articolo 13
-	Articolo 14
-	Articolo 15

Direttiva 2009/73/CE	Presente direttiva
-	Articolo 16
-	Articolo 17
-	Articolo 18
-	Articolo 19
-	Articolo 20
-	Articolo 21
-	Articolo 22
-	Articolo 23
-	Articolo 24
-	Articolo 25
-	Articolo 26
Articolo 32	Articolo 27
-	Articolo 27, paragrafo 3
Articolo 34	Articolo 28
Articolo 33	Articolo 29
Articolo 38	Articolo 30

Direttiva 2009/73/CE	Presente direttiva
-	Articolo 31
-	Articolo 32
-	Articolo 33
Articolo 35	Articolo 34
-	Articolo 34, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafi da 1 a 2	Articolo 35, paragrafi da 1 a 2
-	Articolo 35, paragrafi da 3 a 4
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 35, paragrafo 5
-	Articolo 35, paragrafi da 7 a 9
Articolo 13, paragrafo 5	Articolo 35, paragrafo 10
Articolo 16	Articolo 36
-	Articolo 37
Articolo 23	Articolo 38
Articolo 24	Articolo 39
Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 1
-	Articolo 40, paragrafo 2

Direttiva 2009/73/CE	Presente direttiva
Articolo 25, paragrafo 2	Articolo 40, paragrafo 3
Articolo 25, paragrafo 3	Articolo 40, paragrafo 4
Articolo 25, paragrafo 4	Articolo 40, paragrafo 5
Articolo 25, paragrafo 5	Articolo 40, paragrafo 6
-	Articolo 40, paragrafi da 7 a 9
-	Articolo 41
Articolo 26	Articolo 42
Articolo 27	Articolo 43
Articolo 28, paragrafi da 1 a 4	Articolo 44, paragrafi da 1 a 4
-	Articolo 44, paragrafo 5
Articolo 29	Articolo 45
—	Articolo 46
-	Articolo 47
-	Articolo 48
-	Articolo 49
-	Articolo 50

Direttiva 2009/73/CE	Presente direttiva
Articolo 22	Articolo 51
-	Articolo 52
-	Articolo 53
Articolo 9	Articolo 54
Articolo 14	Articolo 55
Articolo 15	Articolo 56
Articolo 17	Articolo 57
Articolo 18, paragrafi da 1 a 10	Articolo 58, paragrafi da 1 a 10
-	Articolo 58, paragrafo 11
Articolo 19	Articolo 59
Articolo 20	Articolo 60
Articolo 21	Articolo 61
-	Articolo 62
-	Articolo 63
-	Articolo 64
Articolo 10	Articolo 65

Direttiva 2009/73/CE	Presente direttiva
Articolo 11	Articolo 66
Articolo 12	Articolo 67
Articolo 30	Articolo 68
Articolo 31	Articolo 69
Articolo 39	Articolo 70, paragrafi da 1 a 5
-	Articolo 70, paragrafo 6
Articolo 40	Articolo 71
Articolo 41	Articolo 72
-	Articolo 72, paragrafo 5
Articolo 41, paragrafi da 5 a 9	Articolo 72, paragrafi da 7 a 10
Articolo 41, paragrafi da 10 a 17	Articolo 73, paragrafi da 1 a 8
Articolo 42, paragrafi da 1 a 4	Articolo 74, paragrafi da 1 a 4
-	Articolo 74, paragrafo 5
Articolo 42, paragrafo 6	Articolo 74, paragrafo 6
Articolo 43	Articolo 75
Articolo 44	Articolo 76

Direttiva 2009/73/CE	Presente direttiva
Articolo 46	Articolo 77
Articolo 47	Articolo 78
Articolo 48 bis	Articolo 79
-	Articolo 80
Articolo 49 bis	Articolo 81
Articolo 49 ter	Articolo 82
-	Articolo 83
-	Articolo 84
-	Articolo 85
-	Articolo 86
Articolo 54	Articolo 87
Articolo 53	Articolo 88
Articolo 55	Articolo 89
Articolo 56	Articolo 90
Allegato I	Allegato I
-	Allegato II

Direttiva 2009/73/CE	Presente direttiva
-	Allegato III
Allegato II	Allegato IV

Motivazione

Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate ("parti bianche") erano necessari per ragioni imprescindibili di coerenza interna del testo, o perché gli emendamenti erano inestricabilmente legati ad altri emendamenti ricevibili.

MOTIVAZIONE

La revisione della direttiva sul mercato del gas è lo strumento principale per creare un quadro normativo in grado di sostenere la decarbonizzazione del mercato del gas. Stabilisce l'avvio del mercato europeo dell'idrogeno e prepara la strada per una maggiore integrazione del sistema energetico.

Sono fortemente a favore dell'obiettivo prioritario di garantire un mercato liquido e integrato per il gas naturale, ma anche per l'idrogeno in quanto uno dei principali vettori di energia molecolare in futuro. Probabilmente, la produzione di idrogeno rinnovabile non crescerà in modo sufficientemente rapido da soddisfare la crescita prevista della domanda di idrogeno in Europa. Pertanto, l'idrogeno a basso consumo energetico potrebbe svolgere un ruolo importante nella transizione energetica e sostenere la transizione dei settori industriali europei in settori a difficile decarbonizzazione in cui non sono disponibili opzioni più vantaggiose in termini energetici o di efficienza dei costi. Tuttavia, nel lungo termine l'idrogeno rinnovabile sarà l'unica opzione sostenibile.

La guerra russa contro l'Ucraina aumenta il senso di urgenza del graduale abbandono del gas fossile, in particolare quello proveniente dalla Russia. Diversificare le nostre importazioni di gas è un obiettivo importante a cui l'Unione europea sta attualmente lavorando e ci consente di essere più indipendenti nel breve-medio termine. Contemporaneamente, dobbiamo promuovere l'impiego di gas rinnovabili, soprattutto biometano e idrogeno rinnovabile, come unica soluzione sostenibile. Nell'ambito della presente direttiva, ciò significa sottolineare l'integrazione del biometano nella rete del gas naturale e consentire la diffusione del mercato europeo dell'idrogeno costruito su un sistema dell'idrogeno specifico e interconnesso.

In questo contesto, propongo i seguenti emendamenti fondamentali.

Dare priorità all'uso dell'idrogeno per i clienti industriali

L'idrogeno rimarrà una materia prima poco disponibile nel prossimo futuro. Pertanto, dobbiamo garantire che il suo impiego sia concesso in via prioritaria ai clienti industriali in settori a difficile decarbonizzazione con il massimo potenziale di abbattimento dei gas serra, in cui non sono disponibili alternative più vantaggiose in termini energetici o di efficienza dei costi. Nelle fasi iniziali di sviluppo del mercato, questi settori devono essere il cardine di un approccio incentrato sui consumatori e sull'efficienza energetica nel mercato dell'idrogeno. Il fabbisogno di idrogeno di questi settori specifici trainerà l'espansione della capacità di produzione, lo sviluppo dell'infrastruttura e la liquidità complessiva del mercato. Inoltre, si dovrebbero privilegiare i potenziali utenti della rete dell'idrogeno con il massimo potenziale di abbattimento dei gas serra in presenza di minore capacità rispetto agli utenti potenziali che richiedono accesso a una rete dedicata dell'idrogeno al fine di progredire al meglio verso la decarbonizzazione. In ultimo, nell'elaborazione della relazione sullo sviluppo della rete dell'idrogeno i gestori di reti dell'idrogeno tengono in considerazione l'ubicazione dei clienti industriali.

Promuovere l'integrazione del sistema energetico

L'integrazione dei sistemi energetici svolgerà un ruolo essenziale nella nostra fornitura futura di energia, che è il motivo per cui occorre un quadro di scenari comuni che consideri non solo il gas naturale e l'elettricità come un sistema integrato, ma che comprenda anche l'idrogeno e

il teleriscaldamento. Esistono numerose connessioni tra i sistemi energetici che incidono direttamente sulla pianificazione della rete in ciascun silo; ad esempio, in termini di riconversione, le reti del gas naturale e dell'idrogeno sono interdipendenti e devono essere prese in considerazione soluzioni relative alla domanda che non richiedono una nuova infrastruttura. Analogamente, lo sviluppo della rete dell'idrogeno non può essere gestito senza considerare gli attivi di conversione dell'energia elettrica in gas (power to gas) e gli impianti predisposti per l'idrogeno. L'idrogeno come stoccaggio di energia aumenterà la flessibilità del sistema elettrico.

Pianificazione del riscaldamento e raffrescamento locali

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità regionali e locali preparino impianti locali di raffrescamento e riscaldamento volti a sostenere l'utilizzo di fonti rinnovabili locali nel modo più efficiente possibile, nonché l'integrazione del sistema energetico a livello locale. Dovrebbero includere una strategia che stabilisca i requisiti necessari per l'infrastruttura a livello di distribuzione al fine di rispondere al fabbisogno attuale e futuro di riscaldamento e raffrescamento di un'area specifica. La strategia dovrebbe fornire trasparenza ai clienti pubblici e finali, nonché un quadro affidabile per gli investitori e i gestori dei sistemi di distribuzione affinché possano rispondere alle esigenze di riscaldamento e raffrescamento di un'area specifica. I piani dovrebbero essere complementari alla pianificazione del riscaldamento e raffrescamento locali nella direttiva sull'efficienza energetica, tenendo conto del potenziale di efficienza energetica e della prestazione energetica nell'edilizia, del quadro di scenari comuni, della relazione sullo sviluppo della rete dell'idrogeno e del piano di sviluppo della rete.

Utilizzo di sinergie esistenti tra l'infrastruttura di gas naturale e quella dell'idrogeno

Nel lungo termine, i diritti e gli obblighi per il trasporto di idrogeno corrisponderanno a quelli per il trasporto del gas naturale. Per questa ragione, il quadro normativo per l'elettricità e il gas dovrebbe applicarsi anche all'idrogeno. In primo luogo, ciò comprende la distinzione tra trasmissione e distribuzione di idrogeno e l'applicazione della separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno. In secondo luogo, ciò significa riconoscere che tutti i modelli di separazione dei gestori di trasporto nel mercato del gas naturale, in particolare la separazione proprietaria (OU), il gestore di trasporto indipendente (ITO) e il gestore di sistema indipendente (ISO), hanno dimostrato di garantire con successo un accesso alla rete trasparente e non discriminatorio, offrendo gli investimenti necessari per le reti energetiche. Di conseguenza, tutti e tre i modelli dovrebbero essere considerati come opzioni per la separazione dei gestori dei sistemi di trasporto dell'idrogeno. Inoltre, definire un termine per il modello di gestore di trasporto indipendente mette a rischio l'avvio del mercato dell'idrogeno almeno negli Stati membri in cui il modello di gestore di trasporto indipendente è il modello di separazione più comune. In terzo luogo, ciò significa utilizzare le sinergie che la gestione congiunta delle reti di idrogeno e di gas creano al fine di promuovere uno sviluppo della rete dell'idrogeno più veloce e più vantaggioso in termini economici. Pertanto, la riconversione dei gasdotti per il gas naturale esistenti è un'operazione fondamentale e non dovrebbe essere ostacolata dalla separazione legale di attività relative al trasporto e alla trasmissione o distribuzione del gas naturale.

Decarbonizzazione del mercato del gas

La decarbonizzazione del mercato del gas è, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050, uno degli obiettivi primari della presente direttiva. L'integrazione del biometano nel sistema del gas naturale realizza questi obiettivi. Pertanto, le richieste di

connessione alla rete per la produzione di gas rinnovabili dovrebbero essere valutate entro tempi ragionevoli e le procedure di autorizzazione non dovrebbero essere ostacolate dalla mancanza di capacità amministrative. Inoltre, le richieste di connessione alle reti di gas rinnovabili dovrebbero essere privilegiate rispetto alle richieste di connessione alle reti di gas naturale e di gas a basse emissioni di carbonio.

L'idrogeno a basse emissioni di carbonio può svolgere un ruolo importante nella transizione energetica, in quanto non c'è idrogeno rinnovabile a sufficienza per soddisfare la crescita prevista del fabbisogno di idrogeno in Europa. Di conseguenza, occorre fare chiarezza il prima possibile sulla definizione di combustibili e idrogeno a basse emissioni di carbonio. Pertanto, viene introdotto un comparatore di combustibili fossili con una soglia di 94 gCO₂eq/MJ e si specifica la valutazione del ciclo di vita delle emissioni, tenendo in considerazione almeno le emissioni a monte e a valle, comprese le fuoriuscite di metano, oltre alle emissioni relative alla produzione, al trasporto e alla distribuzione e all'utilizzo finale dei combustibili a basse emissioni di carbonio e dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio. Nel complesso, occorrerebbe fornire una coerenza normativa con la metodologia utilizzata per stabilire le riduzioni di emissioni di gas serra dei combustibili o carburanti di origine non biologica e i combustibili derivanti da carbonio riciclato a basse emissioni di carbonio.

Tutela e responsabilizzazione dei consumatori

La presente direttiva intende garantire un elevato livello di tutela e responsabilizzazione dei consumatori replicando, ove possibile, il quadro legislativo del mercato dell'energia elettrica. Favorendone la progressione, si introducono concetti globali e comuni di povertà energetica e clienti vulnerabili, oltre a una più ampia definizione di sicurezza energetica che riflette le sfide e i requisiti attuali di integrazione del sistema energetico. Inoltre, i sistemi di contatori intelligenti nel sistema del gas naturale dovrebbero essere introdotti solo a seguito di una valutazione positiva costi-benefici. La fornitura di sistemi di contatori intelligenti nei sistemi dell'idrogeno dovrebbe essere applicata solo ai clienti industriali.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL
RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
ACER/CEER
Agora Energiewende
Air Liquide
BBH
BDEW
Bellona
BEUC
Bundesnetzagentur
CAN
Cefic
Clean Air Task Force
Client Earth
DUH
e-control
ECOS
EDF
Enagas
EnBW
Engie
ENTSOG
ERSCT
Eurofer
Eurogas
European Biogas Association
EWE
Food and Water Action Network
Gas Grid Europe
GD4S
GIE
Global Witness
IOGP
OGE
ONTRAS
RWE
Shell
T&E
Tennet

Thüga
Thyssengas
VCI
VKU/CEDEC
Windeurope
WV Stahl

2.2.2023

LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

On. Cristian-Silviu Buşoi
Presidente
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (COM(2021)0803 – C9-0468/2021 – 2021/0425(COD))

Signor Presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 110 del regolamento del Parlamento sulla rifusione.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 180 e 181, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione inscindibile con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono essere indicate per iscritto nella motivazione dell'emendamento."

Seguendo i pareri allegati del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni sostanziali, la proposta si limiti ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modificazioni sostanziali.

In conclusione, nella riunione straordinaria del 31 gennaio 2023 la commissione giuridica ha

deciso all'unanimità¹ di raccomandare che la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE), competente per il merito, proceda all'esame della proposta in oggetto conformemente all'articolo 110 del regolamento.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Adrián Vázquez Lázara

Allegato: Pareri del gruppo consultivo.

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Adrián Vázquez Lázara (presidente), Sergey Lagodinsky (vicepresidente), Marion Walsmann (vicepresidente), Lara Wolters (vicepresidente), Raffaele Stancanelli (vicepresidente), Pascal Arimont, Manon Aubry, Alessandra Basso, Brando Benifei, Jérémy Decerle (in sostituzione di Pierre Karleskind, a norma dell'articolo 209, paragrafo 7, del regolamento), Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Frances Fitzgerald (in sostituzione di Esteban González Pons, a norma dell'articolo 209, paragrafo 7, del regolamento), Virginie Joron, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Axel Voss e Tiemo Wölken.



GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 25 ottobre 2022

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL CONSIGLIO DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno COM(2021)0803 final del 15.12.2021 – 2021/0425(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 9 agosto 2021 per esaminare la proposta di direttiva in oggetto, presentata dalla Commissione.

Nella suddetta riunione², e in seguito all'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni:

1. Le seguenti modifiche avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali:
 - nel titolo dell'atto, l'aggiunta dei termini "*rinnovabile e*" e dei termini "*e dell'idrogeno*";
 - al considerando 39, la soppressione dei termini "*rispecchiare il consumo probabile di gas naturale e*";
 - nella seconda frase del considerando 62, la sostituzione del termine "*ha*" con i termini "*dovrebbe avere*";
 - al considerando 85 e all'articolo 44, paragrafo 2, la soppressione del termine "*nazionale*";
 - l'intero testo del considerando 100;
 - al considerando 101, la soppressione della seconda e terza frase del considerando 30 della direttiva 2009/27/CE;
 - al considerando 118, l'aggiunta delle parole "*e 2009/73/CE e relative modifiche*";

² Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, ossia la versione originale del testo in esame.

- la soppressione del considerando 40 della direttiva 2009/73/CE;
- al considerando 124, l'aggiunta delle parole "*in particolare biometano*";
- all'articolo 27, la soppressione dell'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE;
- all'articolo 51, paragrafo 8, la soppressione delle parole "*primo comma*";
- all'articolo 54, paragrafo 4, la soppressione delle parole "*fino al 3 marzo 2013*".

2. Le seguenti indicazioni avrebbero dovuto essere contrassegnate con segni formali di adeguamento:

- nel titolo dell'atto, la sostituzione del termine "*mercato*" con "*mercati*" e del termine "*gas*" con il relativo plurale [non concerne la versione italiana];
- al considerando 106, la sostituzione del termine "*regolatore*" con i termini "*autorità di regolazione*";
- l'intero testo del considerando 141.

3. All'articolo 57, paragrafo 3, il riferimento all'"*articolo 1 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*" dovrebbe essere sostituito da un riferimento all'"*allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio*".

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER

J.B. LAIGNELOT

D. CALLEJA CRESPO

Giureconsulto

Direttore generale f.f.

Direttore generale



GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 19 gennaio 2023

PARERE

**ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno
COM(2021)0803 final del 15.12.2021 – 2021/0425(COD)**

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 6 dicembre 2022 per esaminare ulteriormente, a seguito della riunione tenutasi il 9 agosto 2022, la proposta di direttiva in oggetto, presentata dalla Commissione.

Nelle suddette riunioni³, e in seguito all'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alla conclusione che, oltre ai dodici trattini contenuti nel punto 1 del parere del gruppo consultivo in data 25 ottobre 2021, si considera altresì opportuna un'osservazione aggiuntiva con riguardo al progetto di rifusione del testo.

Al considerando 126 la soppressione della terza e quarta frase del considerando 43 della direttiva 2009/73/CE avrebbe dovuto essere contrassegnata con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per identificare le modifiche sostanziali.

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modificazioni sostanziali.

³ Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, ossia la versione originale del testo in esame.

F. DREXLER

Giureconsulto

J.B. LAIGNELOT

Direttore generale f.f.

D. CALLEJA CRESPO

Direttore generale

8.11.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno
(COM(2021)0803 – C9-0468/2021 – 2021/0425(COD))

Relatrice per parere: Maria Grapini

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Il 15 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno. L'obiettivo della direttiva è istituire un solido quadro politico che garantisca un'adeguata transizione dal gas fossile al gas rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, al fine di creare un mercato europeo del gas rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e di conseguire gli ambiziosi obiettivi climatici dell'Unione. La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione volta a eliminare gli ostacoli normativi esistenti sui mercati e a creare condizioni adeguate per il gas rinnovabile e decarbonizzato, garantendo nel contempo la sicurezza energetica e la liquidità del mercato. In particolare, l'allineamento dei diritti di tutela dei consumatori alla protezione esistente sui mercati dell'energia elettrica risulta particolarmente tempestivo nel contesto dell'aumento dei costi dell'energia. Il gas naturale rappresenta un terzo dell'energia utilizzata dalle famiglie europee. I costi per i consumatori devono essere mantenuti bassi.

L'idrogeno resterà un vettore energetico costoso e pertanto non rappresenta un'opzione adeguata per le esigenze di riscaldamento residenziale dei consumatori. Sebbene non si promuova l'uso dell'idrogeno per i consumatori, questi ultimi dovrebbero beneficiare dello stesso livello di protezione nell'intero mercato dei gas, indipendentemente dal mix di gas a loro disposizione.

Per i consumatori di gas è difficile capire quello per cui pagano, come distinguere tra le diverse offerte e quanto è sostenibile il loro approvvigionamento di gas. È pertanto fondamentale stabilire norme chiare affinché i consumatori abbiano accesso a strumenti di confronto validi per l'intero mercato dei gas, in modo che siano in grado di scegliere l'offerta più adatta a loro. I fornitori dovrebbero mettere a disposizione informazioni su tutte le offerte disponibili per garantire l'efficace funzionamento dello strumento di confronto. Tale strumento dovrebbe essere facilmente comprensibile e consentire ai consumatori di capire

quello per cui pagano, come distinguere tra le varie offerte e quanto è sostenibile il loro approvvigionamento di gas.

La relatrice ritiene che gli Stati membri debbano applicare le misure necessarie per proteggere i consumatori vulnerabili a rischio di povertà energetica. L'attuale crisi dei prezzi dell'energia dimostra la necessità di una solida protezione dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. Per questo motivo la relatrice suggerisce l'introduzione di criteri di identificazione analoghi a quelli previsti dalla direttiva sull'energia elettrica nell'ottica di assicurare un'identificazione accurata dei consumatori vulnerabili in condizioni di povertà energetica. È inoltre opportuno fornire sostegno sociale ed economico a questi consumatori onde evitarne la stigmatizzazione e garantire che nessuno sia lasciato indietro. In particolare i consumatori dovrebbero essere protetti dalle disconnessioni durante il periodo invernale, quando la loro vita e la loro salute sono a rischio.

I consumatori dovrebbero inoltre avere il diritto di cambiare facilmente fornitore di gas. I fornitori di servizi a pacchetto devono offrire ai clienti finali la possibilità di annullare o cambiare singole parti del pacchetto di contratti ricorrendo alla negoziazione diretta tra le parti contraenti.

Per quanto riguarda i sistemi di misurazione intelligenti, è importante effettuare una valutazione costi-benefici al fine di stimare i benefici per i consumatori derivanti dall'uso dei contatori intelligenti, evitando così investimenti e oneri ulteriori per i consumatori in un momento in cui i gas fossili devono essere gradualmente eliminati.

È altresì necessario introdurre una nuova disposizione sugli intermediari terzi quando essi svolgono i compiti del fornitore di energia, in quanto tali soggetti non sono regolamentati e i consumatori dovrebbero essere in grado di far valere i diritti di cui godono in forza della direttiva in esame.

I clienti finali in grado di immagazzinare e autoprodurre gas rinnovabile dovrebbero avere il diritto di partecipare a tutti i mercati e le catene del valore del gas, fornendo i servizi necessari al sistema energetico.

Nel complesso, la direttiva proposta mira a salvaguardare il funzionamento del mercato interno dei gas e a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, indipendentemente dal mix energetico.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il regolamento (UE) 2019/943⁷ e la direttiva (UE) 2019/944⁸, parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" proposto dalla Commissione il 30 novembre 2016, hanno rappresentato un ulteriore passo avanti nello sviluppo di un mercato interno dell'energia elettrica in cui i cittadini siano in primo piano e che contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'Unione di realizzare la transizione verso un sistema energetico pulito e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il mercato interno del gas naturale dovrebbe fondarsi sugli stessi principi e garantire *in particolare* un pari livello di tutela dei consumatori.

⁷ Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

⁸ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

Emendamento

(4) Il regolamento (UE) 2019/943⁷ e la direttiva (UE) 2019/944⁸, parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" proposto dalla Commissione il 30 novembre 2016, hanno rappresentato un ulteriore passo avanti nello sviluppo di un mercato interno dell'energia elettrica in cui i cittadini siano in primo piano e che contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'Unione di realizzare la transizione verso un sistema energetico pulito e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il mercato interno del gas naturale *e dei gas rinnovabili* dovrebbe fondarsi sugli stessi principi e garantire un pari livello di tutela dei consumatori, *in modo che nessuno sia lasciato indietro, e in particolare proteggere i consumatori da tariffe più elevate che potrebbero essere utilizzate per sovvenzionare investimenti di cui essi non beneficerebbero in futuro.*

⁷ Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

⁸ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La presente direttiva mira ad agevolare la penetrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema energetico, consentendo così l'abbandono del gas di origine fossile, e a far sì che questi nuovi gas possano svolgere un ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. La direttiva mira inoltre a predisporre un quadro normativo che permetta a tutti i partecipanti ai mercati di tenere conto del ruolo di transizione del gas di origine fossile al momento di pianificare le proprie attività e fornisca loro incentivi in tal senso, onde evitare effetti di dipendenza ("lock-in") e garantire un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento.

Emendamento

(6) La presente direttiva mira ad agevolare la penetrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema energetico, consentendo così l'abbandono del gas di origine fossile, e a far sì che questi nuovi gas possano svolgere un ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. La direttiva mira inoltre a predisporre un quadro normativo che permetta a tutti i partecipanti ai mercati di tenere conto del ruolo di transizione del gas di origine fossile al momento di pianificare le proprie attività e fornisca loro incentivi in tal senso, onde evitare effetti di dipendenza ("lock-in") e garantire un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento ***individuale, mitigando nel contempo l'aggravarsi della povertà energetica.***

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) In linea con la strategia dell'UE per l'idrogeno, si prevede che l'idrogeno rinnovabile troverà applicazione su larga scala a partire dal 2030 per decarbonizzare determinati settori, che spaziano dai trasporti aerei e marittimi ai comparti industriali di difficile decarbonizzazione. Tutti i clienti finali connessi ai sistemi

Emendamento

(8) In linea con la strategia dell'UE per l'idrogeno, si prevede che l'idrogeno rinnovabile troverà applicazione su larga scala a partire dal 2030 per decarbonizzare determinati settori, che spaziano dai trasporti aerei e marittimi ai comparti industriali di difficile decarbonizzazione. Tutti i clienti finali connessi ai sistemi

dell'idrogeno godranno dei diritti fondamentali dei consumatori riconosciuti ai clienti finali connessi al sistema del gas naturale, quali il diritto di cambiare fornitore e il diritto a informazioni di fatturazione precise. I clienti che sono connessi alla rete dell'idrogeno, ad esempio i clienti industriali, godranno degli stessi diritti di tutela dei consumatori applicabili ai clienti del gas naturale. Tuttavia al sistema dell'idrogeno non si applicano le disposizioni relative ai consumatori studiate per incoraggiare la partecipazione delle famiglie al mercato, quali le disposizioni in materia di strumenti di confronto dei prezzi, clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini.

dell'idrogeno **beneficeranno delle norme in materia di tutela dei consumatori e** godranno dei diritti fondamentali dei consumatori riconosciuti ai clienti finali connessi al sistema del gas naturale, quali il diritto di cambiare fornitore e il diritto a informazioni di fatturazione precise. I clienti che sono connessi alla rete dell'idrogeno, ad esempio i clienti industriali, godranno degli stessi diritti di tutela dei consumatori applicabili ai clienti del gas naturale. Tuttavia al sistema dell'idrogeno non si applicano le disposizioni relative ai consumatori studiate per incoraggiare la partecipazione delle famiglie al mercato, quali le disposizioni in materia di strumenti di confronto dei prezzi, clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) In linea con la strategia dell'UE per l'idrogeno, la priorità dell'Unione è sviluppare l'idrogeno rinnovabile prodotto usando principalmente energia eolica e solare. Si tratta dell'opzione più compatibile con gli obiettivi UE di neutralità climatica e inquinamento zero nel lungo periodo, oltre ad essere la più coerente con un sistema energetico integrato. I combustibili a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, **possono** tuttavia **essere** funzionali alla transizione energetica, soprattutto nel breve e nel medio periodo, per ridurre rapidamente le emissioni dei combustibili esistenti e sostenere la diffusione di combustibili rinnovabili quali l'idrogeno rinnovabile. Per sostenere la transizione occorre fissare una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili

Emendamento

(9) In linea con la strategia dell'UE per l'idrogeno, la priorità dell'Unione è sviluppare l'idrogeno rinnovabile prodotto usando principalmente energia eolica e solare. Si tratta dell'opzione più compatibile con gli obiettivi UE di neutralità climatica e inquinamento zero nel lungo periodo, oltre ad essere la più coerente con un sistema energetico integrato. I combustibili a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, **saranno** tuttavia funzionali alla transizione energetica, soprattutto nel breve e nel medio periodo, per ridurre rapidamente le emissioni dei combustibili esistenti e sostenere la diffusione di combustibili rinnovabili, quali l'idrogeno rinnovabile, **come pure la decarbonizzazione delle industrie europee ad alta intensità energetica e del settore europeo dei trasporti**. Per sostenere la

sintetici in forma gassosa e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio. Tale soglia dovrebbe diventare più rigorosa per l'idrogeno prodotto in impianti che entrano in funzione a partire dal 1° gennaio 2031, così da tenere conto degli sviluppi tecnologici e stimolare più efficacemente progressi dinamici verso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della produzione di idrogeno. La strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico ha evidenziato la necessità di introdurre un sistema di certificazione a livello dell'Unione che contempli anche i combustibili a basse emissioni di carbonio, affinché gli Stati membri possano confrontarli con altre opzioni di decarbonizzazione e considerare la possibilità di includerli nel proprio mix energetico come soluzione praticabile. Per garantire che i combustibili a basse emissioni di carbonio **abbiamo** lo stesso impatto di altre alternative rinnovabili in termini di decarbonizzazione, è importante che siano certificati seguendo un approccio metodologico **analogo** basato sulla valutazione delle emissioni totali di gas a effetto serra nel ciclo di vita. Ciò consentirebbe di applicare in tutta l'UE un sistema di certificazione esaustivo che copra l'intero mix energetico. Poiché i combustibili a basse emissioni di carbonio e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio non sono combustibili rinnovabili, non è stato possibile includere la relativa terminologia e certificazione nella proposta di revisione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. La loro inclusione nella presente direttiva colma pertanto questa lacuna.

transizione occorre fissare una soglia **realistica** di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili sintetici in forma gassosa e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio. Tale soglia dovrebbe diventare più rigorosa per l'idrogeno prodotto in impianti che entrano in funzione a partire dal 1° gennaio 2031, così da tenere conto degli sviluppi tecnologici e stimolare più efficacemente progressi dinamici verso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della produzione di idrogeno. La strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico ha evidenziato la necessità di introdurre un sistema di certificazione a livello dell'Unione che contempli anche i combustibili a basse emissioni di carbonio, affinché gli Stati membri possano confrontarli con altre opzioni di decarbonizzazione e considerare la possibilità di includerli nel proprio mix energetico come soluzione praticabile. Per garantire che i combustibili a basse emissioni di carbonio **abbiano** lo stesso impatto di altre alternative rinnovabili in termini di decarbonizzazione, **assicurare la fiducia dei consumatori e sostenere lo sviluppo di un commercio mondiale di combustibili a basse emissioni di carbonio**, è importante che **i combustibili a basse emissioni di carbonio** siano certificati seguendo un approccio metodologico **accurato** basato sulla valutazione delle emissioni totali di gas a effetto serra nel ciclo di vita. Ciò consentirebbe di applicare in tutta l'UE un sistema di certificazione esaustivo che copra l'intero mix energetico. Poiché i combustibili a basse emissioni di carbonio e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio non sono combustibili rinnovabili, non è stato possibile includere la relativa terminologia e certificazione nella proposta di revisione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. La loro inclusione nella presente direttiva colma pertanto questa lacuna.

⁸ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁸ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi assicurate ai cittadini dell'Unione dal trattato possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

Emendamento

(10) La libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi assicurate ai cittadini dell'Unione dal trattato possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti. ***Un mercato dell'energia dell'UE pienamente integrato dovrebbe dare la priorità a una migliore connessione delle infrastrutture energetiche tra gli Stati membri e a una concorrenza leale e aperta.***

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese di gas naturale. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, i diritti di accesso ai servizi essenziali, ivi compresa l'energia, e le tutele contro la povertà energetica, come sancito nella comunicazione sul pilastro

Emendamento

(11) Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese di gas naturale. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, i diritti di accesso ai servizi essenziali, ivi compresa l'energia, ***il diritto a un approvvigionamento energetico sicuro e a prezzi accessibili*** e le

europeo dei diritti sociali , garantendo tra l'altro una maggiore trasparenza. La protezione dei consumatori dovrebbe assicurare che tutti i consumatori nel contesto più ampio dell'Unione traggano profitto da un mercato del gas competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, dalle autorità di regolazione.

tutele contro la povertà energetica, come sancito nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali **e nel piano REPowerEU**, garantendo tra l'altro una maggiore trasparenza. La protezione dei consumatori dovrebbe assicurare che tutti i consumatori nel contesto più ampio dell'Unione traggano profitto da un mercato del gas **e dell'idrogeno** competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, dalle autorità di regolazione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Il piano REPowerEU mette in luce che, durante la transizione dell'UE verso l'energia pulita, la rinuncia alle importazioni di energia dalla Russia può far aumentare i prezzi del settore energetico e renderli più volatili, ed evidenzia pertanto la necessità, a livello di Stati membri, di misure mirate volte a ridurre al minimo la volatilità, tenere sotto controllo i prezzi e tutelare le persone in condizioni o a rischio di povertà energetica al fine di garantire una transizione equa per tutti.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Gli Stati membri dovrebbero avere un ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore del gas per

(14) Gli Stati membri dovrebbero avere un ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore del gas per

perseguire obiettivi di interesse economico generale. Tuttavia gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori e restrizione della concorrenza, oltre che un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica del gas naturale per i cittadini. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura di gas naturale dovrebbero aver luogo solo in quanto obblighi di servizio pubblico ed essere soggetti a specifiche condizioni. Un mercato al dettaglio del gas completamente liberalizzato e ben funzionante stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

perseguire obiettivi di interesse economico generale. Tuttavia gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori e restrizione della concorrenza, oltre che un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica del gas naturale per i cittadini **e garantire una transizione equa per tutti, assicurando che nessuno sia lasciato indietro**. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura di gas naturale dovrebbero aver luogo solo in quanto obblighi di servizio pubblico ed essere soggetti a specifiche condizioni. Un mercato al dettaglio del gas completamente liberalizzato e ben funzionante stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

Emendamento

(16 bis) In sede di attuazione delle politiche in materia di cambio di combustibile, gli Stati membri possono effettuare valutazioni dell'impatto distributivo per stabilire se sia necessario

un intervento pubblico per far fronte ad effetti sproporzionati su determinati gruppi di clienti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui gli Stati membri, le autorità di regolazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese di gas naturale, ha istituito una lista di controllo europea per i consumatori di energia accessibile e di facile consultazione che fornisce ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. La lista di controllo per i consumatori di energia dovrebbe essere **tenuta** aggiornata, fornita a tutti i consumatori e resa pubblicamente disponibile.

Emendamento

(17) I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui gli Stati membri, le autorità di regolazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese di gas naturale, ha istituito una lista di controllo europea per i consumatori di energia accessibile e di facile consultazione che fornisce ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. La lista di controllo per i consumatori di energia dovrebbe essere **regolarmente verificata e** aggiornata **e, ove possibile, rispecchiare gli attuali sviluppi del mercato. Essa dovrebbe essere** fornita a tutti i consumatori e resa pubblicamente disponibile.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il gas naturale ricopre ancora un ruolo chiave nell'approvvigionamento energetico, in quanto il consumo domestico di energia proveniente dal gas naturale è tuttora superiore a quello di energia elettrica. Sebbene l'elettrificazione sia un elemento fondamentale della transizione verde, in futuro le famiglie continueranno a consumare gas naturale, con volumi

Emendamento

(20) Il gas naturale ricopre ancora un ruolo chiave nell'approvvigionamento energetico, in quanto il consumo domestico di energia proveniente dal gas naturale è tuttora superiore a quello di energia elettrica. Sebbene l'elettrificazione sia un elemento fondamentale della transizione verde, in futuro le famiglie continueranno a consumare gas naturale, con volumi

sempre maggiori di gas rinnovabile.

sempre maggiori di gas **a basse emissioni di carbonio** e rinnovabile.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Come nel settore dell'energia elettrica, anche in quello del gas naturale la flessibilità del mercato e un quadro giuridico adeguato in materia di diritti dei consumatori a livello dell'Unione sono essenziali affinché **i consumatori** possano partecipare alla transizione energetica e godere di prezzi accessibili, buoni livelli di servizio e un'effettiva facoltà di scelta tra offerte che tengono il passo con gli sviluppi della tecnologia.

Emendamento

(23) Come nel settore dell'energia elettrica, anche in quello del gas naturale la flessibilità del mercato e un quadro giuridico adeguato in materia di diritti dei consumatori a livello dell'Unione sono essenziali affinché **tutti i cittadini** possano partecipare alla transizione energetica e godere di prezzi accessibili, buoni livelli di servizio e un'effettiva facoltà di scelta tra offerte che tengono il passo con gli sviluppi **sostenibili** della tecnologia.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Il passaggio dal gas di origine fossile ad alternative rinnovabili può avvenire soltanto se l'energia da fonti rinnovabili diventa un'opzione attraente e non discriminatoria per i consumatori, sulla base di informazioni davvero trasparenti e di una distribuzione equa dei costi della transizione tra i vari gruppi di consumatori e operatori del mercato.

Emendamento

(24) Il passaggio dal gas di origine fossile ad alternative rinnovabili, **compreso il biometano**, può avvenire soltanto se l'energia da fonti rinnovabili diventa un'opzione **disponibile**, attraente e non discriminatoria per **tutti** i consumatori, sulla base di informazioni davvero trasparenti e di una distribuzione equa dei costi della transizione tra i vari gruppi di consumatori e operatori del mercato.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Nell'interesse della coerenza e dell'efficacia di tale approccio è opportuno, **se fattibile**, che il parallelismo interessi tutte le disposizioni di tutela **e responsabilizzazione** dei consumatori, **laddove queste possono essere adattate al mercato del gas**. Ciò dovrebbe riguardare aspetti quali i diritti contrattuali di base **e** le norme sulle informazioni di fatturazione, il cambio di fornitore di energia, la disponibilità di strumenti di confronto attendibili, la protezione dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, l'adeguata protezione dei dati per i contatori intelligenti e la gestione dei dati, nonché le norme su meccanismi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie.

Emendamento 15

**Proposta di direttiva
Considerando 29**

Testo della Commissione

(29) Si prevede che la modernizzazione del settore del gas apporterà vantaggi economici sostanziali **in termini sia di** intensificazione della concorrenza al dettaglio, con conseguenti benefici sociali e distributivi, **sia di** responsabilizzazione dei consumatori, ivi compresi il rafforzamento dei diritti contrattuali e il miglioramento delle informazioni disponibili sul consumo e le fonti di energia, che dovrebbero favorire scelte più rispettose dell'ambiente. Le comunità energetiche d'interesse dovrebbero contribuire alla diffusione del gas rinnovabile.

Emendamento

(27) Nell'interesse della coerenza e dell'efficacia di tale approccio è opportuno che il parallelismo interessi tutte le disposizioni di tutela dei consumatori. Ciò dovrebbe riguardare aspetti quali i diritti contrattuali di base, **le informazioni precontrattuali complete**, le norme sulle informazioni di fatturazione, il cambio di fornitore di energia, la disponibilità di strumenti di confronto attendibili, la **particolare** protezione dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, l'adeguata protezione dei dati per i contatori intelligenti e la gestione dei dati, nonché le norme su meccanismi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie.

Emendamento

(29) Si prevede che la modernizzazione del settore del gas apporterà vantaggi economici sostanziali **attraverso** l'intensificazione della concorrenza al dettaglio, **fornendo altresì incentivi e sostegno ai nuovi operatori del mercato**, con conseguenti benefici sociali e distributivi, **nonché la** responsabilizzazione dei consumatori, ivi compresi il rafforzamento dei diritti contrattuali e il miglioramento delle informazioni disponibili sul consumo e le fonti di energia, che dovrebbero favorire scelte più rispettose dell'ambiente **e più competitive sotto il profilo dei prezzi, quali l'adozione di misure di efficienza energetica e il passaggio a lungo termine dal gas ad altre fonti di energia più sostenibili ed efficienti, come le fonti rinnovabili**. Le comunità energetiche

d'interesse dovrebbero contribuire alla diffusione del gas rinnovabile.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Il cambio di fornitore è un indicatore importante del coinvolgimento dei consumatori e uno strumento altrettanto importante per stimolare la concorrenza sul mercato del gas naturale. Tra gli Stati membri persistono disparità nelle percentuali di clienti che cambiano fornitore e gli oneri di recesso e risoluzione del contratto dissuadono i consumatori dall'effettuare il cambio. Sebbene sopprimere tali oneri possa limitare la scelta dei consumatori, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, imporre ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori, indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato.

Emendamento

(30) Il cambio di fornitore è un indicatore importante del coinvolgimento dei consumatori e uno strumento altrettanto importante per stimolare la concorrenza sul mercato del gas naturale, **e dovrebbe pertanto essere garantito quale diritto di base dei consumatori. Tuttavia** tra gli Stati membri persistono disparità nelle percentuali di clienti che cambiano fornitore e gli oneri di recesso e risoluzione del contratto dissuadono i consumatori dall'effettuare il cambio **sia di fonte di energia che di fornitore**. Sebbene sopprimere tali oneri possa limitare la scelta dei consumatori, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, imporre ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori, indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato, **compresa la promozione dell'uso del biometano e di altri gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio**.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Nel caso dei pacchetti di investimenti nelle attrezzature, la perdita economica derivante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente prima della sua scadenza dovrebbe essere determinata

sulla base della parte rimanente del costo del servizio fino al termine del contratto. Conformemente alla libertà contrattuale, se previsto dalle clausole del contratto i fornitori di servizi a pacchetto dovrebbero offrire ai clienti finali la possibilità di annullare o cambiare singole parti del pacchetto di contratti ricorrendo alla negoziazione diretta.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Diversi fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. Ne consegue che è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte *e ridurre al minimo possibile* gli ostacoli al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei consumatori.

Emendamento

(32) Diversi fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. Ne consegue che è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte ***assicurando un'adeguata informazione dei consumatori, tra l'altro in merito all'impatto ambientale delle offerte di energia, e offrendo strumenti di confronto a tutti i clienti, nonché rimuovere*** gli ostacoli al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei consumatori.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori più piccoli possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo

Emendamento

(33) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori più piccoli possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo

possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. È di fondamentale importanza che i clienti più piccoli abbiano accesso almeno a uno strumento di confronto e che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti. A tal fine, gli Stati membri potrebbero garantire uno strumento di confronto gestito da un'autorità nazionale o da un'impresa privata.

possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa **in modo chiaro e di facile comprensione. Laddove si promuova l'impatto come caratteristica essenziale dell'offerta, gli strumenti di confronto dovrebbero includere anche una descrizione di tale impatto ambientale.** È di fondamentale importanza che i clienti più piccoli abbiano accesso almeno a uno strumento di confronto e che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali, trasparenti **e di facile comprensione.** A tal fine, gli Stati membri potrebbero garantire uno strumento di confronto gestito da un'autorità nazionale o da un'impresa privata. **È inoltre fondamentale fornire ai clienti informazioni precontrattuali chiare e comprensibili, in modo che siano pienamente consapevoli dei dettagli e delle conseguenze del contratto.**

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) I clienti finali **dovrebbero anche poter** consumare, immagazzinare e vendere il gas rinnovabile autoprodotta **e dovrebbero altresì** poter partecipare a tutti i mercati del gas naturale fornendo al sistema servizi ausiliari, **ad esempio attraverso** lo stoccaggio dell'energia. Nel diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse in merito a tasse e oneri per i clienti attivi individuali e consorziati.

Emendamento

(34) **In alcuni casi** i clienti finali, **in particolare quelli del settore agricolo, sono in grado di** consumare, immagazzinare e vendere il gas rinnovabile autoprodotta. **Nella misura in cui sono in grado di condurre queste attività, tali clienti dovrebbero** poter partecipare a tutti i mercati del gas naturale, **inclusa la fornitura locale,** fornendo al sistema servizi ausiliari **e** lo stoccaggio dell'energia, **mantenendo nel contempo i propri diritti in quanto clienti finali.** Nel diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse in merito a tasse e oneri per i clienti attivi individuali e consorziati.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) *Le comunità di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 e le comunità energetiche dei cittadini ai sensi della direttiva (UE) 2019/944 possono contribuire alla produzione, allo stoccaggio e alla fornitura di gas rinnovabile, favorendo la decarbonizzazione del sistema energetico. In particolare le comunità di energia rinnovabile possono contribuire allo sviluppo di un'economia circolare locale, segnatamente nelle regioni rurali. Fatto salvo il rispetto di rigorose norme ambientali, ad esempio per prevenire le fuoriuscite di metano, anche le comunità energetiche dei cittadini possono aiutare i consumatori ad allontanarsi dalla produzione di biogas, promuovendo la diffusione di offerte relative al gas rinnovabile. È necessario garantire condizioni di parità affinché i gas rinnovabili, come il biometano, possano essere integrati nel sistema del gas naturale. Nel contempo è opportuno assicurare che gli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 siano rispettati e che il presente regolamento non fornisca alcun incentivo alla creazione di colture energetiche, che non solo darebbero luogo a monoculture, con tutti i problemi che ne conseguono, ma aumenterebbero anche la scarsità di colture alimentari.*

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Le disposizioni sulle comunità

(36) Le disposizioni sulle comunità

energetiche dei cittadini non impediscono l'esistenza di altre iniziative dei cittadini come le comunità di energia rinnovabile di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 o quelle derivanti da contratti di diritto privato. L'adesione a comunità energetiche di cittadini dovrebbe essere aperta a tutte le categorie di soggetti. Tuttavia, i poteri decisionali all'interno di una comunità energetica dei cittadini dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano un'attività commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti principali dell'attività economica. Ciò significa che le comunità energetiche dei cittadini e i singoli membri o soci devono essere finanziariamente ed economicamente indipendenti da soggetti che esercitano attività di questo tipo, ferma restando la possibilità per le comunità energetiche dei cittadini di delegare la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione.

energetiche dei cittadini non impediscono l'esistenza di altre iniziative dei cittadini come le comunità di energia rinnovabile di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 o quelle derivanti da contratti di diritto privato. L'adesione a comunità energetiche di cittadini dovrebbe essere aperta a tutte le categorie di soggetti. Tuttavia, i poteri decisionali all'interno di una comunità energetica dei cittadini dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano un'attività commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti principali dell'attività economica. Ciò significa che le comunità energetiche dei cittadini e i singoli membri o soci devono essere finanziariamente ed economicamente indipendenti da soggetti che esercitano attività di questo tipo, ferma restando la possibilità per le comunità energetiche dei cittadini di delegare la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione.

Per evitare abusi e garantire un'ampia partecipazione, le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini attive nel settore del gas rinnovabile dovrebbero poter mantenere la propria autonomia da singoli membri e da altri attori di mercato tradizionali che partecipano alla comunità in qualità di membri o azionisti o che collaborano con altri mezzi, come gli investimenti.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Le bollette e le informazioni di fatturazione sono uno strumento importante di informazione e responsabilizzazione del cliente finale. Le bollette restano la preoccupazione più

Emendamento

(37) Le bollette e le informazioni di fatturazione sono uno strumento importante di informazione e responsabilizzazione del cliente finale. Le bollette restano la preoccupazione più

diffusa e il primo motivo di reclamo tra i consumatori, fattore che peraltro concorre al loro basso livello di soddisfazione e coinvolgimento nel settore del gas. Inoltre le disposizioni relative alle informazioni di fatturazione nel settore del gas non hanno tenuto il passo con l'evoluzione dei diritti riconosciuti ai consumatori nel settore dell'energia elettrica. È pertanto necessario procedere a un allineamento e fissare requisiti minimi per le bollette e le informazioni di fatturazione nel settore del gas, così che i consumatori ricevano informazioni trasparenti e facilmente comprensibili. Le bollette dovrebbero dare ai clienti finali informazioni sui loro consumi e costi, in modo da agevolare il raffronto tra offerte e il cambio di fornitore, nonché informazioni sui loro diritti in quanto consumatori (ad esempio per quanto riguarda la risoluzione alternativa delle controversie). Dovrebbero inoltre rappresentare uno strumento per coinvolgere attivamente i consumatori nel mercato, consentendo loro di adeguare i propri modelli di consumo e fare scelte più rispettose dell'ambiente.

diffusa e il primo motivo di reclamo tra i consumatori, fattore che peraltro concorre al loro basso livello di soddisfazione e coinvolgimento nel settore del gas. Inoltre le disposizioni relative alle informazioni di fatturazione nel settore del gas non hanno tenuto il passo con l'evoluzione dei diritti riconosciuti ai consumatori nel settore dell'energia elettrica, **frenando quindi il pieno potenziale di partecipazione dei consumatori al settore del gas, in particolare per quanto concerne i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.** È pertanto necessario procedere a un allineamento e fissare requisiti minimi per le bollette e le informazioni di fatturazione nel settore del gas, così che **tutti** i consumatori ricevano informazioni trasparenti, **complete** e facilmente comprensibili. Le bollette dovrebbero dare ai clienti finali informazioni sui loro consumi e costi, **sul tipo di energia e la sua quota e quantità**, in modo da agevolare il raffronto tra offerte e il cambio di fornitore, nonché informazioni sui loro diritti in quanto consumatori (ad esempio per quanto riguarda la risoluzione alternativa delle controversie) **e sulla fonte di energia acquistata.** Dovrebbero inoltre rappresentare uno strumento per coinvolgere attivamente i consumatori nel mercato, consentendo loro di adeguare i propri modelli di consumo e fare scelte più rispettose dell'ambiente. **I consumatori dovrebbero avere accesso a informazioni di fatturazione accurate sia online che offline.**

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso a dati relativi al consumo

Emendamento

(39) Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso a dati relativi al consumo

oggettivi e trasparenti. In tal modo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il loro consumo e conoscere i relativi prezzi e costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali informazioni. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. I pagamenti anticipati non dovrebbero andare a eccessivo svantaggio degli utenti e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell'energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori dovrebbero creare un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.

oggettivi e trasparenti. In tal modo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il loro consumo e conoscere i relativi prezzi e costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali informazioni. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia **e consentire loro di accedere prontamente a tali informazioni**. I pagamenti anticipati non dovrebbero andare a eccessivo svantaggio degli utenti e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell'energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori dovrebbero creare un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) I benefici per le attività della rete, in particolare i risparmi per l'operatore derivanti ad esempio da una migliore gestione della rete o da una pianificazione e identificazione più precise delle perdite della rete, dovrebbero ove possibile essere valutati e sottratti dal calcolo del contributo dei clienti finali ai costi connessi all'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione e assicurino il massimo livello di cibersecurity e protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che trattano i dati.

Emendamento

(43) Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione ***per tutti i consumatori*** e assicurino il massimo livello di cibersecurity e protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che trattano i dati.

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Considerando 44**

Testo della Commissione

(44) Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità di misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure di trattamento dei reclami rapide ed efficaci.

Emendamento

(44) Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità di misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure di trattamento dei reclami rapide ed efficaci. ***I contratti stipulati con i consumatori e le informazioni di fatturazione dovrebbero includere indicazioni sulle modalità di presentazione dei reclami.***

Emendamento 28

**Proposta di direttiva
Considerando 46**

Testo della Commissione

(46) In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, la Commissione ha fornito

Emendamento

(46) In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, la Commissione ha fornito

orientamenti indicativi¹² su indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di "numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica".

orientamenti indicativi¹² su indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di "numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica". ***Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione, di concerto con Eurostat e con gli Stati membri, dovrebbe migliorare la comparabilità delle serie di dati affinché siano confrontabili tra gli Stati membri, ove possibile.***

¹¹ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

¹² Raccomandazione della Commissione del 14.10.2020 sulla povertà energetica, C(2020) 9600 final.

¹¹ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

¹² Raccomandazione della Commissione del 14.10.2020 sulla povertà energetica, C(2020) 9600 final.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 100 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(100 bis) Gli intermediari terzi, come gli strumenti per il cambio automatico di fornitore e per la ripartizione delle bollette, sono sempre più utilizzati dai consumatori, ad esempio per cambiare fornitore o dividere le bollette. Nel caso in cui gli intermediari terzi svolgano compiti generalmente effettuati dai fornitori di energia, essi dovrebbero essere soggetti allo stesso quadro legislativo.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas ai sensi dell'articolo 2, punto 2, per mezzo del sistema del gas naturale ai sensi del punto 3 del medesimo articolo. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore, l'accesso **al** mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas per mezzo del sistema del gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas ai sensi dell'articolo 2, punto 2, per mezzo del sistema del gas naturale ai sensi del punto 3 del medesimo articolo **e stabilisce altresì disposizioni in materia di protezione dei consumatori**. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore, l'accesso **a un** mercato **realmente integrato, competitivo, incentrato sul consumatore, flessibile, equo, trasparente e non discriminatorio**, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas per mezzo del sistema del gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

Emendamento 31

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli articoli 10, 11, 15 e 23 e l'allegato I si applicano anche agli intermediari terzi che svolgono compiti generalmente effettuati dal fornitore di energia.

Emendamento 32

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 41 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) "cliente protetto": il cliente protetto quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 71 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

71 bis) "intermediario terzo": una persona fisica o giuridica che non agisce in qualità di impresa di gas naturale e che, nell'esercizio della sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale:

- a) presenta o offre ai consumatori contratti di fornitura di gas o servizi connessi;**
- b) assiste i consumatori fornendo servizi di gestione dell'energia o servizi connessi al contratto diversi da quelli di cui alla lettera a);**
- c) conclude contratti di fornitura di gas con l'impresa di gas naturale per conto del consumatore;**
- d) conclude contratti di fornitura di gas con i consumatori per conto dell'impresa di gas naturale;**

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano misure adeguate per imporre ai gestori di rete di mantenere basi di attività regolamentate separate per gli attivi del gas, dell'energia elettrica e dell'idrogeno, conformemente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) (COM 2021/804). Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i gestori di rete non includano nelle tariffe di rete del

gas costi aggiuntivi per i consumatori connessi a un'eventuale trasformazione della rete del gas esistente in una rete dell'idrogeno.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura **del** gas **naturale** ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.

Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura **dei** gas ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili **o ad altri clienti protetti nel caso eccezionale di un aumento di prezzo senza precedenti**. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura **del** gas **naturale**:

Emendamento

4. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura **dei** gas:

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori **e verificabili**;

Emendamento

b) sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, **verificabili ed equi per tutti i fornitori**;

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di gas **naturale** dell'Unione;

Emendamento

c) garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di gas dell'Unione;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Lo Stato membro che attua interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura **del** gas **naturale** in conformità del paragrafo 3 del presente articolo si conforma altresì all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1999, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione registri o meno un numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica.

Emendamento

5. Lo Stato membro che attua interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura **dei** gas, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo si conforma altresì all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1999, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione registri o meno un numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ai fini di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura **di** gas **naturale e** a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas che sia pienamente efficace e basata sul mercato ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti civili e alle microimprese

Emendamento

6. Ai fini di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura **dei** gas a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas che sia pienamente efficace e basata sul mercato ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti civili e alle microimprese che non

che non beneficiano degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3.

beneficiano degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di carbonio siano prodotti nell'Unione o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei combustibili a basse emissioni di carbonio o dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori sui siti web degli operatori, dei fornitori o delle autorità competenti e aggiornate su base annuale.

Emendamento

4. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di carbonio siano prodotti nell'Unione o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei combustibili a basse emissioni di carbonio o dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori **sulle loro bollette e** sui siti web degli operatori, dei fornitori o delle autorità competenti e aggiornate su base annuale.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'identità e l'indirizzo del fornitore;

Emendamento

a) l'identità e l'indirizzo del fornitore **e i suoi recapiti (numero di telefono, indirizzo e-mail e coordinate del servizio clienti)**;

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) il nome e le caratteristiche principali del prodotto, compresa, qualora l'impatto ambientale sia promosso come caratteristica essenziale dell'offerta, una

descrizione di tale impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO2 derivanti dai gas forniti dal fornitore nel corso dell'anno precedente;

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) informazioni sui diritti dei consumatori, incluse **le** informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nei siti web delle imprese di idrogeno o di gas naturale.

Emendamento

h) informazioni sui diritti dei consumatori, incluse informazioni **chiare e comprensibili** sulla gestione dei reclami, **comprese le modalità e il luogo in cui presentare un reclamo**, e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nei siti web delle imprese di idrogeno o di gas naturale.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) informazioni sul fornitore e, se del caso, sul prezzo dei servizi aggiuntivi quali le assicurazioni e i servizi per l'efficienza energetica.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le condizioni devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le

Emendamento

Le condizioni devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse **in un linguaggio non ambiguo, chiaro e a misura di consumatore** prima della conclusione o della conferma del contratto.

informazioni di cui alle lettere da a) a f) sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui alle lettere da a) a f) sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

I clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata *e* con un linguaggio semplice e conciso.

Emendamento

I clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata **in un singolo documento, redatto** con un linguaggio semplice e conciso.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri, anche attraverso le autorità nazionali di regolamentazione, assicurano l'utilizzo di una terminologia comune concordata a livello nazionale.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I fornitori forniscono ai clienti finali informazioni trasparenti sui prezzi *e* sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi legati ai gas e l'uso di tali servizi.

Emendamento

5. I fornitori forniscono ai clienti finali informazioni trasparenti sui prezzi, sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi legati ai gas e l'uso di tali servizi, ***in particolare in merito a se il prezzo è fisso o variabile e, se del caso, su eventuali sconti o promozioni e prodotti aggiuntivi***

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri, attraverso le rispettive autorità nazionali di regolamentazione, assicurano che le principali informazioni contrattuali siano individuate ed evidenziate nelle informazioni sulle offerte fornite dai fornitori ai consumatori e monitorano e riferiscono in merito alla trasparenza delle offerte di mercato.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni *indebite* tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵.

6. I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵.

³⁴ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che

³⁴ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che

modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. I clienti civili di gas naturale ricevono dai fornitori informazioni adeguate sulle misure alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Tali misure alternative **possono includere** informazioni su fonti di sostegno per evitare la disconnessione, sistemi di prepagamento, audit energetici, servizi di consulenza energetica, piani di pagamento alternativi, consulenza per la gestione dell'indebitamento o moratorie della disconnessione e non devono comportare costi supplementari per i clienti confrontati a una disconnessione.

Emendamento

10. I clienti civili di gas naturale ricevono dai fornitori informazioni adeguate sulle misure alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Tali misure alternative **includono** informazioni su fonti di sostegno per evitare la disconnessione, sistemi di prepagamento, audit energetici, servizi di consulenza energetica, piani di pagamento alternativi, consulenza per la gestione dell'indebitamento o moratorie della disconnessione e non devono comportare costi supplementari per i clienti confrontati a una disconnessione.

Durante il periodo invernale sono vietate le disconnessioni di clienti vulnerabili o in situazione di povertà energetica che utilizzano il gas naturale per il riscaldamento. Gli Stati membri possono estendere il divieto di disconnessione durante il periodo invernale anche ad altri clienti civili.

Gli Stati membri provvedono affinché le disconnessioni siano vietate durante le controversie giudiziarie o extragiudiziali in corso tra il fornitore e i clienti per un periodo di 8 settimane.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas o partecipante al mercato. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare fornitore o partecipante al mercato, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio al massimo entro tre settimane dalla data della richiesta. Entro il 2026 il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un partecipante al mercato all'altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo.

Emendamento

1. I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas o partecipante al mercato. ***Il cambio di fornitore o di partecipante al mercato deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre tre settimane dalla data della richiesta.*** Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare fornitore o partecipante al mercato, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio al massimo entro tre settimane dalla data della richiesta. Entro il 2026 il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un partecipante al mercato all'altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo.

Emendamento 54

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato sia riconosciuto ***ai*** clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri e i tempi.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato sia riconosciuto ***a tutti i*** clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri e i tempi.

Emendamento 55

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore di gas. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ai fornitori o ai

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili, ***compresi quelli che hanno sottoscritto un'offerta di gas abbinata alla fornitura delle relative apparecchiature o servizi, le microimprese*** e le piccole

partecipanti al mercato di imporre oneri di risoluzione del contratto ai clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri:

imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore di gas. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato di imporre oneri di risoluzione del contratto ai clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri:

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri dovrebbero garantire che ai cittadini siano fornite informazioni agevolmente accessibili riguardo alle norme e alla procedura per il cambio di fornitore nel rispettivo Stato membro unitamente, se del caso, a tutte le informazioni pertinenti sul cambio di fornitore, anche attraverso i punti di contatto unici di cui all'articolo 23 della presente direttiva.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che quanto meno i clienti civili di gas naturale e le microimprese abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori, comprese le offerte a pacchetto. I clienti sono informati della disponibilità di tali strumenti nelle loro fatture o unitamente alle stesse o con altri mezzi. Gli strumenti soddisfano almeno i seguenti requisiti:

Gli Stati membri assicurano che quanto meno i clienti civili di gas naturale, ***le piccole imprese*** e le microimprese abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori, comprese le offerte a pacchetto. I clienti sono informati della disponibilità di tali strumenti nelle loro fatture o unitamente alle stesse o con altri mezzi. Gli strumenti soddisfano almeno i seguenti requisiti:

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che almeno uno strumento contempli il mercato **del gas naturale** nel suo insieme. Se vari strumenti coprono il mercato, essi comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di gas che copra una parte significativa del mercato e, se tali strumenti non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che almeno uno strumento contempli il mercato **dei gas** nel suo insieme. Se vari strumenti coprono il mercato, essi comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di gas che copra una parte significativa del mercato e, se tali strumenti non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri **possono esigere** che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano criteri comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori.

Emendamento

3. Gli Stati membri **esigono** che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano criteri comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori, **compreso il fatto che il prezzo sia fisso o variabile, la durata del contratto, il prezzo unitario unico, compresi tutti gli oneri e le imposte e gli sconti, al fine di consentire ai clienti finali di individuare l'offerta più economica e, nel caso in cui l'impatto ambientale sia promosso come elemento essenziale dell'offerta, una descrizione dell'impatto ambientale.**

Nel definire questi criteri, gli Stati membri consultano i soggetti interessati, comprese le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri designano un'autorità competente incaricata di rilasciare marchi di fiducia agli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 e di garantire che gli strumenti di confronto recanti un marchio di fiducia continuino a soddisfare tali requisiti. Tale autorità è indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto.

Emendamento

4. Gli Stati membri designano un'autorità competente incaricata di rilasciare marchi di fiducia agli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 e di garantire che gli strumenti di confronto recanti un marchio di fiducia continuino a soddisfare tali requisiti. ***Per consentire alle autorità competenti di rilasciare marchi di fiducia, i fornitori e gli intermediari interessati forniscono loro tutte le offerte attuali e passate disponibili. In particolare, le autorità competenti effettuano revisioni periodiche degli strumenti di confronto dei prezzi recanti un marchio di fiducia per garantire che i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 siano costantemente soddisfatti.*** Tale autorità è indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, ***quali i clienti finali del settore agricolo o pubblico***, abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi, ***mantenendo i propri diritti quali clienti finali come stabilito nella presenta direttiva*** senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo averne fatto richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento;

Emendamento

a) abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo averne fatto richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento *e purché ciò non destabilizzi il sistema;*

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) i pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, previo pagamento di un'equa compensazione valutata dall'autorità di regolazione, cooperino con le comunità energetiche dei cittadini per agevolare i trasferimenti di gas naturale rinnovabile all'interno di tali comunità;

Emendamento

d) i pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, previo pagamento di un'equa compensazione valutata dall'autorità di regolazione, cooperino con le comunità energetiche dei cittadini per agevolare i trasferimenti di gas naturale rinnovabile, *come il biometano*, all'interno di tali comunità;

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità energetiche dei cittadini, mantenendo al contempo i loro diritti e doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità energetica dei cittadini, nella misura in cui la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o

professionale principale e che non si configuri quindi un conflitto di interessi.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti. Tale introduzione può essere soggetta a una valutazione costi-benefici *da eseguire* in conformità dei principi di cui all'allegato II.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti *al fine di tutelare i benefici per i clienti finali*. Tale introduzione può essere soggetta a una valutazione costi-benefici *tesa a valutare e precisare chiaramente i benefici per i clienti finali derivanti dall'uso dei contatori intelligenti*. *La valutazione costi-benefici è eseguita* in conformità dei principi di cui all'allegato II.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Gli Stati membri che assicurano l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti, tramite le autorità nazionali di regolamentazione e in consultazione con gli organismi dei consumatori e altre organizzazioni pertinenti, elaborano orientamenti per la fornitura di informazioni e di consulenze chiare e comprensibili destinate ai clienti finali sui vantaggi dei contatori intelligenti. Tali orientamenti:*

- comprendono proposte su come tutti i gruppi di clienti possano utilizzare il proprio sistema di misurazione intelligente per migliorare la loro efficienza energetica;

- affrontano le esigenze specifiche dei clienti vulnerabili, tra cui le persone ipovedenti, ipoudenti e con bassi livelli di alfabetizzazione;

- utilizzano i servizi di sostegno locali esistenti per spiegare in che modo i clienti vulnerabili possono beneficiare degli apparecchi intelligenti.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 23 – comma unico

Testo della Commissione

Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori e possono coincidere con gli sportelli unici per l'energia elettrica di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Emendamento

*Ciascuno Stato membro si accerta che venga istituito uno sportello unico al fine di fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori e possono coincidere con gli sportelli unici per l'energia elettrica di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica **o con gli sportelli unici istituiti ai sensi [della direttiva sulle energie rinnovabili, della direttiva sull'efficienza energetica e della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia XX/XX], a condizione che tali entità assicurino sia l'accesso all'energia, sia alle conoscenze e all'informazione dei consumatori.***

Lo sportello unico fornisce inoltre informazioni chiare e complete sulle misure di sostegno disponibili, comprese quelle destinate ai clienti vulnerabili, quali il meccanismo temporaneo di sostegno al reddito, il sostegno alle misure di efficienza energetica, le ristrutturazioni edilizie, i sistemi di riscaldamento e di raffreddamento alternativi basati sulle

energie rinnovabili e l'accesso alla produzione, all'autoconsumo, alla vendita e allo stoccaggio di energia rinnovabile.

Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali siano informati su dove trovare lo sportello unico nazionale.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sugli strumenti di confronto certificati siano fornite ai consumatori tramite lo sportello unico nazionale e garantiscono l'accesso ad almeno uno strumento di confronto accessibile ai clienti che lo richiedono, compresi quelli privi di accesso

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri valutano periodicamente il funzionamento dei meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, soprattutto in termini di partecipazione e conformità dei fornitori di servizi energetici, degli intermediari e dei gestori dei sistemi di distribuzione.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica. Le misure a tutela dei clienti

Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica. Le misure a tutela dei clienti

vulnerabili possono includere tra le altre cose il divieto di interrompere la fornitura a detti clienti nei periodi critici.

vulnerabili possono includere tra le altre cose il divieto di interrompere la fornitura a detti clienti nei periodi critici, ***oltre alle misure di cui all'articolo 10, paragrafo 10.***

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 25 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La definizione del concetto di cliente vulnerabile può comprendere i livelli di reddito, la quota del reddito disponibile del cliente destinata alle spese per l'energia, la dipendenza critica da apparecchiature a gas per motivi di salute, di età o altri criteri pertinenti.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 25 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali nelle zone isolate che sono connessi ai sistemi del gas naturale o dell'idrogeno. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti civili e, se lo ritengono opportuno, per le piccole imprese che sono ***considerati*** clienti vulnerabili connessi al sistema del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

In particolare gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali nelle zone isolate che sono connessi ai sistemi del gas naturale o dell'idrogeno. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti civili e, se lo ritengono opportuno, per le piccole imprese che sono ***considerate*** clienti vulnerabili connessi al sistema del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 25 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per fronteggiare la povertà energetica. Tali misure possono comprendere benefici attraverso i sistemi di previdenza sociale per garantire l'approvvigionamento energetico necessario ai clienti vulnerabili, distribuire energia rinnovabile e migliorare l'efficienza energetica, anche attraverso ristrutturazioni edilizie, per superare in modo sostenibile la povertà e la vulnerabilità energetiche.

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, comprese le imprese di fornitura, e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 72 dall'autorità di regolazione di cui all'articolo 70 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore. È possibile praticare riduzioni delle tariffe solo se **la normativa** dell'Unione dispone in tal senso.

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, comprese le imprese di fornitura, e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 72 dall'autorità di regolazione di cui all'articolo 70 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore. È possibile praticare riduzioni delle tariffe solo se **il diritto** dell'Unione dispone in tal senso **o, in via eccezionale, ove debitamente giustificato dallo Stato membro e necessario per contrastare la povertà energetica tra i consumatori**

protetti.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 71 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e **contribuire a garantire la** tutela dei consumatori in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori ;

Emendamento

g) provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e **un livello elevato di** tutela dei consumatori in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 71 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) garantire che i clienti beneficino del funzionamento efficiente dei mercati nazionali che si sovrappongono ad altri mercati dell'energia e, laddove emergano questioni intersettoriali, chiarire le competenze dei regolatori e delle autorità e assicurare soluzioni economicamente efficienti;

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 71 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi politici generali della presente direttiva, vale a dire la tutela degli interessi dei consumatori, le autorità nazionali di regolamentazione consultano e cooperano strettamente con le pertinenti

organizzazioni dei consumatori per tenere conto degli interessi dei consumatori e delle loro preferenze nello sviluppo di politiche energetiche, ma anche per individuare le carenze nell'attuazione dei loro diritti come previsto dalla presente direttiva.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe le cose ;

Emendamento

a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto **e di** distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe le cose, **e renderle pubbliche ove pertinente;**

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione

q) vigilare sul grado e sull'efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e la loro esecuzione e i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità garanti della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

Emendamento

q) vigilare sul grado e sull'efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, **il rapporto tra i prezzi per i clienti civili e i prezzi all'ingrosso, le modalità con cui i costi di rete e le imposte determinate dalla politica energetica sono trasferiti ai clienti, l'evoluzione dei costi operativi dei fornitori e il loro impatto sui diversi gruppi di clienti finali, compresi i clienti civili e non civili,** la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e la loro esecuzione e i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni

della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità garanti della concorrenza *o dei consumatori* e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

Emendamento 79

Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s bis) cooperare con le autorità di protezione dei consumatori pertinenti per controllare che i termini e le condizioni contrattuali dei contratti di fornitura di gas siano equi, in linea con la legislazione in materia di tutela dei consumatori e non creino una segmentazione del mercato che porti a risultati negativi per alcuni gruppi di consumatori;

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s ter) garantire il funzionamento efficace degli strumenti di confronto certificati;

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera s quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s quater) cooperare con le pertinenti autorità di protezione dei consumatori per controllare e, ove necessario, fornire consulenza sulle modalità di visualizzazione e di ricerca delle "tariffe

verdi" in funzione del loro livello di addizionalità, previa consultazione degli organismi dei consumatori e dell'autorità competente indipendente responsabile della certificazione degli strumenti di confronto;

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera ii

Testo della Commissione

ii) monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotta e alle comunità energetiche dei cittadini.

Emendamento

ii) monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotta e alle comunità energetiche dei cittadini *e prevenire l'utilizzo abusivo delle comunità energetiche da parte degli operatori di mercato.*

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano evitate eventuali sovrapposizioni di competenze tra le autorità di regolamentazione o altri organismi di diversi settori, in modo che i consumatori sappiano a chi rivolgersi in caso di questioni intersettoriali.

Emendamento 84

Proposta di direttiva Allegato II – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano

PE732.908v02-00

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano

270/279

RR\1273127IT.docx

l'introduzione nei rispettivi territori di sistemi di misurazione intelligenti, che potrà essere oggetto di una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quale sia la tempistica fattibile per la relativa distribuzione.

l'introduzione nei rispettivi territori di sistemi di misurazione intelligenti, che potrà essere oggetto di una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quale sia la tempistica fattibile per la relativa distribuzione. ***Tale valutazione tiene conto anche dei vantaggi per i consumatori derivanti dall'uso di contatori intelligenti e dalla sottoscrizione di offerte basate sui contatori intelligenti. La valutazione tiene conto dei piani di sviluppo della rete di cui all'articolo 51 e, in particolare, della disattivazione delle reti di cui al paragrafo 2, lettera c), di tale articolo.***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione)	
Riferimenti	COM(2021)0803 – C9-0468/2021 – 2021/0425(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 17.2.2022	
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 17.2.2022	
Commissioni associate - annuncio in aula	7.7.2022	
Relatore(trice) per parere Nomina	Maria Grapini 17.2.2022	
Esame in commissione	15.6.2022	10.10.2022
Approvazione	27.10.2022	
Esito della votazione finale	+: 38	–: 0
	0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Andrus Ansip, Alessandra Basso, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, René Repasi, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róza Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marco Campomenosi, Malte Gallée, Tsvetelina Penkova, Antonio Maria Rinaldi, Dominik Tarczyński, Romana Tomc, Edina Tóth, Kosma Złotowski	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Romana Jerković, Andželika Anna Moždžanowska, Petar Vitanov	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

38	+
ECR	Andželika Anna Mozdżanowska, Dominik Tarczyński, Kosma Złotowski
ID	Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi
NI	Edina Tóth
PPE	Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann
RENEW	Andrus Ansip, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Róza Thun und Hohenstein
S&D	Marc Angel, Maria Grapini, Romana Jerković, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Petar Vitanov
THE LEFT	Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
VERTS/ALE	Anna Cavazzini, Malte Gallée, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

0	-

1	0
ECR	Eugen Jurzyca

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

3.6.2022

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

On. Cristian-Silviu Buşoi
Presidente
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
ASP 11E102
BRUXELLES

Oggetto: Parere della commissione AGRI sulle proposte di regolamento e di direttiva sui mercati del gas e dell'idrogeno presentate dalla Commissione

Signor Presidente,

Nella riunione del 2 febbraio 2022, i coordinatori della commissione AGRI hanno deciso di formulare un parere sotto forma di lettera alla commissione ITRE, competente per il merito, sulle due seguenti proposte della Commissione:

- proposta di regolamento della Commissione sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (COM/2021/804 - 2021/0424(COD));
- proposta di direttiva della Commissione relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (COM/2021/803 - 2021/0425(COD)).

Nel complesso, la commissione AGRI esprime un parere positivo su entrambe le proposte della Commissione (il cosiddetto "pacchetto sul gas") che creano un quadro necessario ed efficiente per agevolare l'accesso alle reti di distribuzione e di trasmissione delle energie rinnovabili, compresi il biogas e il biometano sostenibili. Ciò è ancora più importante alla luce della crisi causata dall'invasione russa dell'Ucraina. Infatti, gli argomenti a favore di una rapida transizione verso l'energia pulita non sono mai stati così forti e chiari.

Un altro aspetto importante è il fatto che le energie rinnovabili a basse emissioni di carbonio e i biogas sono necessari per consentire all'UE di raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti nel documento "Pronti per il 55 %" e per decarbonizzare i settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere. Il pacchetto sul gas in esame estende inoltre i diritti dei consumatori e degli utenti finali e la partecipazione al mercato interno. Inoltre, la commissione AGRI ritiene particolarmente importante incoraggiare e sostenere gli agricoltori che già producono biogas e biometano sostenibili o che prevedono di iniziare la produzione sia all'interno sia all'esterno della rete.

La commissione AGRI sottolinea la necessità di sinergie con altre normative. In particolare, dovrebbe essere garantita la coerenza tra il pacchetto sul gas e la direttiva RED II (direttiva 2018/2001, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e

la sua revisione come RED III). Inoltre, la commissione AGRI chiede alla commissione ITRE, competente per il merito, di tenere conto delle seguenti questioni:

- Sicurezza dell'approvvigionamento:

Considerando l'attuale crisi energetica che l'UE sta affrontando, le proposte della Commissione in esame dovrebbero essere riviste, se necessario, alla luce dei recenti avvenimenti. Nella sua comunicazione "REPowerEU" dell'8 marzo 2022 (COM (2022) 108), la Commissione propone di aumentare la produzione di biometano portandola a 35 miliardi di metri cubi entro il 2030, pari al 10 % dell'attuale produzione di gas naturale. Si tratta di più del doppio dell'importo indicato nel pacchetto "Pronti per il 55 %", mentre l'obiettivo per il biometano rappresenta oltre il 20 % delle attuali importazioni di gas dell'UE dalla Russia. Il conseguimento di tale obiettivo richiederà una stretta cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e l'intera catena del valore del biometano. La direttiva e il regolamento proposti devono tenere conto di tale obiettivo. Insieme alle parti interessate, la Commissione dovrebbe valutare se siano necessarie ulteriori misure normative specifiche per conseguire l'obiettivo. La commissione AGRI invita pertanto la Commissione a elaborare un piano d'azione per sfruttare meglio il potenziale delle risorse di biomassa derivanti da flussi secondari o rifiuti che non utilizzano alimenti o mangimi alternativi, provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura per la produzione e la distribuzione di biogas e biometano;

- Collegare la produzione di biogas e biometano all'agricoltura:
 - ✓ Al fine di promuovere la produzione agricola di biogas e biometano, la Commissione dovrebbe evidenziare più chiaramente il ruolo che può svolgere nel conseguimento degli obiettivi climatici fissati. Dovrebbe inoltre garantire che, ove possibile, tutti gli strumenti legislativi (RED II, pacchetto sul gas, PAC, direttiva sullo scambio delle quote di emissione, norme sugli aiuti di Stato, ecc.) sostengano l'aumento della produzione di biogas e biometano sostenibili nel segmento agricolo e riconoscano i molteplici benefici che essa può apportare;
 - ✓ La produzione di biogas e biometano può diversificare il reddito degli agricoltori, generare ulteriori flussi di reddito e offrire opportunità di sviluppo e di investimento nelle zone rurali;
 - ✓ I digestori anaerobici possono utilizzare rifiuti agricoli non riciclabili (ossia letame) e flussi di residui che non utilizzano alimenti o mangimi alternativi per produrre biogas e biometano. Se utilizzati per la produzione di biogas, tali materie prime possono contribuire efficacemente a ridurre le emissioni di metano provenienti dai processi di decomposizione anaerobica che avvengono in natura;
 - ✓ Il biogas e il biometano rinnovabili prodotti in modo sostenibile contribuiranno a ridurre le emissioni (nei trasporti, nel riscaldamento, nella produzione di energia elettrica, nell'industria) e la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili;
 - ✓ La produzione di biogas e biometano può garantire un riciclaggio efficiente dei nutrienti. I nutrienti recuperati da questo digestato vegetale possono essere trasformati in fertilizzanti organici in agricoltura o per uso industriale, riducendo la dipendenza dai fertilizzanti fossili. Tale potenziale dovrebbe essere preso in considerazione anche nei piani strategici della PAC.

La commissione AGRI desidera inoltre formulare le seguenti raccomandazioni per quanto riguarda il pacchetto sul gas proposto:

- È necessaria una definizione chiara della produzione di biogas e biometano distinta dal gas naturale.

L'attuale definizione di gas naturale comprende sia il biogas sia il biometano. Ciò è problematico in quanto il gas naturale, da un lato, e il biogas/biometano, dall'altro, sono prodotti in modo diverso e la proposta di regolamento e di direttiva dovrebbe tenerne conto;

- Diritto di immissione e di condivisione dei costi:

È necessario garantire che gli agricoltori non debbano sostenere tutti i costi di ingresso nel mercato e nella rete del gas. Il pacchetto sul gas dovrebbe pertanto garantire che sia facile e semplice per i produttori di biogas e biometano immettere la loro produzione nella rete del gas. Per fare ciò occorre garantire il "diritto di immissione" per i produttori di biogas e biometano, fatti salvi i necessari test e analisi di qualità e sicurezza, nonché la condivisione dei costi tra produttori e gestori di rete. Dato che i produttori di biogas e biometano sono per la maggior parte produttori su piccola scala, il fatto di doversi fare carico di tutti i costi rappresenterebbe per loro un ostacolo significativo;

- Sostenere anche la produzione di biogas al di fuori della rete:

Gran parte della produzione di biogas e biometano avviene al di fuori della rete, principalmente nelle aree agricole. Pertanto, sebbene il pacchetto sul gas si concentri sulla regolamentazione della produzione nella rete, è importante prendere in considerazione e garantire che la produzione di biogas e biometano al di fuori della rete riceva lo stesso trattamento del biogas e del biometano immessi nel sistema di trasporto del gas. Ad esempio, le procedure di autorizzazione semplificate proposte nella direttiva dovrebbero essere applicabili anche ai siti di produzione al di fuori della rete. Occorre promuovere la ricerca e l'integrazione di sistemi di raccolta innovativi;

- L'obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell'approvvigionamento di gas entro il 2030 a livello dell'UE costituirebbe un ulteriore fattore trainante per i gas rinnovabili.

Un obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra nell'approvvigionamento di gas aumenterebbe inevitabilmente la domanda di biogas e biometano, in quanto si tratta di uno dei modi più efficienti per ridurre l'uso di gas di origine fossile. Tale obiettivo costituirebbe un chiaro segnale per stimolare la produzione di gas rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e contribuirebbe in modo significativo alla prevedibilità e alla fiducia tra la catena del valore del gas e gli investitori;

- Invita la Commissione a realizzare una mappatura regionale del potenziale di produzione sostenibile di biogas e biometano:

Tale mappatura contribuirebbe all'ottimizzazione della produzione e servirebbe da base per lo sviluppo di progetti e per la valutazione delle esigenze di rafforzamento della rete.

La mappatura dovrebbe includere le autorità regionali, le agenzie pubbliche per l'energia, le associazioni nazionali per il biogas e gli operatori di rete. Inoltre, alla luce delle circostanze attuali, sarebbe importante che l'UE delineasse tutti i mezzi per rispondere alla necessità di sostituire le importazioni di energia dalla Russia.

In qualità di presidente della commissione AGRI, vorrei chiedere alla commissione ITRE di tenere debitamente conto di questo parere nelle sue relazioni sulla proposta di regolamento e direttiva sul pacchetto sul gas.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Norbert Lins

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione)			
Riferimenti	COM(2021)0803 – C9-0468/2021 – 2021/0425(COD)			
Presentazione della proposta al PE	15.12.2021			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 17.2.2022			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 17.2.2022	ECON 17.2.2022	ENVI 17.2.2022	IMCO 17.2.2022
	AGRI 17.2.2022	LIBE 17.2.2022		
Pareri non espressi Decisione	BUDG 13.1.2022	ECON 25.1.2022	ENVI 26.1.2022	LIBE 3.3.2022
Commissioni associate Annuncio in Aula	IMCO 7.7.2022			
Relatori Nomina	Jens Geier 7.2.2022			
Esame in commissione	13.7.2022			
Approvazione	9.2.2023			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	62 2 7		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Marie Dauchy, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerkovič, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Maydell, Iskra Mihaylova, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraiki, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Damian Boeselager, Jakop G. Dalunde, Margarita de la Pisa Carrión, Matthias Ecke, Cornelia Ernst, Klemen Grošelj, Henrike Hahn, Elena Kountoura, Dace Melbārde, Alin Mituța, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen			
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Marco Campomenosi, Rosanna Conte, Jarosław Duda, France Jamet, Aušra Maldeikienė, Tilly Metz, Alessandro Panza, Rovana Plumb			
Deposito	17.2.2023			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

62	+
ECR	Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski
ID	Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Rosanna Conte, Alessandro Panza
NI	Clara Ponsatí Obiols
PPE	Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jarosław Duda, Christian Ehler, Seán Kelly, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Dace Melbārde, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pernille Weiss
Renew	Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen
S&D	Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Matthias Ecke, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho
Verts/ALE	Michael Bloss, Damian Boeselager, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakob G. Dalunde, Henrike Hahn, Tilly Metz, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa

2	-
ECR	Johan Nissinen, Robert Roos

7	0
ID	Marie Dauchy, France Jamet
NI	András Gyürk
PPE	François-Xavier Bellamy
The Left	Marc Botenga, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti